

Regolamenti sanitari per lo regno delle Due Sicilie sanzionati da Sua Maestà in conseguenza della legge de' 20. ottobre 1819. : S'inseriscono in questo volume la legge, i decreti reali, lo statuto penale, e tutt' altro che è relativo alla riordinazione del servizio sanitario del Regno.

Contributors

Ferdinand I, King of the Two Sicilies, 1751-1825.
Naples (Kingdom)

Publication/Creation

Napoli : Nella Stamperia Cataneo, e de Bonis, nel Reale Albergo de' Poveri, 1820.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ghsm4f33>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



249/040

SUPPL. B 60884/B

N^o 4

REGOLAMENTO SANITARIO

ITALICO

DELLA CITTÀ DI NAPOLI

REDAZIONE

DI GIULIO M. M. M.

CON LA PRESENTAZIONE DEL

AVVOCATO GENERALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
E DEL SINDACO DELLA CITTÀ DI NAPOLI
E DEL SINDACO DELLA CITTÀ DI NAPOLI

DELLA CITTÀ DI NAPOLI

DELLA CITTÀ DI NAPOLI



REGOLAMENTI SANITARI

PER LO

REGNO DELLE DUE SICILIE

SANZIONATI

DA SUA MAESTÀ

IN CONSEGUENZA DELLA LEGGE DE' 20. OTTOBRE 1819.

S' inseriscono in questo volume la Legge, i Decreti reali, lo Statuto penale, e tutt'altro che è relativo alla riordinazione del servizio sanitario del Regno.



N A P O L I 1820.

NELLA STAMPERIA CATANEO, E DE BONIS
NEL REALE ALBERGO DE' POVERI.

REGOLAMENTO

LIBRO

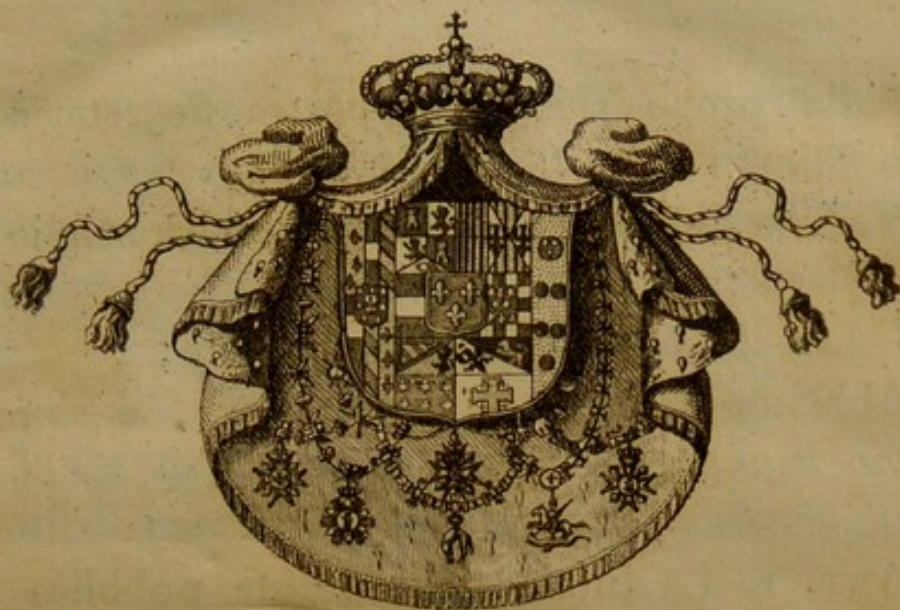
LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO

LIBRO



F E R D I N A N D O I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME EC, INFANTE DI SPAGNA,
DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC,
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA
ec. ec. ec.

Volendo che in tutta la estensione de' nostri reali dominii, il servizio della pubblica salute sia regolato con principii e metodi uniformi, e che questi abbiano la giusta loro connessione collo spirito delle leggi, e de' regolamenti emanati per l'amministrazione interna del nostro regno;

★

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

ART. 1. La tutela della salute pubblica ne' nostri dominii al di quà del Faro, per quello che concerne tanto il servizio sanitario marittimo, quanto il servizio sanitario interno, sarà affidata ad un Supremo Magistrato di sanità, e ad una Soprantendenza generale di salute, residente in Napoli.

Pe' nostri dominii oltre il Faro la tutela medesima sarà del pari affidata ad un Supremo Magistrato, e ad una Soprantendenza generale residente in Palermo.

2. Gl'Intendenti saranno considerati come i Direttori di tutto il servizio sanitario nelle loro rispettive provincie o valli. In quanto al servizio sanitario marittimo, essi dovranno limitarsi a vigilarlo in coerenza de' regolamenti e delle disposizioni che verranno loro comunicate da' Soprantendenti generali. Rispetto poi al servizio sanita-

rio interno, essi lo dirigeranno a norma delle nostre leggi sull'amministrazione civile, e consulteranno in tutt'i casi dubbii, generali, e non ordinarii, i Soprantendenti ed i Supremi Magistrati di salute.

3. Le deputazioni locali saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario marittimo.

Gli uffiziali comunali, che dipendono dagli Intendenti, saranno gli ultimi agenti di esecuzione pel servizio sanitario interno.

4. I Supremi Magistrati, preseduti da Soprantendenti generali, avranno la parte deliberativa del servizio. I Soprantendenti generali avranno tutta la parte esecutiva del medesimo.

5. Il Supremo Magistrato di sanità, residente ne' dominii al di quà del Faro, sarà composto di dieci Deputati e di un Segretario. Verrà in oltre riguardato come Deputato dell'istesso Magistrato il Soprantendente generale de'porti, a tenore del nostro decreto de' 23 aprile 1817.

Il Supremo Magistrato residente ne' dominii oltre il Faro, sarà composto di sei Deputati e di un Segretario. Sarà in oltre giudicato come De-

putato dello stesso Magistrato l'Uffiziale incaricato del servizio de' porti in Sicilia.

6. I Supremi Magistrati deliberano sullo stabilimento di tutte le misure generali, che la garanzia della salute pubblica esige nelle diverse circostanze: determinano i rifiuti, le contumacie e le riserve, a cui convien sottoporre le navigazioni di taluni mari, o la provegnenza di taluni luoghi: decidono su' sistemi di custodia e di preservazione ne' casi di pericolo: e finalmente emettono le loro deliberazioni sugli articoli che possono riguardare l'amministrazione de' fondi addetti alla pubblica salute.

7. Sarà formato, e sottomesso alla nostra sanzione uno Statuto penale, in cui saranno stabilite le varie specie d'infrazioni alle leggi di salute pubblica, ed i varii gradi di pena da darsi ai rei, a seconda de' casi. In questo medesimo Statuto sarà indicata la parte che ne' reati di simil natura dovranno prendere i Supremi Magistrati.

8. Nel seno di ciascun Supremo Magistrato verrà da Noi scelto un Deputato, il quale sarà incaricato d'ispezionare, quando il bisogno lo richiegga, i littorali, affin di rilevare gli abusi

che avran potuto introdursi nelle deputazioni locali, con farne indi rapporto al rispettivo Soprantendente generale. Questo Deputato assumerà il titolo d'Ispettor generale.

9. In caso di assenza o d'impedimento di un Soprantendente generale, il Deputato più antico in ordine di nomina lo rimpiazzerà nelle sole funzioni di presidente del Supremo Magistrato.

10. Ciascuna Soprantendenza generale sarà composta dal Soprantendente generale e dal Segretario generale. Questi verrà da Noi nominato dalla classe de' Deputati del Supremo Magistrato rispettivo, ed eserciterà cumulativamente le une e le altre funzioni.

11. Le Soprantendenze saranno incaricate di tutta la parte esecutiva del servizio sanitario, anche in quanto all'amministrazione de' fondi che le sono addetti. Esse ne' casi di assoluta urgenza potranno dar le disposizioni che saranno necessarie, passandone subito notizia al rispettivo Magistrato, laddove tratterassi di affari che riguardino le attribuzioni del medesimo.

12. In caso di assenza o d'impedimento di un Soprantendente generale, il Segretario generale lo rimpiazzerà in tutto quanto concerne la parte esecutiva del servizio sanitario.

13. Alla immediatazione di ciascun Magistrato supremo e ciascuna Soprantendenza generale vi saranno una facoltà medica, composta di sei professori, un professore di chimica ed un architetto. Costoro non percepiranno alcun soldo fisso, ma godranno degli emolumenti che verranno indicati ne' regolamenti.

14. Sarà addetto a ciascun Magistrato, e Soprantendenza generale quel numero di uffiziali, che sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni saremo per determinare. Il Ministro istesso formerà un regolamento particolare per l'ordine del servizio de' due Supremi Magistrati, e delle due Soprantendenze generali, coll'assegnazione de' carichi a tutti gli uffiziali ed altri impiegati, che ne dipendono.

15. In tutti i littorali del regno saranno stabilite le deputazioni di salute, le quali verranno distinte in quattro classi. Saran di prima classe,

quelle de' porti di Napoli, di Palermo, di Messina e di Siracusa. Sarà provveduto con un decreto particolare alla classificazione di tutte le altre.

16. I deputati del porto di Napoli e di Palermo saranno due. Assumeranno il titolo di Guardiani del porto, e verranno nominati in giro tra i medesimi Deputati de'rispettivi Supremi Magistrati. Ne sarà cambiato uno successivamente in ogni anno, di modo che la durata delle loro funzioni non oltrepassi il biennio.

I deputati del porto di Messina nelle corrispondenti vacanze saranno ridotti a quattro, e verranno considerati, in quanto agli onori ed al rango, come deputati del Supremo Magistrato di Palermo: recandosi alcuno di essi in Palermo potrà intervenire nel Magistrato, e prenderà nel medesimo quel posto che gli corrisponde.

I deputati del porto di Siracusa saranno parimente quattro.

17. In ogni deputazione di prima classe vi saranno un cancelliere, lo spedizionario delle patenti, il riconoscitore delle merci, due uffiziali, un capitano di lancia ed un numero corrispondente di marinari.

Nel lazzeretto di Nisita vi saranno un capitano del lazzeretto ed un cappellano.

Costruendosi in questa parte de' nostri reali dominii un lazzeretto sporco, vi sarà stabilita la carica di Governatore, da affidarsi ad uno de' Deputati del Supremo Magistrato di Napoli.

18. Ciascuna delle deputazioni di 2., 3. e 4. classe de' nostri reali dominii avrà non più di tre deputati, uno de' quali potrà esercitare le funzioni di cancelliere. In quelle deputazioni nelle quali vi saranno lazzeretti, saranno stabiliti i capitani de' medesimi.

19. A tutte le deputazioni di salute saranno addetti uno o più medici. Quelli delle deputazioni di prima classe di Napoli e di Palermo, saranno i medesimi professori della facoltà medica de' Supremi Magistrati rispettivi. I medici delle deputazioni di Messina e di Siracusa saranno considerati come medici del Supremo Magistrato di Palermo.

20. Sarà formato dal nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, e sottoposto alla nostra approvazione, un Regolamento generale per lo servizio sanitario marittimo, ed un altro simile

per lo servizio sanitario interno. In questi Regolamenti saran compresi tutti gli oggetti che possono riguardare i rispettivi servizii, e saran definiti i limiti delle competenze di tutti i funzionarii.

21. Sono di nostra nomina i Soprantendenti generali, i Segretarii generali delle Soprantendenze, gl' Ispettori generali, i Deputati, i Segretarii e gl' impiegati nelle officine de' Supremi Magistrati, i deputati di Messina e di Siracusa, i professori delle facoltà mediche, i professori di chimica e gli architetti, e finalmente tutti gl' impiegati nelle deputazioni di prima classe, ed i capitani de' lazzeretti presso tutte le deputazioni.

22. I deputati, i cancellieri ed i medici delle deputazioni di 2., 3. e 4. classe saranno nominati da' Soprantendenti generali sulle terne de' soggetti, formate da' rispettivi decurionati, e rivestite del parere dell' Intendente della provincia o valle. I Soprantendenti generali invieranno al nostro Ministro degli affari interni il quadro delle nomine da essi fatte, e daranno periodica conoscenza di tutti i movimenti che nel corso di un anno possono aver luogo nel personale delle deputazioni.

23. La durata delle funzioni di deputato di 2., 3. e 4. classe sarà triennale, e terminato il triennio, il deputato più antico in ordine di nomina rimarrà in carica per un altro anno, ad oggetto d'istruire i nuovi deputati.

24. I decurionati non potranno situare nelle terne prescritte dalla presente legge;

1. coloro che non abbiano l'età maggiore;
2. i consoli delle nazioni straniere;
3. i padroni de' legni;
4. i negozianti ch'esercitano commercio marittimo;
5. coloro che hanno un impiego doganale;
6. i non proprietari.

25. I Supremi Magistrati formeranno i progetti dello stato discusso delle loro particolari amministrazioni di salute, e per mezzo de' rispettivi Soprantendenti generali, i quali praticheranno lo stesso per quanto riguarderà la loro parte, lo rimetteranno al nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, da cui sarà sottomesso alla Nostra approvazione.

26. Le istruzioni dell'anno 1751 e le prammatiche sul servizio sanitario, per quanto non

guardano la parte penale e contenziosa, continueranno ad aver la loro esecuzione, finchè non saranno pubblicati i regolamenti sanitari.

Tutte le altre disposizioni di leggi e decreti restano abolite.

Tutte le cariche sanitarie non contemplate nella presente legge restano parimente abolite.

27. Un nostro decreto particolare, che sarà reso sulle proposizioni de' nostri Segretarii di Stato Ministri degli affari interni e delle finanze, fisserà le tariffe de'dritti sanitari, ed i metodi di percepirli ed amministrarli: fisserà eziandio i soldi di cui dovranno godere tutti gl'impiegati nelle Soprantendenze generali e ne' Supremi Magistrati di salute, ed indicherà i fondi da' quali dovranno introitarli. Intanto coloro che attualmente ricevono emolumenti dall'amministrazione di salute seguiranno a percepirli, fino a che non sarà altrimenti disposto col novello decreto.

Vogliamo e comandiamo che questa Nostra Legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno

delle Due Sicilie, si pubblici colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 20 di Ottobre 1819.

Firmato, FERDINANDO

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli il dì 15 Dicembre 1819.

DECRETO REALE

SULLA

CLASSIFICAZIONE DELLE DEPUTAZIONI

DI SALUTE DEL REGNO

*in conseguenza dell' art. 15. della Legge
de' 20. ottobre 1819.*



DECLARATION

ALL

CLASSIFICATION INFORMATION

DECLASSIFICATION

DECLASSIFICATION

DECLASSIFICATION

Persano primo Gennajo 1820.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-
ME EC., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO EC. EC., GRAN PRINCIPE ERE-
DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto l'articolo 15. della nostra legge de' 20.
ottobre 1819, in cui dopo di aver dichiarate per
Deputazioni di prima classe quelle stabilite nei
porti di Napoli, Palermo, Messina e Siracusa,
ci siamo riserbati di provvedere con un decreto
particolare alla classificazione di tutte le altre;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Sta-
to Ministro degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo*
quanto siegue:

ART. 1. Saranno Deputazioni di seconda classe,
Ne' nostri Dominii al di qua del Faro, quelle
stabilite nei porti di Manfredonia, Barletta, Bari
e Brindisi:

Nei nostri Dominii al di là del Faro, quelle
stabilite nei porti di Trapani, Augusta, Catania
e Milazzo.

2. Saranno Deputazioni di terza classe;

Nei nostri Dominii al di qua del Faro, quelle stabilite nei Comuni di Castellamare, Vietri, Pisciotta, Maratea, Paola, Pizzo, Tropea, Reggio, Roccella, Cotrone, Corigliano, Taranto, Gallipoli, Otranto, Monopoli, Molfetta, Trani, Vasto, Pescara, Giulia e Gaeta:

Nei nostri Dominii al di là del Faro, quelle stabilite nei Comuni di Marsala, Mazzara, Sciacca, Girgenti, Licata, Lipari, Patti e Cefalù.

3. Saranno Deputazioni di quarta classe, quelle stabilite in tutti gli altri Comuni del nostro Regno.

4. Quando i Soprintendenti generali di salute crederanno, che per delle circostanze di località o di cangiamenti di sistemi doganali, una Deputazione di loro rispettiva dipendenza debba passare da una classe ad un'altra, ne dirigeranno la dimanda nelle forme regolari al nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, da cui sarà a Noi sottomessa per le opportune risoluzioni.

5. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni, e il Ministero di Stato presso

il nostro Luogotenente generale nei nostri Domini al di là dal Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Pel Segretario di Stato
Ministro degli affari Interni
Il Segretario di Stato, Minist. di Mar.
 Firm. DIEGO NASELLI

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
 Firm. MARCHESE TOMMASI

Certificato conforme

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
 Firm. MARCHESE TOMMASI.

il nostro Istituzione Generale nel nome
mista al di là del mare, sono ritenuti della
canone del presente decreto.

Il presente decreto è stato
approvato dal Consiglio
della Università di Roma
il giorno 15 del mese di
Maggio 1870.

Il Rettore
Il Vice Rettore
Il Segretario

REGOLAMENTO GENERALE

DI SERVIZIO SANITARIO MARITTIMO

SANZIONATO

DA SUA MAESTÀ

*in esecuzione dell' art. 20. della legge
de' 20. ottobre 1819.*

REGOLAMENTO GENERALE

DEL SERVIZIO SANITARIO MILITARE

PARIGI

1884

Imprimerie de la Direction

des Travaux de la Guerre

Paris

1884

1884

1884

1884

REGOLAMENTO GENERALE

DI SERVIZIO SANITARIO MARITTIMO.

TITOLO PRELIMINARE.

ART. 1. **L**A salute pubblica può venir compromessa per via di mare,

1. dagli approdi de'bastimenti di varia specie,
2. dai naufragi che possono avvenir sulle coste,
3. dalle cose che son gittate a lido dalle onde.

2. Il servizio sanitario marittimo è stabilito per conoscer le condizioni degli approdi, de'naufragi, e delle cose gittate a lido dal mare, e per applicarvi l'analogo trattamento a fin di evitare i pericoli di un contagio.

TITOLO PRIMO

DELLE CONDIZIONI DEGLI APPRODI.

3. Le condizioni dell'approdo di un bastimento vengono determinate,

1. dalla sua provegnenza,
2. dalla identità e qualità del suo carico,
3. dallo stato dell'equipaggio e de' passeggeri che possono esservi imbarcati,
4. dalle circostanze della navigazione eseguita.

C A P O I.

Della provegnenza.

4. La provegnenza di un bastimento viene indicata dal luogo, dond'esso è partito in libera pratica.

5. I luoghi donde i bastimenti provengono possono essere o *infetti*, o *sospetti*, o *sospesi*, o *liberi*.

Si chiamano *infetti* i luoghi, ove regna in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Si chiamano *sospetti* quei, che per una data estensione di territorio confinano cogl'infetti; o quei presso i quali un'imbarcazione infetta, o provegnente in pratica da luogo infetto, abbia avuto libera comunicazione senza alcuna delle riserve sanitarie richieste dalla circostanza.

Si chiamano *sospesi* i luoghi, che situati in maggior distanza dagl'infetti, confinano per una

data estensione di territorio coi sospetti , o quei che per delle circostanze di commercio o di località si trovano esposti a de' maggiori pericoli.

Si chiamano *liberi* i luoghi ove si vive senza alcun sospetto di mal contagioso , e che non fan temere di alcun pericolo , sì per la loro distanza dai luoghi infetti o sospetti , come per la esatta disciplina sanitaria che vi si osserva.

6. I supremi Magistrati di sanità formano periodicamente in ogni principio d'anno il quadro generale , in cui i diversi luoghi vengono classificati nel modo indicato nell'articolo precedente , secondo le ufficiali notizie che si hanno dello stato di salute che ivi rispettivamente si gode , e della specie di servizio sanitario che vi si è stabilito.

L'estensione del territorio , entro cui devono comprendersi i luoghi *sospetti* e *sospesi* , vien fissata dai Magistrati medesimi secondo le circostanze de' tempi , e la più o men grande energia delle misure preservative che le nazioni adottano allor che in poca distanza da esse esiste il contagio.

I Soprintendenti generali fanno pervenir questo quadro per mezzo degl'Intendenti delle provincie o valli a tutte le deputazioni di salute che

da loro dipendono, ed alle Autorità sanitarie estere con cui trovansi in corrispondenza.

Ciascuna deputazione ha l'obbligo di tenerne affissa una copia innanzi alla porta dell'ufficio, per intelligenza di coloro i quali possono prendervi interesse.

I cangiamenti che nel corso dell'anno i Magistrati credono di apportare nella suddetta classificazione de' luoghi, sono dagli stessi Soprintendenti generali comunicati come sopra alle diverse deputazioni, e da queste segnate al margine del quadro generale, colla data del giorno in cui è stato determinato il cangiamento.

7. Si considerano come perpetuamente *sospetti*,

1. i luoghi dove una malattia contagiosa vi è indigena e periodica, quantunque in taluni tempi non vi esista, come è la peste nell'Egitto, e la febbre gialla nelle Antille:

2. i luoghi dove non vi è alcun servizio sanitario per garentirsi dalla introduzione e dal ripullulamento de' contagi, come sono le coste dell'Affrica, il Levante Ottomano, ed in generale tutt'i punti soggetti al dominio turco.

8. In conseguenza dell'esservi de' luoghi perpetuamente *sospetti*, debbono considerarsi come

perpetuamente *sospesi* quei che confinano coi primi, come sono, p. e, gli Stati della Dalmazia austriaca limitrofa ai dominii ottomani, ed altri simili.

C A P O II.

Della identità e qualità del carico.

9. Vi è identità nel carico di un bastimento, allor quando i generi componenti il carico si trovano di essere identicamente quelli che in realtà vi furono imbarcati.

La mancanza d'identità nel carico di un bastimento altera subito le condizioni particolari del suo approdo.

10. La qualità del carico di un bastimento vien determinata dalla natura de' generi che vi sono imbarcati, i quali si distinguono in *suscettibili* ed in *insuscettibili*, secondo l'attitudine che loro si attribuisce di poter concepire o non concepire il contagio.

11. Si considerano come generi *di lor natura suscettibili*,

1. l'uomo, e tutti gli altri animali pelosi, pennuti, e lanuti;

2. La lana, il cotone, il canape, il lino, la seta, il calamo, la stoppa, i crini, i capelli, i peli di animali, e tutte le manifatture risultanti da queste diverse materie, come sono panni, tele, stoffe, seterie, feltri, tappeti, cappelli, ec. ec.;

3. le spugne, la carta, i libri, le pergamene, le penne;

4. i marrocchini, le cordovane, le basane, e tutte le specie di pelli e di cuoja.

12. Si considerano come generi *per accidente* suscettibili,

1. le candele di sego e di cera per ragion della bambagia che vi è unita;

2. il pane allor che è caldo;

3. i metalli, sien semplici, sien manifatturati, sien monetati, per ragion della ruggine che possono contenere, dell'untume che naturalmente concepiscono nell'essere maneggiati, e delle carte o altre materie suscettibili in cui possono trovarsi avvolti;

4. i tabacchi, la crusca, la cera vergine, il zaffrone, il zafferano, e tutte le biade e granaglie, per ragion de' fili, sterpi, ed altre materie suscettibili che possono esservi frammischiati;

5. i fiori freschi e secchi, le piante ed i frut-

ti che abbiano sterpi secchi, o pure sien legati con filo, o sien coperti di lanugine al di fuori, come è il dittamo, e come sono le mandorle, i datteri ed i pistacchi con la cortecia, non meno che i legumi col baccello o guscio.

15. Tutti gli altri generi non classificati nei due articoli precedenti si considerano come *insuscettibili*.

C A P O III.

Dell'equipaggio di un bastimento e de'passeggieri che possono trovarvisi imbarcati.

14. Gl'individui che compongono l'equipaggio di un bastimento, e quelli che vi sono imbarcati a titolo di passeggeri, devono presentar sempre,

1. integrità di numero,
2. identità di persone,
3. ottimo stato di salute.

Quindi restano alterate le condizioni di un approdo per ragion di detti individui,

1. quando se ne osservi accresciuto o diminuito il numero; perchè nel primo caso l'individuo che si trova di più, può essere stato preso in luoghi *sospetti*, ed anche dal bordo di qualche bastimento sospetto; e nel secondo caso,

l'individuo che si trova di meno, può esser perito di malattia equivoca e contagiosa durante il viaggio, ed averne contaminato il resto dell'imbarcazione;

2. quando alcun di essi non si trova di essere identicamente quello che in realtà vi fu imbarcato; perchè allora questo scambio di persone può essere stato fatto in qualche luogo *sospetto*, ed anche in mare dal bordo di qualche bastimento sospetto;

3. quando uno o più di essi sieno attaccati da malattie equivoche, perchè allora bisogna attendere l'esito della malattia, onde assicurarsi che essa sia d'indole ordinaria e non contagiosa.

C A P O IV.

Delle circostanze della navigazione eseguita.

15. Un bastimento può nel corso della sua navigazione,

1. essere obbligato dalla forza de' venti o da altre imperiose eventualità a toccar de' luoghi sottoposti ad un trattamento sanitario più rigoroso di quello a cui è sottoposto il luogo dond'è partito;

2. può imbattersi in degli altri bastimenti infetti, o di origine ignota e sospetta, che si trovano percorrendo i medesimi mari.

Queste due circostanze della navigazione eseguita da un bastimento alterano subito le condizioni del suo approdo, quando esso abbia avuto il menomo contatto coi suddetti luoghi toccati di passaggio, o coi suddetti bastimenti incontrati a caso.

TITOLO II.

DEL MODO DI CONOSCERE LE CONDIZIONI DI UN APPRODO.

16. Si prende conoscenza delle condizioni di un approdo.

1. per mezzo della patente,
2. per mezzo del costituito,
3. per mezzo della visita.

C A P O I.

Della patente.

17. La *patente* è una carta autentica che le Autorità sanitarie muniscono delle loro firme, e di tutte le indicazioni, di cui si parlerà ne' seguenti articoli, ed indi rilasciano ai Capitani o Padroni di bastimenti, allor che essi son per partire da un dato luogo.

18. La *patente* dee prima di ogni altro contenere l'indicazione del luogo donde i bastimenti partono, con una espressa e distinta dichiarazione dello stato di salute che ivi si gode, affinchè ciò serva di notizia ufficiale ovunque essi vanno ad esercitare il loro traffico.

19. In conseguenza di ciò che è prescritto nell'articolo precedente, la *patente* è di quattro specie, giusta la quadruplice classificazione de' luoghi, enunciata nell'articolo 5. del presente regolamento.

Si chiama *patente sporca* quella che rilasciata in luogo infetto, porta la dichiarazione che ivi esista in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Si chiama patente *tocca* quella che rilasciata in luogo sospetto, porta la dichiarazione che ivi sia approdato qualche Legno infetto, o proveniente in pratica da luogo infetto, o pure che si sia sviluppata la peste in qualche vicino territorio.

Si chiama patente *netta* quella che rilasciata in luoghi sospesi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfettissima salute.

Si chiama patente *libera* quella che rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione che ivi si gode perfettissima salute.

20. Oltre alla dichiarazione di cui si parla ne' due precedenti articoli, la *patente* deve indicare;

1. la data del giorno in cui vien rilasciata;
2. il nome, l'età, e la filiazione del Capitano o del Padrone di bastimento a cui si rilascia;
3. la denominazione del bastimento, e la bandiera di cui è coperto;

4. i nomi, le età, e le filiazioni di tutti gli altri individui che vi sono imbarcati, sia come formanti l'equipaggio, sia come passeggeri;

5. la specificazione del luogo per cui è diretto;

6. la circostanza se esso sia vòto o carico; ed in quest'ultimo caso qual sia la natura delle merci di cui il carico si compone.

21. Non devono ammettersi *patenti* in lingua greca, per la facilità onde i Capitani o Padroni di bastimenti possono farsene foggare negli *scali* del Levante, ove non essendo riconosciuto alcun servizio sanitario, non è supponibile che le *patenti* sieno mai rilasciate da alcuna pubblica Autorità costituita all' oggetto.

22. Le *patenti* non devono esser manoscritte, ma in istampa, nè devono aver raschiature, casature, o altra specie d'irregolarità, che ispirino il dubbio di essere state falsificate o in qualunque modo alterate.

23. Le *patenti* che si rilasciano dalle deputazioni di salute del Regno delle due Sicilie, saranno di una edizione uniforme ed invariabile, secondo il modello annesso al presente regolamento.

Per evitar le falsificazioni e le frodi, le *patenti* saranno stampate sotto la particolar vigilanza delle Soprintendenze generali di salute, si faranno bollare nelle rispettive Amministrazioni generali del registro e del bollo, e saranno munite di una cifra delle Soprintendenze medesime, che ne garentisca da per tutto l'autenticità.

24. Le deputazioni di salute si devono dirige-

re alle Soprintendenze generali da cui dipendono per esser provvedute di un dato numero di *patenti* in bianco, che poi riempiendo delle corrispondenti firme e solennità, possono rilasciare nelle occorrenze ai Capitani o Padroni di bastimenti che ne domandano.

Le deputazioni sono responsabili che alcuna *patente* in bianco non sia involata, ond'evitare che qualche navigante se ne serva frodolentemente, dopo averla riempita di firme e d'indicazioni false.

25. I Capitani o Padroni di bastimenti debbono provvedersi indispensabilmente della *patente* di salute, custodirla gelosamente, come il primo legal documento della regolarità della loro navigazione, ed esibirla alle Autorità sanitarie allorché ne vengono richiesti al loro primo approdo in un porto.

26. Sono dispensati di portar *patente* sanitaria i padroni delle piccole barche, che fanno la pesca o altra specie di traffico giornaliero sulle coste medesime del Regno delle due Sicilie, ma in una navigazione che non oltrepassi l'estensione di 20. miglia.

Per rispetto ai Legni da guerra, saranno conservati i sistemi generali che sono attualmente
in vigore. *

Del costituito.

27. Il *costituto* è un atto legale, con cui il Capitano o Padrone di un bastimento è obbligato a deporre innanzi alle Autorità sanitarie, giusta le interrogazioni che gli vengono fatte, su tutte le circostanze della navigazione eseguita dal momento della sua partenza in pratica da un luogo, sino a quello dell'approdo nel luogo, ove se gli domanda il *costituto*.

28. Il *costituto* deve stendersi in forma di domande e di risposte, e con le necessarie dichiarazioni sulle leggi punitive de' costituti falsi.

29. Il *costituto* deve esser convalidato da giuramento, e sottoscritto dal Capitano o Padrone che si chiama a deporre.

Quando il Capitano o Padrone non sappia scrivere, e non vi sia tra l'equipaggio del bastimento altro individuo che possa fare in ciò le sue veci, le corrispondenti Autorità sanitarie ne faranno espressa menzione al termine dell'atto.

30. Quando nel *costituto* del Capitano o Pa-

drone di un bastimento si scovra dell'equivoco, o della contraddizione coi fatti indicati nella *patente*, si debbono separatamente chiamare a deporre tutti gl'individui dell'equipaggio, ed anche i passeggeri che possono esservi imbarcati.

Sono eccettuati da questa regola i Legni da guerra, pe' quali dee darsi il costituito, secondo il disposto nei due precedenti articoli, ma dal solo Comandante, o da colui che ne sostiene le veci.

C A P O III.

Della visita.

31. La visita ha per oggetto di assicurarsi;

1. della integrità di numero, della identità di persona, e dello stato di salute di tutti gli individui che sono a bordo di un bastimento;
2. della natura ed identità de' generi, di cui il bastimento è carico.

32. I deputati di salute si assicurano della integrità di numero e della identità di persona degl'individui che sono a bordo di un bastimento, chiamandoli tutti a rassegna innanzi ad essi, e confrontandoli coi nomi e colle filiazioni indicate nella *patente*.

Si assicurano inoltre della integrità di numero de' suddetti individui, facendo montare a bordo del bastimento una guardia sanitaria, per verificare se vi sia nascosto qualche individuo di più non descritto nella *patente*.

33. I deputati si assicurano dello stato di salute di detti individui, facendoli visitare un per uno alla loro presenza dal medico o chirurgo sanitario a ciò particolarmente destinato.

Trattandosi di un legno provegnente da luogo *sospetto*, e non contentandosi il medico di aver osservato gl'individui dal loro semplice aspetto, sarà in sua libertà di farli denudare, specialmente per vedere se nell'inguine o sotto le ascelle vi fosse qualche tumore, o altra equivoca indicazione morbosa.

Quando tra i medesimi individui vi fossero delle donne, che il medico anche credesse di doversi osservare a nudo, allora la visita si farà in modo che non restino violate le leggi della decenza.

34. Il medico, appena eseguita la visita, deve stenderne una fede giurata, indicando in essa minutamente tutte le circostanze osservate nella salute degl'individui.

'Trovandone qualcheduno infermo di malattia equivoca, egli deve immediatamente aprirvi un giornale patologico, e descrivere in esso giorno per giorno, secondo le regole ed il linguaggio dell'arte, i caratteri e le fasi della malattia, ed il metodo di cura che avrà giudicato opportuno di applicarvi.

35. Pei bastimenti soggetti a riserva, quando non vi sia alcun caso di malattia fra gl'individui che vi sono imbarcati, le visite del medico devono esser sempre due, una al cominciamento e l'altra al termine della contumacia.

36. I deputati si assicurano della natura ed identità delle merci, di cui un bastimento si annunzia carico, per mezzo delle guardie sanitarie che si fan montare a bordo del bastimento.

Le guardie dopo aver praticato le più esatte ricerche in tutte le parti del Legno, faran subito conoscere il risultato della loro visita ai corrispondenti deputati di salute.

37. Allor che trattasi di merci che possono essere originarie del Levante Ottomano, come sono le lane, i cotoni, le pelli ec., i deputati debbono farne eseguire la ricognizione per mezzo

di periti , onde assicurarsi se esse fossero veramente originarie del Levante , e nel caso affermative , se sieno state precedentemente espurgate presso qualche estero Lazzeretto a peste:

Quest' ultima circostanza può rilevarsi dalle fedeli di espurgo , e altri simili documenti , di cui nei suddetti casi i Capitani o Padroni di bastimenti debbono andar provveduti.

38. I Capitani o Padroni di bastimenti sono obbligati di prestarsi alle visite nei casi preveduti e richiesti dal presente Regolamento.

39. La visita , per quel che riguarda l' integrità di numero e l' identità di persona degl' individui che sono a bordo di un Legno , e per quel che riguarda la natura ed identità de' generi che possono esservi imbarcati , dee considerarsi come una verifica di ciò che nella *patente* e nel *costituto* è detto su questo particolare. Quindi allor che la visita offre de' dati in opposizione a quelli dichiarati nella *patente* e nel *costituto* , i deputati ne debbono stender subito un atto in forma di processo verbale.

40. I Legni da guerra non vanno soggetti ad alcuna specie di visita. Il Comandante deve as-

sicurare sulla sua parola di onore della integrità di numero e della identità di persona degl'individui imbarcati sul legno di suo comando; deve manifestar le alterazioni che possono esservi avvenute; dee far conoscere la natura de' generi, che abbian potuto esser presi nel luogo dond'è partito. Se tra i suoi individui ve ne sia qualcheduno infermo, deve indicare ai deputati l'indole della malattia, mercè una fede giurata del medico o chirurgo di marina ch'egli tiene imbarcato; e non avendo alcun medico o chirurgo di marina, dee far visitare l'infermo dal medico sanitario.

E finalmente, se il legno da guerra derivi da luogo infetto o sospetto, senza aver praticato, il Comandante dee far visitare da persona di sua fiducia, in sua presenza o in presenza di un uffiziale da lui incaricato, tutt' i bagagli degl'individui del suo equipaggio e de' passeggeri che possono esservi imbarcati, a fin di assicurarsi che non vi sia alcun oggetto suscettibile, preso nascostamente ne' luoghi dond'è partito, e quindi accertarne i deputati di salute corrispondenti.

TITOLO TERZO

DEL TRATTAMENTO SANITARIO RELATIVAMENTE AGLI APPRODI.

41. Il trattamento sanitario relativamente agli approdi è il complesso delle disposizioni che si applicano ai bastimenti di varia specie, secondo e particolari condizioni del loro approdo.

Queste disposizioni si distinguono in cinque classi, e riguardano,

1. il rifiuto,
2. la contumacia,
3. l'espurgo,
4. la pratica,
5. le misure straordinarie ne' casi di peste.

42. I supremi Magistrati di salute formano periodicamente in ogni principio d'anno il quadro del trattamento sanitario, a cui convien sottoporre le diverse imbarcazioni, per le quali possa precedentemente pronunziarsi in via di disposizione generale.

Questo quadro, una con tutt' i cangiamenti, che nel corso dell' anno possono esservi apportati, dee restar situato a fronte di quello sulla classificazione de' luoghi, di cui si parla nell'ar-

ticolo 5. del presente Regolamento, ed aver le medesime diramazioni e pubblicità.

C A P O I.

Del rifiuto.

43. Il *rifiuto* è un atto con cui dalle Autorità sanitarie s' intima e si obbliga il Capitano o Padrone di un dato bastimento a doversi allontanar subito dal luogo ov' è giunto, non potendo esservi ricevuto per le condizioni particolari del suo approdo.

44. Van soggetti alla legge del *rifiuto*,

1. i bastimenti infetti, o provegnenti in pratica da luoghi infetti;
2. quei che nel viaggio abbiano avuto contatto con altri bastimenti infetti o provegnenti da luoghi infetti;
3. quei bastimenti, i di cui Capitani o Padroni viaggiano sforniti di *patenti* sanitarie, salvo il caso preveduto nell'artic. 26. del presente Regolamento; o quei che avendole, ricusino di esibirle, per nasconder le vere condizioni del loro approdo;
4. quei bastimenti i di cui Capitani o Pa-

droni ricusino di dare il *costituto*, o di assoggettarsi alle visite ne' casi richiesti dal presente Regolamento.

45. Quando un bastimento contenga in atto l'infezione a bordo, non basta d'imporglisi semplicemente il *rifiuto*, ma dee farsi scortare da un legno armato sino a qualche estero Lazzeretto a peste, ond'evitare ch'esso allontanandosi da un punto, non vada ad approdare in un altro punto dello stesso Regno.

46. Se un bastimento a cui si è imposto il *rifiuto*, non possa mettersi subito alla vela per cagion de' venti contrarii, dee farsi vigilar rigorosamente a fin d'impedire ogni qualunque specie di comunicazione colla terra.

47. Se un bastimento soggetto a *rifiuto* abbia sofferto de' danni, per cui non possa continuar con sicurezza la sua navigazione, dee permettersene il riattamento, da eseguirsi per mezzo del suo medesimo equipaggio, e colle dovute regole sanitarie, ond'impedire che riprendendo il viaggio non si apra, e vada a naufragarsi su qualche costa.

Se il medesimo ha bisogno di viveri, se gli

debbono somministrare sotto le più rigorose cautele sanitarie, ond'evitare che per mancanza di alimenti la gente non si gitti per disperazione su qualche spiaggia, ed a qualunque rischio vi si metta a contatto.

48. All'infuori delle misure di soccorso prescritte nell'articolo precedente, le quali sono nel tempo stesso reclamate dalle leggi dell'umanità, resta severamente proibito di farsi con bastimenti di *rifiuto* qualunque specie di operazione, o commescolamento di persone in pratica.

Allor che un bastimento di *rifiuto* non contenga in atto l'infezione, potrà permettersi il disbarco de' generi insuscettibili sotto le più rigorose riserve sanitarie, ma solamente presso le Deputazioni di prima classe, che abbiano Lazzeretto.

C A P O II.

Della contumacia.

49. La *contumacia* è un esperimento di alcuni giorni, a cui si sottopongono gl'individui di un bastimento, a fin di assicurarsi se su di essi si sviluppi qualche malattia d'indole contagiosa, o per meglio verificare le circostanze della sua navigazione.

50. Questo esperimento s' impone principalmente ,

1. per ragion de' *luoghi* da cui un bastimento proviene , allor che questi son classificati tra i *sospetti* o i *sospesi* ; e prende allora il nome di contumacia di *località* ;

2. per ragion de' *mari* che un bastimento attraversa navigando , allor che questi son dichiarati in osservazione , perchè frequentati da legni infetti o sospetti ; e prende allora il nome di contumacia di *navigazione* .

L'esperimento medesimo s' impone inoltre straordinariamente ;

1. per ragion degl' individui che si trovano imbarcati su di un bastimento , allor che se ne vede alterato il numero , la identità e lo stato di salute ;

2. per ragion delle irregolarità della *patente* , allor che questa non è rivestita delle forme, della integrità ed autenticità richieste dagli articoli 18. a 24. del presente Regolamento ;

3. per ragion della contraddizione in cui la *patente* si trova col *costituto* e colle visite.

51. La durata della *contumacia* che s' impone per ragion de' *luoghi* da cui un bastimento proviene , o per ragion de' *mari* ch' esso attraver-

sa navigando, può da' Supremi Magistrati stabilirsi precedentemente in via di disposizione generale, tenendosi presente la seguente regola:

Pei legni provegnenti da luoghi *sospesi*, la contumacia non deve essere nè minore di giorni quattordici, nè maggiore di giorni ventotto.

Pe' legni provegnenti da luoghi *sospetti*, non deve esser nè minore di giorni ventuno, nè maggiore di giorni quaranta.

Pe' legni che attraversano de' mari soggetti a riserve, non deve esser nè minore di giorni sette, nè maggiore di giorni ventuno.

52. La durata della *contumacia* che s'impone per l'alterazione che si trova nel numero, o nella identità, o nello stato di salute degl'individui di un legno, non può fissarsi precedentemente in via di disposizione generale. Essa dee venire volta per volta determinata da' Supremi Magistrati secondo la natura de' casi e delle circostanze.

Lo stesso dee dirsi relativamente alla durata della *contumacia* che s'impone ai legni per ragion delle irregolarità osservate nella *patente*, o della contraddizione in cui la patente si trova coi *costituiti* e colle visite.

53. Nel cominciamento della *contumacia*, che s'impone per ragion de' luoghi donde i legni provengono, si deve aver sempre riguardo ai generi, di cui il legno può esser carico.

Se i generi sono suscettibili, l'esperimento de' gl'individui non comincia se non dal giorno, in cui essi si sono separati dai generi suddetti, i quali devono introdursi in Lazzeretto per farsene l'espurgo, nel modo che sarà indicato nel cap. seguente. Volendo gl'individui restare uniti ai generi, il loro esperimento comincia e termina nel giorno medesimo, in cui comincia e termina l'espurgo.

Se i generi sono tutti insuscettibili, o pure se il bastimento è vòto, l'esperimento comincia dal giorno medesimo dell'approdo.

54. Nel cominciamento della *contumacia*, che s'impone per ragion de' mari che i legni attraversano navigando, si deve aver sempre riguardo alla identità de' generi, di cui il legno può esser carico.

Se nei generi non vi è alcun difetto d'identità, l'esperimento comincia dal giorno medesimo dell'approdo, salvi i casi preveduti negli articoli 56. e 57. di questo titolo.

Se poi vi è difetto d'identità, i Supremi Ma-

gistrati decidono in via straordinaria, e secondo la natura de' casi, a qual trattamento dee sottoporsi l'imbarcazione.

55. I Legni da guerra van soggetti alle *contumacie* locali: ma essi son dispensati dalle contumacie di navigazione, allor che i comandanti rispettivi assicurano sulla loro parola d'onore di non aver avuto alcuna specie di comunicazione con altri Legni o luoghi durante il viaggio.

56. Approdando un Legno, che per la sua provenienza non andrebbe soggetto ad alcuna specie di riserva, o andrebbe soggetto ad una riserva di poco rigore; e scovrendosi di aver esso avuta comunicazione in mare con un altro Legno, il quale approdando andrebbe soggetto a de' maggiori riguardi, deve sempre imporsi al primo lo stesso trattamento sanitario, che si sarebbe imposto al secondo, nel caso che vi fosse unitamente approdato.

Deve poi considerarsi ed esser trattato come provenienza da luogo *sospetto* un Legno che avesse avuto comunicazione in mare con un altro Legno, di cui s'ignorano le condizioni e l'origine,

57. Se un Legno provegnente da luogo *libero*, o soggetto a picciola riserva, porti de' generi suscettibili chiusi in balle, o stivati nel Legno, presi da luogo soggetto a riserva di maggior rigore, e non aperti e spurgati nel luogo, donde il Legno ultimamente proviene, esso dee considerarsi come una provegnenza diretta dal luogo donde prese il carico de' suddetti generi, ed esservi quindi sottoposto al corrispondente trattamento sanitario.

Lo stesso dee dirsi nel caso che i generi fossero stati presi dal bordo di un altro bastimento soggetto a riserva di maggior rigore, dovendo allora considerarsi i generi come direttamente provegnenti dal luogo, ove il suddetto bastimento li avea presi.

Le disposizioni contenute in questo, e nel precedente articolo, sono strettamente applicabili tanto ai Legni mercantili, quanto a quelli da guerra.

58. La contumacia può consumarsi o sul medesimo bastimento, o nei recinti del Lazzeretto.

Nel primo e nel secondo caso tutti gl'individui in contumacia devono esser custoditi e vigilati col massimo rigore, non essendo loro permesso di scender dal bastimento, o uscir dai re-

cinti del Lazzeretto , e di aver la menoma comunicazione colla gente in pratica.

59. Se un individuo in pratica si pone a contatto con un individuo in contumacia , o con oggetti suscettibili al medesimo appartenenti, deve egli rimaner sottoposto alla contumacia istessa , e correr lo stesso destino dell'individuo in contumacia con cui si è posto a contatto.

Deve anche severamente evitarsi , che individui appartenenti a contumacie diverse , o a contumacie cominciate in epoca diversa , abbiano tra di loro la menoma comunicazione di contatto. Quando ciò per accidente accada , gl'individui che avrebbero terminato più presto il loro esperimento , devono seguir la contumacia ed il destino di coloro il cui esperimento sarebbe terminato più tardi.

60. E' proibito su i bastimenti in contumacia di tener liberi per il bordo de' volatili , di spennar de' volatili senza alcuna cautela , facendone cader le piume al di fuori ; di gittar delle carte, delle fila o altre picciole materie suscettibili , che possono andar molto lungi , e sconcertare il corso dell'esperimento che altri Legni stieno consumando , o contaminar de' Legni o altri siti di terra che sieno in pratica.

61. E' proibito agl'individui in contumacia di andar vagando colle lance, o di bagnarsi e andar nuotando presso al bordo del loro bastimento, potendo ciò dar pretesto a delle infrazioni gravissime.

62. Trattandosi di contumacia *locale*, gl'individui che si ammettono a consumarla in Lazzeretto, devono scendervi colle loro sole robbe usuali, essendo proibito di portarvi generi suscettibili nuovi non mai usati, che devono introdursi in Lazzeretto separatamente; salvo sempre il caso, in cui gl'individui domandino di rimanere uniti ai generi, secondo il disposto nell'art. 53. del presente regolamento.

Similmente coloro ai quali si permette di scontar la suddetta contumacia *locale* sul medesimo bastimento, non possono ritenervi che le sole robbe suscettibili usuali, dovendo far discendere in Lazzeretto tutti gli oggetti suscettibili nuovi, che non mai sieno stati usati.

63. Durante la contumacia può permettersi, nel modo che sarà indicato in seguito, il sbarco de' generi insuscettibili, di cui un bastimento può esser carico, e l'imbarco di qualunque altro genere, sia suscettibile, sia insuscettibile, che

il Capitano o Padrone del bastimento cerchi di prender da terra.

64. L'imbarco ed il sbarco de' generi dee farsi in modo che non accada la menoma comunicazione di contatto tra i contumacisti e la gente in pratica.

Quindi nel sbarco debbono i contumacisti collocare in un sito isolato, designato loro dalle autorità sanitarie, i generi suscettibili, usando la massima cautela perchè non vi resti unita alcuna materia suscettibile; e quando i contumacisti se ne sono allontanati, debbono allora appressarvisi le persone in pratica, destinate dagli interessati coll'intelligenza delle autorità sanitarie, e rilevare i generi per farne l'uso conveniente.

Nell'imbarco poi debbono gl'individui in pratica collocare nel suddetto sito isolato i generi chiesti dal Capitano o Padrone del bastimento in contumacia, il quale manderà la sua gente a rilevar detti generi da terra, dopo che si saranno allontanati gl'individui in pratica che ne han fatto il trasporto.

65. Le operazioni d'imbarco e di sbarco sotto contumacia devono sempre farsi colla perso-

nale assistenza de' deputati di salute corrispondenti, i quali debbono aver la cura d'impedirgli affollamenti, allontanando dal luogo, ove dette operazioni si eseguono, tutti coloro che non vi hanno interesse.

66. I bastimenti in contumacia devono esser provveduti di acqua e di viveri nello stesso modo e colle stesse precauzioni indicate nei precedenti articoli.

67. Occorrendo di dover portar de' viveri fin sotto al bordo di un bastimento, come convien di fare allor che trattasi di provvederne qualche Legno di rifiuto, allora i deputati debbono far collocar questi generi su di una barchetta sfornita di qualunque materia suscettibile, e colla loro assistenza devono far rimurchiar la medesima da un'altra barca fin sotto al bordo del bastimento in contumacia, donde dopo di essersi essi allontanati con tutta la gente in pratica, il Capitano o Padrone del Legno disporrà che i generi sien rilevati, abbandonando in seguito la barchetta che ne ha fatto il trasporto; la quale ripresa dai deputati colle regole sanitarie, dee venir sottoposta ad espurgo nel modo che sarà indicato nel cap. seguente.

68. Tutte le operazioni relative a legni in contumacia debbono farsi di pieno giorno, o sia dal levare al tramontar del sole, restando severamente proibita qualunque operazione durante la notte.

69. Tutt'i Legni in contumacia debbono tenere a prua una piccola bandiera gialla, che indichi di trovarsi essi sottoposti a delle riserve sanitarie.

70. Senza il permesso de' deputati di salute, è proibito alla gente in pratica di parlar coi contumacisti, sien questi a bordo del bastimento, sien nei recinti del Lazzeretto.

Un individuo in pratica che abbia avuto il permesso di parlare ad un contumacista, deve situarsi sempre sopravvento, rimanersi ad una competente distanza, ed essere a vista di una delle guardie addette alla custodia de' contumacisti, la quale per impedire il contatto deve situarsi in distanza tra l'individuo in contumacia e l'individuo in pratica.

71. Se un contumacista dee trasferirsi da un luogo in un altro per qualsivoglia oggetto, deve esservi accompagnato dalle guardie di custodia, precedente permesso dei deputati di salute.

72. Avvenendo qualche nascita fra individui trovantisi in contumacia nei recinti del Lazzeretto, i deputati di salute debbono, per la regolarità degli atti dello stato civile, attenersi al disposto nell'art. 62. del codice civile.

Se la medesima avvenga tra individui che sono in contumacia su qualche bastimento nazionale, allora l'imbarcazione si considera come tuttora in viaggio, e per la regolarità degli atti dello stato civile deve attendersi al prescritto negli articoli 63. 64. e 65. del codice suddetto.

Qualora il neonato appartenga a genitori cattolici, il professore o la levatrice che si saranno immischiati nella contumacia per assistere al parto, gli daranno il Battesimo secondo le forme conosciute dalla Chiesa; e sarà riserbato di far solennizzare le funzioni del Sacramento al termine della contumacia,

73. Allor che un individuo in contumacia cade infermo, le guardie di custodia devono subito avvertirne i deputati, acciò il medico sanitario accorra a visitarlo.

Il medico deve allora aprire il suo giornale patologico, a termini di ciò che è indicato nell'articolo 34. del presente Regolamento, qualora la malattia sia d'indole grave ed equivoca,

74. Se il contumacista infermo, o chiunque altro vi abbia interesse, desideri un altro medico che lo assista unitamente al medico sanitario, i deputati di salute debbono aderirvi.

75. Ogni accidente di malattia, sia che si trovi sviluppato all'approdo di un Legno, sia che si sviluppi in seguito durante la contumacia, prolunga sempre il corso delle riserve, sino a che la vita dell'infermo non si assicuri, e che non resti veggentemente riconosciuto di esser la sua malattia d'indole ordinaria e non contagiosa.

Il prolungamento delle riserve vien determinato secondo le circostanze dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

76. Se l'infermo si aggrava, non dee trascurarsi di fargli apprestare i corrispondenti uffizii di religione dal Cappellano del Lazzeretto, o in di lui mancanza dal Parroco del luogo, il tutto però sotto la direzione de' deputati di salute, acciò le regole sanitarie vi sien rigorosamente serbate.

Quando la malattia sia assicuratamente d'indole ordinaria, si può permettere, a richiesta dell'infermo, o di chiunque altro vi abbia interesse, che il medico non meno che il Cappellano s'immischino nella contumacia, e vi rimangano

anch' essi sottoposti, ad oggetto di prestare all'infermo un'assistenza più assidua e più libera.

77. Pei contumacisti infermi che desiderino di far testamento, dee serbarsi la seguente norma.

1. Se l'infermo è in contumacia nei recinti del Lazzeretto, allora il testamento deve esser fatto secondo il disposto negli articoli 911., 912. e 924. del codice civile; se non che in vece del giudice del circondario e degli uffiziali municipali, il testamento può esser ricevuto da uno de' deputati di salute, o anche dal Capitano del Lazzeretto, alla presenza di due testimonii.

Il testamento fatto in questo modo non potrà contenere alcuna disposizione a favore de' deputati di salute, o di qualunque altro agente sanitario addetto al servizio del Lazzeretto, qualora però essi non sieno parenti del testatore.

Subito che la contumacia è terminata, e l'infermo ristabilito è ammesso a pratica, son d'allora applicabili al testamento da lui fatto le disposizioni contenute nell'articolo 913. del codice suddetto.

2. Se l'infermo è in contumacia a bordo di un bastimento nazionale, allora il bastimento, benchè si trovi ancorato in un porto, pur tuttavia, per la riserva a cui è sottoposto, dee con-

siderarsi come trovantesi sul mare nel corso di un viaggio; e quindi il testamento deve esser rivestito delle forme prescritte negli articoli 914., 915., 916., 923. e 924. del codice civile.

In questo caso non deve aversi alcun riguardo al disposto nell'articolo 920. del suddetto codice, come ineseguibile per la circostanza della contumacia del bastimento.

Subito che il bastimento è ammesso a pratica, dee considerarsi, per rapporto al testamento anzidetto, come allora approdato in quel porto, e quindi son d'allora applicabili al testamento medesimo le disposizioni contenute negli articoli 917., 918., 919., 921. e 922. del citato codice civile.

78. Se su di un bastimento qualunque in contumacia si sviluppi qualche accidente di peste, gli si debbono immediatamente applicare le disposizioni indicate nell' articolo 45. del presente Regolamento.

79. Se un accidente di peste si sviluppi tra gli individui che trovansi in contumacia in qualcuno de' Lazzeretti di osservazione del regno, debbono allora adottarsi le misure straordinarie, di cui sarà parlato nel cap. 5. di questo titolo.

80. Se un individuo affetto da malattia reputata ordinaria cessi di vivere durante la sua contumacia in Lazzeretto, esso non deve essere altrimenti seppellito che nel seguente modo.

Il defonto dee farsi pria di ogni altro denudare o dagli spurgatori, se ve ne sono, o dai compagni della medesima imbarcazione e contumacia. Il medico sanitario alla presenza dei deputati, dee visitare il cadavere, e stendere un atto di ciò che abbia o non abbia potuto osservare sulla sua superficie. Se l'individuo è morto in seguito di una infermità equivoca, quest'atto dev'esser l'ultimo pezzo del giornale patologico che il medico vi avrà compilato, a termini dell'articolo 34. del presente Regolamento. Se l'individuo è morto repentinamente, il medico dopo di essersi informato di tutte le circostanze che abbian potuto di poco precedere o accompagnare la suddetta morte, emetterà il suo parere sulle cagioni e l'indole di un tale accidente.

Eseguita questa visita, i deputati devono passar l'avviso della morte avvenuta nel Lazzeretto all'Uffiziale dello stato civile del luogo, secondo le disposizioni dell'articolo 85. del codice civile.

Dopo queste prime formalità, deve farsi scavare nel terreno a fianco del Lazzeretto, o in

altra località opportuna, una fossa alla profondità di otto palmi, spargervi uno strato di calce viva, ed indi farvisi riporre il cadavere nudo, covrendolo interamente della medesima calce, e gittandovi dell'acqua in una quantità da farne operare la subbollizione. Quando la calce si è pienamente fusa coll'acqua, dee farsi riempir la fossa di terreno.

In seguito di ciò, i deputati debbono formare un distinto inventario in doppio originale delle robbe del defonto, coll'intervento di due individui della medesima contumacia, tra i quali il Capitano o Padrone del Legno, se vi è presente; o in mancanza di altri contumacisti, coll'intervento di tre probi testimonii che sappiano scrivere. Una copia dell'inventario dee restar negli atti della Deputazione di salute. L'altra copia dee passarsi al Capitano o Padrone suddetto, o a chiunque vi abbia un maggiore interesse, insieme con tutte le robbe nell'inventario descritte, dopo che saranno state spurgate secondo le norme prescritte nel cap. seguente, e le particolari analoghe indicazioni dei Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

Se il defonto non ha in Lazzeretto alcuna robba che gli appartenga, ciò dee farsi costare per mezzo di un processo verbale da stendersi

secondo le medesime forme richieste di sopra per l'inventario, e da farsene il medesimo uso.

81. Se la morte sia avvenuta tra individui che sono a scontar la contumacia sul medesimo bastimento, deve sotto le regole sanitarie farsi trasportar nudo a terra il cadavere del defonto, onde applicarvi le disposizioni contenute nell'articolo precedente, all'infuori dell'inventario delle robe di cui i deputati non potrebbero incaricarsi.

C A P O III.

Dell'espurgo.

82. L'*espurgo* è il complesso delle operazioni sanitarie che si applicano ai generi suscettibili sospetti d'infezione, onde rimetterli in commercio senza alcun pericolo per la salute pubblica.

83. L'*espurgo* è di tre diverse specie, cioè o di *disinfettazione*, o di *separazione*, o di *cimento*.

Si chiama *espurgo di disinfettazione*, quando un genere suscettibile si sottopone a de' metodi, che anche nel caso che contenga l'infezione, ne lo rendono libero e depurato.

Si chiama *espurgo di separazione*, quando

un genere di sua natura insuscettibile vien diligentemente spogliato e segregato di ogni materia suscettibile, che per accidente possa trovarvisi unita.

Si chiama *espurgo di cimento*, quando un genere suscettibile si mette appositamente a contatto con degl'individui, onde assicurarsi che non contaminandone alcuno per un esperimento di un dato numero di giorni, non contenga veruna infezione.

84. L' *espurgo di disinfettazione* si fa o per *sciorino*, o per *profumazione*, o per *immersione* in taluni liquidi, come sono l'aceto, lo spirito di vino, l'acqua di mare, la saponata calda, il lissivio, ec. ec.

85. Lo *sciorino* si opera esponendo i generi suscettibili all'aria aperta, e sovra tutto nelle prime ore della mattina, e facendoli ventilare ed imbeverare per un dato numero di giorni di aria atmosferica, che dee considerarsi come uno de' primi reattivi disinfettanti a cagion dell'ossigeno che contiene.

Lo *sciorino* si opera principalmente sulle varie specie di cuoja e di pelli sciolte, e su tutti i suscettibili, allor che son tratti dagl'involti e

dalle balle in cui possono venir rinchiusi.

L' esperimento dello *sciorino* dee però essere sempre accompagnato dall' espurgo di *cimento*, come il più proprio a verificare la già compiuta disinfezzazione del genere.

86. La *profumazione* si applica sovra tutto alle carte nel seguente modo.

Il contumacista gitta la carta in un recipiente di ferro filato, che la guardia sanitaria gli presenta alla punta di una lunga asta. La guardia fa cader la carta su di un sito sfornito di qualunque materia suscettibile; la spiega diligentemente per mezzo di lunghe forbici, tagliandone il suggello, se è una lettera chiusa; ed indi con mollette di ferro la prende, la espone al fumo della paglia umettata o dello zolfo, e ve la tiene sino a che il fumo abbia penetrato in tutte le parti della carta. Il contumacista può anche spiegar egli medesimo la carta, prima di consegnarla alla guardia, ed allora egli stesso dee situarla alla punta della molletta di ferro, e così la guardia la espone immediatamente al fumo.

In questo modo si ricevono ed espurgano le *patenti* sanitarie o altre carte di navigazione: il *costituto* che si dà a sottoscrivere ai Capitani o Padroni de' Legni, a termini dell' articolo 29,

del presente Regolamento; e finalmente le lettere e i plichi che i Capitani o Padroni, o altri contumacisti possono portare per consegnarli a chi son diretti, o che possono essi medesimi scrivere a qualche loro corrispondente durante la contumacia.

87. La profumazione anche si applica per disinfettar le stanze del Lazzeretto, ove sieno stati de' molti infermi, ancorchè di malattie ordinarie; e si applica non meno a disinfettar le robe usuali che appartengono, o di cui si son serviti degl'individui sottoposti a contumacie di rigore, che han sofferto delle malattie in Lazzeretto.

In questi casi si praticano le fumigazioni nitriche o muriatiche, secondo i metodi chimici conosciuti, dopo essersi sospese a delle corde le robbe che si vogliono profumare, e chiuse ermeticamente le stanze che si vogliono disinfettar separatamente, o in cui son riposte le suddette robbe.

88. L'*espurgo* disinfettante per immersione si usa,

Per le monete, facendole gittar dai contumacisti in una vasca piena di aceto, o di spirito di vino, o anche di acqua di mare, che loro si la-

scia in distanza , ed indi dopo pochi minuti facendole da una guardia sanitaria trar fuori del liquido e mettere in commercio.

Per le barche o altri Legni che è prescritto di espurgarsi , facendole bucare al di sotto , ed affondar nel mare , e ritenendovele per un dato numero di giorni , al termine de' quali si possono far rimettere a galla , e riabilitare a pratica.

Per la cera vergine , le spugne , le botti vôte , i sacchi vòti , le vele ed altri attrezzi di bastimento , facendoli rimanere immerse nelle acque del mare per un dato numero di giorni.

Per gli animali a pelo raso , come sono cavalli , neri , bovi ec. ec. , facendoli per più volte tuffare e lavar diligentemente nelle acque del mare , a fin di astergere tutto ciò che di contaminante possono aver sulla di loro pelle. Salvo sempre il caso , in cui oltre al suddetto *espurgo* per immersione , il Supremo Magistrato decida di doversi tener sottoposti i cennati animali ad una riserva contumaciale nelle forme , onde assicurarsi se fra di essi si sviluppi qualche epizootia d' indole grave e contagiosa.

Finalmente per le telerie ed altre materie suscettibili grezze , o manifatturate , e per le biancherie usuali , specialmente che hanno appartenuto a degl' individui ammalati o morti du-

rante la contumacia; facendole immergere nelle acque del mare, o in delle vasche piene di saponata calda o di lissivio, e ritenendovele per un dato numero di giorni.

89. Relativamente alle carte che si prendono da bastimenti altamente sospetti, dee preferirsi l'*espurgo* per immersione nell'aceto o nello spirito di vino all'*espurgo* per profumazione, essendo il primo più proprio a penetrare in tutt'i punti della carta ed operarne la disinfettazione.

In questo caso, allor che trattasi di espurgar delle lettere o de' piccioli plichi senza disugellarli, deve aversi precedentemente la cura d'inciderli in due o tre siti con una lunga forbice o con uno scalpello, onde il liquido più facilmente possa introdursi nella parte interna della carta; e basta l'immersione di pochi minuti per poterli mettere in commercio senza alcun pericolo.

In questo medesimo modo devono espurgarsi i plichi, i quali ancorchè sien giunti su bastimenti soggetti a picciole riserve, vengono diretti riservatamente al Governo, per cui non conviene disugellarli per farne la profumazione.

Quando però i plichi sien voluminosi in modo che l'incisione non può se non riuscire imperfetta, e quindi impedire al liquido di pe-

netrare in tutte le parti della carta, allora i pli-
chi suddetti devono necessariamente aprirsi per
operarsene l'*espurgo*.

90. Quando un Legno sia carico di botti con-
tenenti vino, spirito di vino, olio ec. ec., e i
cerchi di queste botti sien legati con dello spago,
o altre materie filamentose suscettibili, allora lo
spago o le suddette materie attaccate ai cerchi,
devono farsi diligentemente aspergere ed imbe-
vere di aceto, o anche di semplice acqua di ma-
re; ed indi purchè si facciano incatramar tutte
le legature bagnate nel modo anzidetto, le botti
devono reputarsi come espurgate per immersione.

91. L'*espurgo* di separazione si fa segregando
accuratamente da generi di lor natura insuscet-
tibili tutte le materie suscettibili che possono es-
servi frammischiate, o in qualunque modo unite.

Questa specie di *espurgo* si usa principal-
mente per le granaglie, le quali si sbarcano
dai Legni in contumacia nel seguente modo.

Si attacca ad uno de' fianchi del bastimento
un grosso canale di legno intersecato di reti di
ferro filato, e di là si fa cadere il grano in delle
sottoposte barchette, acciò passando per le ma-
glie delle reti, vi si spogli di tutt'i fili, sterpi

ed altre materie suscettibili che naturalmente vi son mischiate. Una guardia sanitaria deve esser situata presso il canale, a fin di accogliere con delle lunghe mollette di ferro, o altro simile istrumento uncinato, tutto ciò che si arresta presso alle suddette reti di ferro, o che vi scappa unitamente al grano, e che dev'esser dato alle fiamme o affondato nel mare.

Lo stesso metodo di *espurgo* si applica ai legumi, al caffè, al cacao, alla vallonea, al pepe, ed altri simili oggetti.

92. L'*espurgo* di separazione si opera anche su i tabacchi in foglia, che vengono legati a mazzetti con dello spago, o altre legature di pelo, non meno che su tutti gli oggetti insuscettibili, che vengono involti e uniti a carte, tele, fili, o altre materie suscettibili.

93. Sarà in libertà degl'interessati di domandare che taluni generi, per non farli restar danneggiati cogli *espurghi* di disinfettazione o di separazione, sien piuttosto assoggettati all'*espurgo* di cimento.

I Supremi Magistrati rispettivi ammetteranno o rigetteranno la domanda secondo la natura de' casi e delle circostanze.

94. In generale tutti gl'insuscettibili depurat delle materie suscettibili per mezzo dell'*espurgo* di separazione, e tutt' i suscettibili su i quali siasi operate l'*espurgo* di disinfettazione, possono mettersi immediatamente in libero commercio, ancorchè duri tuttavia la contumacia degl'individui del bastimento da cui detti generi sono stati sbarcati.

95. L'*espurgo* di cimento si fa con immischiare nella contumacia uno o più individui addetti alla deputazione di salute, e metterli a contatto coi generi che si vogliono spurgare.

Quest'individui prendono allora il nome di *espurgatori*.

96. Gli *espurgatori* devono rimuovere e maneggiar continuamente per un dato numero di giorni i suddetti generi, trasportandoli da un punto all'altro del magazzino, in cui sono riposti.

Trattandosi di lane, cottoni, seterie, picciole pelli, ed altri oggetti che vengono chiusi in balle, l'*espurgatore* deve scuocer la palla da un lato fino a che giunga a poter introdurre le sue braccia ignude presso al centro dell'involto e mettersi a contatto. Alla metà del periodo stabilito, l'*espurgatore* ricucendo il lato aperto della palla,

e volgendola dal lato opposto, dee farvi una simile apertura per introdurvi le braccia ignude, e mettersi come sopra a contatto.

Trattandosi di panni, telerie, feltri ed altre simili manifatture a pezze, che vengono egualmente rinchiusse in balle, l'*espurgatore* dee sciogliere interamente la balla per cacciarne fuorile pezze, esporle all'aria nei magazzini del Lazzeretto, e maneggiarle e rimoverle continuamente da un sito all'altro.

Nello stesso modo si espurgano i cappelli, le piume, i nastri, ed altri simili lavori dopo averli tratti dai loro involti; non meno che i libri, le pergamene, le carte, che gl'interessati non vogliono far sottoporre ad un *espurgo* di disinfezione.

97. Nell'*espurgo* di cimento l'esperimento comincia a decorrere dal giorno, in cui è terminata interamente l'apertura delle balle, o altre specie d'involti, nel modo indicato nell'articolo precedente.

Allor che le operazioni di *espurgo* son cominciate, debbono portarsi al loro termine senza alcuna interruzione.

98. Il numero de' giorni assegnato all' *espurgo* di cimento deve esser sempre maggiore del numero de' giorni che si assegnano per la *contumacia* degl' individui del bastimento, su cui sono stati trasportati i generi che si assoggettano al suddetto *espurgo*.

99. E' vietato di portare alcuna diminuzione sul numero de' giorni assegnati all' *espurgo* di cimento, i quali devono terminare interamente per intendersi compiuto regolarmente l' *espurgo*.

C A P O IV.

Della pratica.

100. La *pratica* è la libera comunicazione a cui si ammettono i bastimenti e loro carichi, quando per le condizioni del loro approdo non van soggetti ad alcuna specie di trattamento sanitario, o quando sia regolarmente compiuto quello che per disposizione generale o particolare fu loro da prima applicato.

101. Niun bastimento dee considerarsi in *pratica*, se non dopo che è stato dichiarato formalmente tale dai deputati di salute corrispondenti,

ad eccezione delle barche da pesca e da picciolo traffico, di cui si parla nell'articolo 26. del presente Regolamento.

102. I bastimenti che provengono da luogo *libero* con *patente* libera e regolare, si ammettono a *pratica* nell'atto stesso in cui sono riconosciute le favorevoli condizioni del loro approdo.

103. I bastimenti che han già consumata una *contumacia* di navigazione, si ammettono a *pratica*, precedente la visita del medico sanitario, dalla quale si rilevi che gl'individui imbarcati sul bastimento, e mantenuti tuttavia di giusto numero, godono tutti della più perfetta salute.

Questa disposizione è applicabile ai bastimenti, che quantunque soggetti a *contumacia* locale, o sono approdati vòti, o pure han fatto regolarmente la discarica de' suscettibili in Lazzeretto, o quella degl'insuscettibili sotto *contumacia*, ed han percorso il periodo del loro esperimento, dopo aver ricevuto la visita delle guardie sanitarie, secondo il disposto nell'articolo 36. del presente Regolamento.

Se nella suddetta visita delle guardie qualche genere suscettibile si fosse rinvenuto, dee sospendersi la *pratica* al bastimento, non poten-

do esso considerarsi di aver esaurito il periodo di esperimento che gli fu imposto.

104. Gl'individui che han consumata la loro *contumacia* nei recinti del Lazzeretto, si ammettono a *pratica* dopo la visita del medico, nel modo indicato nell' articolo precedente.

I generi su i quali si è operato l' *espurgo di cimento*, si ammettono a *pratica* dopo che il medico ha fatto la medesima visita agli espurgatori, o altri individui che sieno stati a contatto coi generi medesimi.

105. I Deputati di salute devono stendere un atto della *pratica* accordata ad una imbarcazione qualunque, segnando in esso l' ora ed il giorno in cui la *pratica* si è data, e facendovi menzione di essersi precedentemente adempito a tutte le disposizioni generali richieste dal presente Regolamento, o particolarmente prescritte dalle Autorità Superiori, e di non esservi alcun sinistro emergente da dar motivo a qualche misura sospensiva.

*Misure straordinarie per gli accidenti di peste
ne' Lazzeretti di osservazione.*

106. Quando in un Lazzeretto di osservazione si sviluppi qualche accidente di peste, il primo incarico de' deputati di salute è quello di accrescere la custodia del Lazzeretto, organizzandola in forma di cordone, ed invitando le Autorità amministrative e militari del comune a prestar braccio forte e tutta la possibile cooperazione in un oggetto di servizio straordinario di pubblico interesse.

107. Assicurata la custodia del Lazzeretto nel modo indicato nell' articolo precedente, debbono esaurirsi tutt' i mezzi possibili per inviar sollecitamente i contumacisti in un estero Lazzeretto a peste, facendoli imbarcare coi loro soli generi usuali, o sul medesimo bastimento col quale approdaron, qualora esso sia tuttora nel porto, o su di una barca qualunque appositamente noleggiata, la quale provveduta de' viveri necessarii, dee farsi accompagnare da un'altra barca armata, diretta da una guardia sanitaria, onde fra di esse non accada la menoma comunicazione di contatto.

Quest'imbarco deve eseguirsi sotto le più rigorose riserve sanitarie, in mezzo ad una fila di guardie armate, che in competente distanza facciano ala ai contumacisti, impediscano l'affollamento ed il disordine, e curino sopra tutto che pel luogo ove i detti contumacisti passano per imbarcarsi, non vi sia alcuna materia suscettibile, che possa rimaner contaminata dal loro contatto.

Eseguito l'imbarco, il tratto di strada per cui i contumacisti son passati, deve esser diligentemente spazzato, e data alle fiamme l'immondezza raccolta. Il Lazzeretto rimasto vòto deve esser sottoposto ad *espurgo* straordinario nel modo che sarà indicato in seguito.

108. Quando o per la natura de' casi che non possono prevedersi, o per le circostanze di talune particolari stagioni e località, i Supremi Magistrati di salute corrispondenti, sulle ragionate rimostranze delle Autorità locali, riconoscano assolutamente inesequibile o pericoloso l'imbarco e rifiuto de' contumacisti, tra i quali si è manifestato il contagio nei recinti del Lazzeretto, debbono allora mettersi prontamente in esecuzione le misure straordinarie espresse nei seguenti articoli.

109. Alla distanza di 30. passi dal Lazzeretto dee scavarsi in giro un fossato della profondità e larghezza di sei palmi. Esso non deve avere che un solo passaggio fatto di tavole, a guisa di ponte levatojo, nella stessa linea e direzione della porta del Lazzeretto. Il ponte non deve abbassarsi se non quando vi è bisogno d'introdurre in Lazzeretto de' comestibili, e tutt'altro che possa occorrere ai contumacisti.

110. Alla distanza di dieci passi dal fossato, di cui si parla nell'articolo precedente, deve cavarsi in giro un solco di demarcazione a fin di situarvi il cordone di custodia.

In quel punto del solco che corrisponde al passaggio del fossato, deve stabilirsi un picchetto di guardia fissa, ed una barracca per le Autorità sanitarie e militari.

111. Le sentinelle del cordone devono essere a poca distanza l'una dall'altra. Esse non devono mai passare il solco, ove si trovano stabilite, per appressarsi al fossato; e devono far fuoco su qualunque animale da peli o da piume che sorpassasse il fossato dall'interno del Lazzeretto in fuori, ed al contrario.

112. Le sentinelle non devono permettere che alcun individuo dalla parte della città o delle vicine campagne si appressi per un tiro di fucile alla linea del cordone, all'infuori di coloro che sono addetti al servizio.

Le guardie sanitarie porteranno allora un segno, onde non esser comprese nel divieto.

113. Se qualche contumacista del Lazzeretto ardisse di appressarsi al fossato, sarà avvertito dalla sentinella di allontanarsi; e se malgrado un tale avviso osasse di saltare il fossato per inoltrarsi fino al solco del cordone, se gli dovrà al momento tirar sopra col fucile.

114. In tempo di notte debbono esservi da passo in passo sulla linea del cordone de' fuochi o delle fiaccole per tener avvertite le sentinelle del loro dovere.

115. Allor che le Autorità sanitarie han bisogno di parlare a qualcuno de' contumacisti, lo faranno appressare al bordo del fossato che guarda il Lazzeretto. Le lettere che qualche contumacista cerchi d'inviare ai suoi corrispondenti, devono riceversi colle regole conosciute, e farsi

espurgare non altrimenti che per immersione nell'aceto o nello spirito di vino.

116. I contumacisti che sono in Lazzeretto devono esser soccorsi con tutt' i mezzi che l'umanità reclama in lor favore.

Quelli su i quali si è già sviluppato il contagio, debbono separarsi da quelli che mostrano tuttavia di conservarsi sani, applicando agl' infermi i metodi curativi che l'arte medica prescrive in simili casi, e tenendo i sani in osservazione in luogo segregato e distinto per non esporli ad infettarsi.

Se il Lazzeretto è troppo angusto, e non offre delle comode divisioni per il distinto trattamento de' contumacisti, vi si dee supplire con delle barracche, ed altre simili separazioni artificiali, da costruirsi alla meglio in faccia ai muri laterali del Lazzeretto.

117. I generi suscettibili non usuali che possano trovarsi introdotti in Lazzeretto, appartenenti al Legno fra i di cui individui si è sviluppato il contagio, debbono farsi trasportare colle più strette riserve innanzi allo spiazzato del Lazzeretto, e darsi tutti immediatamente alle fiamme.

Se qualche guardia sanitaria fosse già pre-

cedentemente stata immischiata con questi generi per operarne l'*espurgo*, essa deve esser sottoposta al medesimo rigoroso trattamento di tutti gli altri individui, fra i quali si manifestò il contagio.

118. Il Capitano del Lazzeretto, o qualunque altro agente sanitario in sua vece, assistito da un medico o chirurgo sanitario, da un infermiere e da un dato numero di guardie, dee vegliare a mantenere il buon ordine dello stabilimento, ed a farvi eseguire i regolamenti.

Essi dimoreranno tutti in luogo distinto e separato dai contumacisti: ma debbono rimanere entro i recinti del fossato, e considerarsi come sottoposti essi medesimi ad una contumacia di osservazione.

119. Allor che gl'impiegati di sanità indicati nell'articolo precedente son di visita o di servizio fuori il sito destinato alla loro dimora, devono esser coverti di una sopravveste di taffetà incerata, con cappuccio, maschera e pantaloni della medesima robba. Essi saran calzati di zoccoli di legno, e non si permetteranno mai di toccar nè gl'infermi, nè le loro robbe, nè i loro letti, nè qualunque altro contumacista. A quest'oggetto

porteranno sempre in mano un bastone con punta di ferro uncinato, ad oggetto di scovrir gli ammalati quando occorre di osservarli, e far sì che niuno se li avvicini. L'infermiere e le guardie di servizio avranno in vece del bastone, delle lunghe mollette di ferro, onde somministrare agl'infermi i cibi e i medicamenti prescritti, e raccogliere per terra gli stracci, i fili, le carte, e darli immediatamente alle fiamme.

120. Gl'impiegati sanitarii del Lazzeretto, prima e dopo le visite che più volte al giorno faranno ai contumacisti, debbono lavarsi le mani ed il viso con acqua mista ad aceto antisettico, e replicar queste lozioni frequentemente.

E' loro espressamente vietato di coricarsi a due nel medesimo letto, dovendosi evitare al più possibile i mezzi di contatto.

121. Tutte le sale abitate del Lazzeretto, non esclusa quella in cui dimorano gl'impiegati sanitarii, devono profumarsi ogni mattina con delle fumigazioni nitriche di preferenza alle muriatiche, essendo più adattate alla circostanza e meno incomode alla respirazione.

Nelle ore pomeridiane devono aspergersi i pavimenti di aceto antisettico.

122. Se un infermo viene a morte, devono darsi subito alle fiamme tutte le sue robbe usuali, non escluso il letto su cui è giaciuto. Il cadavere preso con degli uncini di ferro, e trasportato in una bara a lunghe maniche, dee farsi seppellir nudo nel modo indicato nell' articolo 80. del presente Regolamento.

125. Le circostanze straordinarie, di cui è questione in questo capitolo, esigono imperiosamente che i deputati di salute si tengano istruiti di tutte le misure di trattamento sanitario contenute negli articoli 109. a 122., e col concorso delle altre autorità del comune, e col braccio dell'Intendente della provincia o valle, ne dispongano subito l'adempimento, dovendosi cominciare sempre da quelle per opporre un primo argine alla diffusione del morbo. I Supremi Magistrati di salute corrispondenti potranno aggiungerne delle altre, e dovranno in seguito dirigere la continuazione del trattamento suddetto, prescrivendo tutto ciò che col parere delle loro facoltà mediche saranno per credere opportuno, ed applicando con de' maggiori sviluppi le seguenti regole generali, di cui anche conviene tener precedentemente istruite le Autorità chiamate ad eseguirle.

124. Se un infermo ha la fortuna di guarirsi, se gli debbono far recidere da lui medesimo i capelli ed i peli di tutte le parti del corpo, eccetto il ciglio ed il sopracciglio. Indi si dee far passare in una sala di convalescenza, ed ivi obbligare a lavarsi diligentemente con un bagno tepido. Dopo uscito dal bagno e prosciugato, se gli dee dar dell'olio tepido, acciò se ne unga per tutta la superficie del corpo, compresa la faccia e la testa. Finalmente dee farsi vestire con degli abiti nuovi, e rimaner colà in osservazione per 40. giorni, separatamente da quei che han continuato sempre a conservarsi sani.

125. Se per lo spazio di 40. giorni non vi sia stato alcun accidente di peste fra i contumacisti tenuti separatamente in osservazione, essi devono farsi bagnare, unger d'olio, e vestirsi a nuovo, nel modo indicato nell'articolo precedente.

Dopo questa operazione, dee cominciar per essi un altro esperimento di 40. giorni, terminato il quale senza alcun sinistro emergente, possono farsi mischiare coi convalescenti, che abbiano anche regolarmente terminati i loro 40. giorni di esperimento, e rimaner sottoposti insieme ad un altro periodo di riserve, in luogo

distinto da quello in cui avranno sin allora dimorato.

Durante quest'ultima riserva, le sale del Lazzeretto già sgombrate dai diversi contumaci-
sti, devono sottoporsi ad un espurgo generale nel modo che vien indicato nei seguenti articoli.

126. Tutt' i mobili, i letti e le biancherie che si rinven-
gono nella sala degl' infermi, tranne le supellettili di vetro, di metallo, o di legno assoluto, devono prendersi con degli uncini di ferro, trasportarsi innanzi allo spiazzato del Lazzeretto, e darsi immediatamente alle fiamme. Van soggette a questa misura anche le tele o incartate che possano mai rivestir la soffitta. Indi con delle scope, devono pulirsi i pavimenti e le pareti, e darsi diligentemente alle fiamme tutte le immondezze che se ne saranno raccolte. Gli utensili metallici, o di assoluto legno, devono, insieme colle porte e le vetrate, lavarsi due volte con saponata calda, badandosi a staccarne l'untume e la polvere, non che a distrugger gl' insetti che possano esservi annidati.

Debbono farsi in seguito imbiancar le pareti e le scale, se ve ne sono, tre volte con acqua di calce, e raschiare e stropicciare i pavimenti

con piccola quantità di arena o di segatura di legno bagnata. I residui di questa lavatura debbono farsi interrare.

Quando la sala è bene asciugata, deve assoggettarsi per tre giorni a delle abbondanti fumigazioni di gas acido muriatico ossigenato, tenendosene ben chiuse le porte. Scorso questo termine, la sala deve riaprirsi, tenersi esposta per 15. giorni consecutivi alla corrente dell'aria, dell'umidità e della luce, e farvisi bruciar finalmente una certa quantità di zolfo, di polvere da schioppo, e di minutaglie di pece.

127. Le sale di osservazione e di convalescenza devono esser sottoposte alle medesime imbiancature, lavature, e suffumigi, indicati per la sala degl'infermi. Se non che i letti, le biancherie, ed altri mobili di simil natura, in vece di esser bruciati, devono esser sottoposti allo *sciorino* al sole per tre giorni, ed indi lavati con saponata calda e lissivio.

Tutto il recinto del Lazzeretto, compreso nel giro del fossato, dee farsi egualmente spazzare, e dar diligentemente alle fiamme tutta l'immondezza, che se ne avrà potuto raccogliere.

128. Verso la metà dell' ultima riserva tutt' i contumacisti ed altri individui del Lazzeretto, compresi gl' impiegati sanitarii, devono lavarsi un' altra volta generalmente con de' bagni caldi, ungersi d' olio tepido tutte le parti del corpo, e vestirsi di biancherie e di abiti ripuliti, facendo sottoporre a delle corrispondenti lavature le biancherie e gli abiti che si torranno allora da dosso.

Terminata l' ultima riserva senza alcun equivoco incidente, saranno appianati il solco ed il fossato, abolite le misure, e riabilitato a pratica tutto il Lazzeretto.

T I T O L O IV.

DEGLI SBARCHI FURTIVI, E DEL LORO TRATTAMENTO SANITARIO.

129. Trovandosi per legge stabiliti de' posti di servizio sanitario lungo tutte le marine del regno, vien caratterizzata di sbarco furtivo, eseguito in frode della legge, ogni operazione, che si fa da una barca o bastimento qualunque, in luogo diverso da quello ove i posti sanitarii sono stabiliti, e senza l' intervento e la personale assistenza delle Autorità sanitarie corrispondenti.

Formando gli sbarchi furtivi una eccezione alla regola generale degli approdi, vi si devono per la garentia della salute pubblica applicar le disposizioni indicate nei seguenti articoli, indipendentemente dalle pene dovute ai loro autori.

130. Appena giugne a notizia de' deputati di salute di essersi tentato uno sbarco furtivo in qualche punto della marina di loro giurisdizione, essi devono immediatamente avvisarne gli agenti della dogana, ed accorrere uniti a farne la sorpresa.

131. Quando le persone, che han tentato, eseguito, o dato mano allo sbarco furtivo, sien tuttora sulla marina, i deputati devono in nome della legge dichiararli tutti in *contumacia*, e prender da essi un rigoroso *costituto* individuale per conoscer le condizioni dell'approdo del Legno, donde fu eseguito il disbarco.

Assicurata col *costituto*, per quanto è possibile, la verità de' fatti, i deputati devono far imbarcare i contumacisti coi loro generi, o sulla medesima barca, donde son discesi, qualora questa si trovi tuttavia sul lido, o su di una barca appositamente noleggiata, ed inviarli sotto la scorta di un'altra barca armata presso quell'offi-

cio sanitario, sia di propria, sia d'altrui competenza, ove a termini del disposto negli articoli 164. e 165. del presente Regolamento, avrebbe solamente potuto esser ricevuta la suddetta imbarcazione, nel caso che vi fosse regolarmente approdata.

Le persone che da terra si sieno immischiate ed abbiano avuto contatto cogl'individui o cogli oggetti sbarcati furtivamente, debbono restar con essi in *contumacia*, e correre il medesimo destino.

132. Ancorchè i deputati, dopo aver dichiarata la *contumacia* degl'individui sorpresi, a termini del disposto nell'articolo precedente, si accorgano per mezzo del *costituto*, o di altri indizii che debbono accuratamente rintracciare, che lo sbarco furtivo fu eseguito da un Legno non soggetto ad alcuna riserva sanitaria, pur tuttavia essi debbono ritenere gl'individui suddetti in *contumacia*, unitamente ai generi loro appartenenti, ed attendere dagli ordini dei Soprintendenti generali di salute rispettivi la decisione di ciò che convenga farsi sul loro conto.

133. Quando sulla marina si trovino solamente de' generi, come abbandonati dalle persone,

che per non farsi sorprendere han potuto darsi alla fuga, i deputati devono pria d'ogni altro assicurarsi, se detti generi sono insuscettibili, o pur suscettibili.

Nel primo caso, devono ammetterli a pratica, e consegnarli agli agenti della dogana, i quali ne risponderanno a chi di dritto.

Nel secondo caso, dovendo considerarsi i generi come sospetti, perchè d'ignota provenienza, i deputati devono farli trasportar per mare al più prossimo luogo di Lazzeretto, affinchè sieno ivi assoggettati al trattamento sanitario corrispondente.

I deputati non devono tralasciare in quest'incontro d'indagar diligentemente, e di raccogliere tutti gl'indizii possibili per sapere dove abbian potuto ricoverarsi gl'individui che hanno eseguito a dato mano allo sbarco clandestino, a fin di potersi sottoporre a tutte quelle precauzioni che i regolamenti prescrivono per la garentia della salute pubblica.

154. Quando gli oggetti o gl'individui furtivamente sbarcati non sono più sulla marina, essendo già stati introdotti dentro terra, allora se il luogo, dove se ne fa la sorpresa è poco distante dal mare, i deputati devono far passare colle dovute regole sanitarie gli oggetti ed individui in-

dicati fin presso al lido, ed applicar loro le disposizioni contenute ne' precedenti articoli.

Qualora il luogo della sorpresa sia molto distante dal mare, i deputati devono tener ivi ristretti e vigilati i contumacisti coi loro generi, ed attendere gli ordini dei rispettivi Soprintendenti generali di salute per le norme da osservarsi nella circostanza.

135. Nei casi di sbarco furtivo, i deputati di salute corrispondenti devono compilar sempre un distinto processo verbale, invitando gli agenti della dogana a concorrervi colle loro firme, e descrivendo in esso i generi e le persone che sono state sorprese, una con tutt'i fatti che possono avervi rapporto.

136. Gli autori di uno sbarco furtivo, e loro complici, devono sempre, dopo lo sconto delle riserve sanitarie, rimanere custoditi nel luogo medesimo ove sono stati situati, o in qualunque altro luogo che si creda più conveniente, per il giudizio da aprirsi contro di essi come infrattori delle leggi e delle discipline di salute pubblica.

137. E' proibito agli agenti della dogana, alla gendarmeria, ed a qualunque altra pubblica autorità, non meno che a de' semplici particolari, di mettersi a contatto con generi o persone furtivamente sbarcate, anche sotto la veduta di assicurare la flagranza del delitto.

Quando uno sbarco furtivo giunga prima a notizia di qualcuno de' suddetti funzionarii, essi devono custodire in competente distanza il corpo del delitto una cogli autori o complici del delitto medesimo, ed invitare i deputati di salute più vicini, ai quali compete di regolar le operazioni secondo le cautele sanitarie peschritte dai Regolamenti.

138. Nei casi di sbarco furtivo, tutt' i dritti e spese sanitarie, a norma delle tariffe, devono esser prelevati dal valore de' generi sorpresi, allor che questi sono per consegnarsi a chi di dritto.

TITOLO V.

DE' NAUFRAGI E DEL LORO TRATTAMENTO
SANITARIO.

139. Accadendo il naufragio di qualche Legno, il primo incarico de' deputati di salute corrispondenti è quello di occorrere sul luogo con una competente forza pubblica, ch'essi debbono chiedere alle autorità municipali, militari e doganali del comune, onde custodire colle dovute riserve il Legno naufragato, ed evitare che alcuno vi si ponga a contatto.

140. Se il Legno ha tuttavia degl'individui a bordo, i deputati devono farsi consegnare colle solite cautele la *patente*, e altre carte di navigazione, ad oggetto di assicurarsi delle condizioni del suo approdo.

Quando le carte suddette sien tutte perdute nel naufragio, vi si dee supplire con un rigoroso separato *costituto* da prendersi da tutti gl'individui dell'equipaggio che si son salvati.

141. Se dalle carte, dal *costituto*, o da altri sicuri indizii si rilevi che il Legno naufragato proviene da luogo *libero*, senza alcuna equivoca

circostanza di navigazione , i deputati devono ammetterlo immediatamente a pratica nel modo indicato nel cap. 4. del titolo terzo , onde i naufraghi possano trovar da loro medesimi il modo di salvare gli avanzi del naufragio.

142. Se si riconosce che il Legno naufragato proviene da luogo *sospeso* o *sospetto* , o che merita una *contumacia* di rigore per delle circostanze di navigazione , esso deve esser sottoposto alle riserve prescritte nei capitoli 2. e 3. del titolo terzo.

In questo caso devono farsi immischiare nella *contumacia* una o più guardie sanitarie , che ajutino a trarre fuori del Legno i generi che possano non essersi perduti , ed a raccogliarli tutti in un sito , onde mettersi in pratica colle cautele conosciute , se sono insuscettibili , o sottoporsi ad *espurgo* se sono suscettibili , secondo le particolari indicazioni che saran dettate dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti , cui si chiederanno per gli organi regolari i provvedimenti opportuni.

143. Se si riconosce che il Legno naufragato proviene da luogo *infetto* , o è esso medesimo

attualmente infetto, convien pria d'ogni altro assicurarsi per mezzo de' periti, se trabalzando su di un'altra barca, appositamente noleggiata, i generi di cui può esser carico, ad oggetto di alleggerirlo, possa farsi riattare senza rischio ed in breve tempo dal suo medesimo equipaggio.

Nel caso affermativo, si devono esaurir tutt'i mezzi per renderlo un'altra volta atto alla navigazione, onde rimbarcato l'equipaggio, ed i generi, se ne abbia, e provveduto di viveri, possa inviarsi sotto sicura scorta in un estero Lazzeretto a peste.

Nel caso negativo, debbono inviarsi scortati in un estero Lazzeretto a peste i generi e l'equipaggio, trabalzati come sopra dal medesimo equipaggio su di un'altra barca; ed il Legno arrenato dee spurgarsi per immersione nell'acqua del mare, o pure bruciarsi, quando l'operazione dell'*espurgo* riuscisse impossibile o pericolosa.

144. Ne' casi preveduti dai due articoli antecedenti, oltre alla rigorosa custodia del sito ove è avvenuto il naufragio, deve anche farsi vigilare da un cordone sanitario tutta la circostante marina, affinchè venendo cacciato fuori dal mare degli oggetti appartenenti al Legno naufragato,

niuno vi si ponga a contatto , e vadano essi soggetti al trattamento sanitario medesimo che si è imposto al Legno.

145. I deputati di salute debbono prestar tutt' i soccorsi che l' umanità reclama in favore di una imbarcazione naufragata , che non possa mettersi immediatamente a *pratica*.

146. Se il naufragio è avvenuto in un sito molto distante dal Lazzeretto , dee trovarsi il modo più facile da ricovrare i naufraghi, facendosi, in mancanza di altra abitazione , costruir ivi delle barracche di legname , qualora essi devono andar sottoposti a contumacia *locale* , o delle semplici tende di tela , qualora debbono sottoporsi a contumacia di *navigazione*.

In ogni modo però il sito dove i naufraghi si raccolgono , dee considerarsi come un Lazzeretto provvisorio, ed esser nello stesso modo trattato e custodito.

147. Le disposizioni indicate di sopra pei casi di naufragio , sono tutte strettamente applicabili ai Legni che avesser la disgrazia di dare a secco.

148. Nei giorni di burrasca, ogni Deputazione di salute deve star vigilante, ed informarsi se in qualche punto della marina di sua giurisdizione sia avvenuta qualche disgrazia di naufragio o di arrenamento, ad oggetto di accorrervi ed esercitarvi il proprio incarico.

T I T O L O VI.

DELLE COSE CHE SON GITTATE A LIDO DALLE ONDE, E DEL LORO TRATTAMENTO SANI- TARIO,

149. Giugnendo a notizia de' deputati di salute che il mare abbia gittato a lido qualche oggetto, debbono immediatamente accorrervi, onde prenderne conoscenza oculare, mettervi una guardia di custodia, ed applicarvi il trattamento sanitario, a norma di ciò che viene indicato ne' seguenti articoli.

150. Se i generi gittati a lido dalle onde sono *insuscettibili*, devono ammettersi immediatamente a *pratica*, e conservarsi nell'ufficio della Deputazione, o darsi in deposito a persona idonea,

onde restituirsi a chi potesse reclamarne in seguito la proprietà.

Se sono suscettibili, e nel tempo stesso d'ignota origine, debbono darsi immediatamente alle fiamme, evitando che alcuno vi abbia la menoma comunicazione di contatto.

Quest'ultima disposizione è applicabile anche al caso, in cui sia gittato fuori dalle onde un bastimento d'ignota provenienza.

151. Se l'oggetto gittato al lido dal mare sia qualche barchetta o palischermo abbandonato dal suo equipaggio per qualsivoglia causa, e sfornito d'attrezzi ed altre materie suscettibili, esso deve espurgarsi per immersione in acqua di mare, ed indi consegnarsi agli agenti della real marina, perchè sia dai medesimi conservato, e restituito a chi potesse in seguito reclamarne la proprietà.

152. Se il mare abbia cacciato a lido qualche cadavere umano di persona ignota, i deputati debbono farne praticar la visita dal medico, ed indi farlo seppellir secondo le norme prescritte nell'articolo 80. del presente Regolamento.

Se poi si riconoscesse che il cadavere appartiene a qualche individuo in pratica, se gli dee

far dar sepoltura ne' cimiteri ordinarii senz'alcuna riserva.

Nell' uno e nell' altro caso però i deputati non debbono trascurare di darne immediatamente parte agli agenti di polizia del comune, onde questi possano far la ricognizione del cadavere in disimpegno de' loro particolari incarichi.

153. I deputati di salute debbono stendere un circostanziato processo verbale delle operazioni da essi fatte relativamente a degli oggetti gittati a lido dalle onde.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUON ORDINE DEL SERVIZIO PRESSO LE DEPUTAZIONI DI SALUTE.

154. Alle regole generali di servizio sanitario marittimo, espresse nei titoli precedenti, devono aggiugnersi le seguenti regole particolari, le quali determinando più specificatamente i doveri ed i modi di condotta di ciascun impiegato addetto alle deputazioni, riuniscono sotto alcuni punti di veduta principali tutti gli ordini di questo interes-

sante ramo di servizio pubblico, e ne rendono ne' varii casi più facile e più sicuro l'adempimento.

C A P O I.

Dei deputati di salute.

155. I deputati di salute devono attendere al loro impiego con la massima energia ed assiduità, rendendosi in ogni giorno immancabilmente all'ufficio sanitario di lor competenza, a fin di prender conto di tutto ciò che possa avere il menomo rapporto coi gelosi incarichi che sono loro affidati.

E' loro espressamente vietato di farsi mai sostituire da alcuno sotto qualunque pretesto, dovendo considerarsi il loro impiego come una delegazione strettamente attaccata alla persona, che essi non possono di propria autorità suddelegare in tutto o in parte a chicchessia.

156. All'entrar di un bastimento in un dato porto, il primo incarico de' deputati di salute è quello di recarsi immediatamente ad incontrarlo, e non potendo ciò eseguirsi, di far venire il Capitano o Padrone alla Spiaggia prossima all'offi-

cio sanitario , ad oggetto di conoscere le condizioni particolari del suo approdo.

I deputati di prima classe si faranno in ciò assister sempre dal Cancelliere.

157. I deputati debbono avvanzar delle prime domande generali al Capitano o Padrone del Legno , senza fargli metter piede a terra , onde scorgere se le condizioni del suo approdo non sien tali da farlo andar soggetto a *rifiuto* ; nel qual caso , senza permettersi la menoma operazione , debbono attenersi al prescritto negli articoli 45. , 46. e 47. del presente Regolamento.

158. Allor che dalle prime domande generali i deputati si sono accorti di non esservi caso a rifiuto , debbono farsi consegnar la *patente* colle cautele sanitarie , a fin di osservare le dichiarazioni che vi sono espresse , e l'autenticità e regolarità di cui è rivestita. Indi debbono prendere il *costituto* , ed adempiere alle visite ne' modi e ne' casi richiesti dal presente Regolamento.

159. Quando dal complesso degli atti indicati nell' articolo precedente i deputati si assicurano che il Legno approdato non va soggetto ad alcu-

na riserva sanitaria, debbono accordarli immediatamente la pratica, a termini del disposto nell'artic. 102. del presente Regolamento.

I deputati devono star vigilanti nell'applicar questa disposizione alle navi di alto bordo, o di vela quadra, le quali facendo un'alta navigazione, possono più facilmente aver avuto degl'incontri con Legni del Levante, ed esservisi posti a contatto. E le deputazioni stabilite nel golfo di Napoli e nel distretto di Palermo devono sempre, per la loro vicinanza al luogo ove risiedono i Soprintendenti generali, sospendere la pratica alle suddette navi, e provocar dai Soprintendenti medesimi gli analoghi provvedimenti.

160. Quando per qualcuna delle circostanze indicate nell'artic. 50. del presente Regolamento, i deputati veggono che il Legno approdato va soggetto a delle riserve, debbono dichiararlo in *contumacia*, ed assegnarvi una o più guardie di custodia, che ne vigilino le operazioni e i movimenti.

161. Sino a che i deputati non han compiutamente esaurite le prime operazioni sanitarie indicate nei cinque precedenti articoli, è vietato a qualunque individuo, sia privato, sia rivestito di

pubblico impiego, e specialmente agli agenti consolari delle nazioni estere, ai raccomandatarii de' Legni, negozianti, sensali ed interpreti, di recarsi a parlar coi Capitani o Padroni, o altri individui appartenenti ai Legni medesimi, qualunque possa esserne l'oggetto.

Ai soli agenti della dogana può permettersi di esser presenti alle suddette prime operazioni de' deputati di salute, non per mischiarsi o farvi delle operazioni contemporanee, ma per trovarsi i primi ad esercitare i loro incarichi finanziari, subito dopo che i deputati hanno adempito ai loro disimpegni sanitari.

162. Il divieto espresso nel precedente articolo è reciproco anche pei Capitani o Padroni di bastimenti. Essi non devono permettersi di parlar con alcuno, nè di far la menoma operazione, senza la precedente ricognizione de' deputati di salute, ai quali devono presentarsi esclusivamente al loro appressarsi in un porto. Sopra tutto è loro strettamente proibito di aver comunicazione con delle barche da pesca che possono incontrar nella rada, covrendosi sotto il facile pretesto di comprar del pesce.

163. I bastimenti che non van soggetti ad alcuna specie di riserva, o che van soggetti ad una semplice contumacia di *navigazione*, possono esser ricevuti in tutte le deputazioni di salute, qualunque sia la classe alla quale esse appartengono; salve sempre le limitazioni che su quest'oggetto possono prescriversi per de' riguardi finanziari.

164. I bastimenti che van soggetti a contumacia *locale*, e portano generi suscettibili, non possono essere altrove ricevuti che nelle deputazioni di prima e di seconda classe.

In questo caso, allor che i deputati dichiarano la contumacia del Legno, a termini di ciò che è prescritto nell'articolo 160. di questo titolo, possono contemporaneamente permettere la discarica de' suscettibili in Lazzeretto per farvi cominciare l'*espurgo*. Ma tanto la discarica, quanto lo sballamento de' generi, allor che vi ha luogo, dee farsi per ordine dei deputati, e colla loro personale assistenza.

I Supremi Magistrati di salute corrispondenti possono permettere, ove le circostanze lo esigano, che bastimenti soggetti a contumacia *locale*, i quali approdano vòti o con soli generi insuscettibili, sieno ricevuti anche presso qualche depu-

tazione ~~che non sia~~ di prima o di seconda classe.

165. Dopo che i deputati han dichiarato un bastimento in *contumacia*, e ne' casi preveduti dall' articolo precedente han già disposto di eseguirsi l' introduzione de' generi in Lazzeretto, debbono riunire la *patente*, il *costituto* e gli atti di visita, ed accompagnati da una loro relazione, mandarli originalmente ai rispettivi Soprintendenti generali di salute, da cui devono attendere gli ordini corrispondenti per l' assegnazione della durata della *contumacia* e dell' *espurgo*, e per ogni altra riserva che i Supremi Magistrati crederanno di dover imporre secondo i casi straordinarii degli approdi.

Una simile relazione, con tutte le carte che è possibile di raccogliere, devono egualmente i deputati inviare ai Soprintendenti generali nei casi di naufragi, di arrenamenti, e di sbarchi furtivi, de' quali si parla ne' titoli quarto e quinto del presente Regolamento.

166. Per le deputazioni di prima e di seconda classe, le disposizioni contenute nel precedente articolo restano modificate nel seguente modo.

1. Le deputazioni di prima classe, sono abili-

tate ad assegnar da se medesime la durata a quelle *contumacie* ed a quegli *espurghi* che si trovano già precedentemente determinati in via di disposizione generale dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti. Quindi esse non debbono inviar volta per volta ai Soprintendenti generali rispettivi le carte di cui si parla nell'art. antecedente, bastando di dare indicazione delle misure adottate nel rapporto giornaliero o settimanale, ch'esse debbono fare, e di cui sarà parlato in seguito:

2. Le deputazioni di seconda classe sono abilitate ad assegnar da se medesime la durata alle sole *contumacie* che non oltrepassano il periodo di quattordici giorni, e che sien precedentemente determinate in via di disposizione generale dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti. I Magistrati medesimi possono estendere ed accordare questa facoltà anche a delle deputazioni di terza e quarta classe, che per ragion della loro lontananza dal luogo ove risiedono le Autorità superiori, non sarebbero al caso di attenderne gli ordini, senza veder prolungate le *contumacie* oltre il dovere. In questi casi però esse debbono sempre inviar le carte suddette ai Soprintendenti generali, colla differenza che non le invieranno nel momento che dichiarano il Legno in *contumacia*, ma bensì dopo di averlo ammesso a pratica; e

ciò a fin di far conoscere la regolarità delle loro operazioni sull' oggetto.

167. Non è in facoltà de' deputati di salute, qualunque sia la classe a cui essi appartengono, di decidere su gl' incidenti che mai possano aver luogo nel corso delle *contumacie* e degli *espurghi*. Essi devono riferirne al Soprintendente generale, sospendendo intanto la pratica a quelle tali *contumacie* ed *espurghi*, ancorchè gli esperimenti sien compiuti, o prossimi a compire, fino a che non pervengano loro gli ordini convenienti sul modo di regolarsi nella circostanza.

168. Le relazioni che i deputati dirigono ai Soprintendenti generali, devono contenere un semplice racconto delle operazioni da essi fatte per rapporto a qualche Legno approdato, con un transunto delle carte che si inviano unite alla relazione.

169. Allor che all' approdo di un Legno, il Capitano o Padrone dichiara di essere stato spinto in quel porto dalla forza de' venti, e per conseguenza dovendo dirigersi altrove, ricusi di consegnar la *patente*, i deputati non debbono obbligarne, purchè egli non pretenda di eseguir

ivi alcuna specie di operazione, nè vi si trattenga fuori bisogno coll'animo di sostenere qualche corrispondenza clandestina. Lo faranno solamente custodire a vista dalle guardie sanitarie fino al momento della partenza.

170. Allor che all' approdo di un Legno soggetto a contumacia *locale*, il Capitano o Padrone dichiarì di esser diretto altrove, ma di voler fare un *imbarco* di generi sotto contumacia, le sole deputazioni di 1. 2. e 5. classe possono aderirvi.

Quando poi il suddetto Capitano o Padrone dichiarì di voler fare un *disbarco* di generi sotto contumacia, conviene osservare se i generi sono *suscettibili* o pure *insuscettibili*. Nel primo caso non potranno permettere il disbarco che le sole deputazioni di 1. e di 2. classe, che abbiano Lazzeretto. Nel secondo caso potranno permetterlo anche le deputazioni di 3. classe. Salva sempre la limitazione espressa nell'artic. 48. del presente Regolamento, in ordine al disbarco degl' insuscettibili che si permettono farsi dai Legni di rifiuto.

171. Le deputazioni di 4. classe possono permettere l' *imbarco* de' generi sotto contumacia pei Legni soggetti a contumacia di semplice *naviga-*

zione; ma non possono permetterne il *disbarco* senza un' autorizzazione superiore.

172. Le deputazioni che secondo il disposto nei due precedenti articoli permettono un *imbarco* o *disbarco* di generi sotto contumacia, debbono aver cura di darne posteriormente conto nei loro rapporti periodici ai rispettivi Soprintendenti generali.

173. Allor che le operazioni indicate negli articoli 170. e 171. saranno compiute, e il Legno vorrà mettersi alla vela, i deputati devono restituire al Capitano o Padrone la medesima *patente* che ne aveano ricevuta, e che a quest'oggetto han presso di essi originalmente conservata.

Essi però devono prima apporre in dorso alla *patente* suddetta una dichiarazione, colla quale si manifesti il genere di operazioni eseguite su quel bastimento in contumacia, la circostanza di non aver preso pratica in quel porto, e la data del giorno sì del suo approdo che della sua partenza.

Questa dichiarazione prende allora il nome di *ritoccata*.

174. La *ritoccata*, oltre al dover esser sottoscrit-

ta dai deputati che la fanno, deve, per esser pienamente autentica, munirsi del real suggello colla leggenda *Deputazione di salute del porto di o del Comune di*

175. Allor che un bastimento prende pratica in un porto, ed indi è per tornare a partire, non deve più restituirsi al Capitano o Padrone la stessa *patente* da lui consegnata ai deputati di salute nell'atto dell'approdo; ma deve esser da questi provveduto indispensabilmente di *patente* nuova.

176. Allor che un bastimento è per partire da un dato porto, sia in pratica, sia in contumacia, i deputati di salute non devono rilasciar la *patente* nei casi preveduti dai tre precedenti articoli, se non dopo che il Capitano o Padrone sia stato munito dei soliti biglietti di spedizione dagli agenti della dogana, del porto, e dell'ascrizione marittima; e pei Legni esteri, anche dagli agenti consolari delle nazioni estere, per l'adempimento degl'incarichi rispettivamente affidati a questi diversi funzionarii.

177. Le deputazioni di prima classe di Napoli e di Palermo devono far pervenire ai Soprintendenti generali rispettivi un rapporto giornaliero

di tutti gli approdi che avvengono nei loro porti rispettivi, il quale sarà un estratto del *Giornale degli approdi* di cui si parla nel seguente articolo 190.

Per le altre deputazioni di prima classe questo medesimo rapporto deve esser settimanale.

178. Le deputazioni di seconda, terza, e quarta classe devono far pervenire ai Soprintendenti medesimi uno stato mensile di tutti gli approdi che avvengono nei loro porti rispettivi nel corso del mese, il quale sarà anch'esso un estratto del *Giornale degli approdi* di cui si parla nell'articolo 190.

179. Nei casi di naufragio, di arrenamenti, di sbarchi furtivi, di peste o altre malattie equivoche sviluppate nei Lazzeretti di osservazione, ed in tutti gli altri casi di servizio straordinario ed urgente, i deputati di salute non solo devono darne sollecito conto ai rispettivi Soprintendenti generali per chieder le norme da regularsi, ma nel tempo stesso devono riferirne all'Intendente della provincia, o valle corrispondente, per le determinazioni di urgenza, e per tutta la possibile cooperazione nell'adempimento delle misure.

Nei suddetti casi tutte le autorità civili e mi-

litari de' comuni rispettivi son chiamate a prestar-si agl' inviti de' deputati di salute per assicurare un ramo di servizio di ragion pubblica che interessa tutta la nazione. Ma le deputazioni debbono principalmente dirigere le loro rimostranze agl' Intendenti, essendo essi le prime autorità sanitarie nelle loro rispettive provincie o valli, e rientrando l' incolumità della salute pubblica in una delle cure più essenziali dell' amministrazion civile.

Gl' Intendenti presteranno il loro braccio, daranno delle disposizioni provvisorie in conformità del presente Regolamento, ed esauriranno tutt' i mezzi che sono in lor potere, per garentire la regolarità del servizio, proponendo ai Soprintendenti generali le loro idee relativamente alle circostanze di località, di cui devono supporre più d' ogni altro istruiti.

I Soprintendenti generali faranno allora, se occorre, passare gli ordini convenienti alle deputazioni per mezzo degl' Intendenti, essendo incarico di questi ultimi di disporne, cooperarne, e farne vegliare l' adempimento.

180. La duplice corrispondenza col Soprintendente generale, e coll' Intendente non è necessaria nelle deputazioni di Napoli e di Palermo, tro-

vandosi esse nella medesima residenza dell' amministrazione Suprema, di cui fanno parte, e potendo nelle circostanze provocar direttamente ed immediatamente dal Soprintendente medesimo gli ordini corrispondenti.

C A P O II.

De' medici addetti alle deputazioni di salute.

181. I medici addetti alle deputazioni di salute di prima classe hanno l'obbligo per giro di rendersi in ogni giorno all'*Officio* sanitario, a fin di esercitarvi le visite che sono di loro incarico.

Essi debbono inoltre prestarsi a tutti gl' inviti eventuali, che possono far loro i deputati, allorché vi è bisogno della loro opera per delle visite straordinarie.

182. I medici o chirurghi addetti alle deputazioni delle altre classi, son tenuti a rendersi in ogni giorno all'*Officio* sanitario, quando vi sia affollamento e molteplicità di approdi. All'infuori di questo caso, essi non debbono che tenersi solamente pronti a qualunque invito de' deputati, ed accorrer subito all'*Officio* sanitario per visitare i contumacisti tutte le volte che vi vengono chiamati.

C A P O III.

*Degli Uffici sanitari, e de' Lazzeretti
in generale.*

183. L' *Ufficio sanitario* è il luogo, ove solamente è lecito alle deputazioni di salute di riunirsi per attendere ai gelosi disimpegni, loro particolarmente affidati.

Il *Lazzeretto* è il luogo, ove solamente è permesso alle deputazioni medesime di far consumare i prescritti esperimenti di *contumacie* e di *espurghi*.

184. Ciascuna deputazione deve aver sulla marina, in sito separato e distinto dall'abitato e dalle vie di passaggio, un *Ufficio* provveduto di tutti gli oggetti necessari, richiesti dal presente Regolamento per la esatta esecuzione di un sì importante servizio.

185. Oltre all' *Ufficio* di cui si parla nell'articolo precedente, le deputazioni di prima e di seconda classe devono avere un *Lazzeretto* di osservazione costruito nelle regole, e provveduto di tutti gli oggetti necessari per l'adempimento del servizio che vi si deve eseguire, a norma del disposto nel presente Regolamento.

186. Le spese che si richiedono per costruire i suddetti officii e Lazzeretti di osservazione, presso le deputazioni di 2. 3. e 4. classe, che ne sono sorniti, e per regolarizzarli e mantenerli, ove già ne esistono; e le spese che si richiedono per corredare i medesimi di tutti gli oggetti necessarii all'esecuzione del servizio, devono andare a carico de' comuni rispettivi, e regularsi secondo l'importanza della classe a cui le diverse deputazioni appartengono.

Gl' Intendenti delle provincie o valli, sulle domande che ne riceveranno dai Soprintendenti generali di salute corrispondenti, devono imporre ai rispettivi decurionati di votar subito i fondi per provvedervi.

187. Sono egualmente a carico de' comuni tutte le spese che si richiedono per assicurare il servizio nei casi straordinarii di naufragi, di arrenamenti, di cose gittate a lido dalle onde, di peste sviluppata nei Lazzeretti di osservazione, o su i Legni dimoranti nel porto, di sostentamento ai contumacisti poveri, che sono stati lasciati a terra da qualche Legno, ed ai quali non dee darsi una sovvenzione minore di un carlino al giorno per ogni individuo, ec. ec. Salvo sempre di far indennizzare i Comuni, allorchè

è possibile, di quelle tali spese che si crederà di doversi far gravitare su i Capitani o Padroni de' Legni, pei quali si sono impiegati de' mezzi straordinarii di servizio; o di doversi ripetere dai Consoli delle nazioni estere, a cui i Legni o i contumacisti possono appartenere.

188. Quando le spese di cui si parla nei due precedenti articoli, sien tali che superino le forze di un Comune, si provocheranno gli ordini Superiori per farle andare a carico dell'intera provincia o valle.

C A P O IV.

Della cancelleria degli officii sanitarij.

189. Ciascuna deputazione deve aver la sua cancelleria, e mantenere un esatto registro degli atti e documenti che occorre di ricevere o di formare nei casi di lor competenza.

Ciascuna deputazione deve quindi avere;

1. un libro col titolo di *Giornale degli approdi*, secondo il modello annesso al presente Regolamento;

2. un registro in cui si notano le *patenti* che si ricevono, colle loro date, indicazioni e dichia-

razioni; ed in cui si trascrivono per intero i *costituti* presi, e gli atti di visita e di pratica eseguiti, che devono inviarsi originalmente ai Soprintendenti generali di salute;

3. un registro delle *patenti* nuove che si rilasciano alle imbarcazioni che partono in pratica, e delle *ritoccate* che si appongono in dorso alle *patenti* delle imbarcazioni che partono sotto contumacia;

4. un registro degli ordini che vengono comunicati dai Soprintendenti generali rispettivi nelle diverse circostanze.

190. Nelle deputazioni di prima e di seconda classe la tenuta di questi libri e registri è affidata al Cancelliere, sotto la direzione e vigilanza de' deputati, che devono solo rispondere della regolarità de' medesimi.

Nelle deputazioni di quarta classe, che non hanno Cancelliere, la tenuta de' libri è affidata a quel deputato che ne sostiene le funzioni.

191. Se qualche funzionario pubblico domandi delle notizie relative a certi tali approdi o partenze, i deputati debbono prestarsi a fornircele, purchè però il funzionario suddetto vada da se, o mandi persona di sua fiducia a prender le in-

dicare notizie nella cancelleria dell' *Officio* sanitario, senza pretendere dai deputati una corrispondenza in iscritto, che per quest' oggetto non sono obbligati di mantenere.

C A P O V.

Della polizia interna de' Lazzeretti.

192. La polizia interna de' Lazzeretti è affidata ai Capitani di Lazzeretto corrispondenti, sotto la particolar direzione de' deputati di salute.

193. Gli obblighi del Capitano del Lazzeretto sono i seguenti;

1. far mantenere la massima nettezza nei magazzini, stanze, spiazzati e cortili del Lazzeretto, facendovi scopar sempre, specialmente al termine delle *contumacie* e degli *espurghi*, e dare alle fiamme tutto ciò che di fili, stracci, carte, o altre picciole materie suscettibili vi si possono raccogliere;

2. non permettere che negli spiazzati e cortili del Lazzeretto vi si pianti o semini nulla, dovendo anzi farvi radere le erbe che naturalmente vi possono nascere, e tener sempre proprii quei siti, ad oggetto di spandervi le cuoja ed altri simili suscettibili per lo *sciorino*;

3. non permettere che in Lazzeretto vi sieno cani, gatti, volatili, ed altri simili animali, all'infuori del caso in cui questi appartenessero a de' contumacisti, dovendo allora farli tener legati o chiusi in gabbie, acciò non vadano vagando pel Lazzeretto, e confondendo col loro contatto i diversi ordini di contumacie;

4. far serbare il massimo buon ordine fra i contumacisti, vietando fra di essi i giuochi ed i tripudii, che possono dar causa a delle risse; e non permettendo che alcuno di essi tenga presso di se armi di qualunque natura, che il Capitano dee farsi consegnare colle regole sanitarie al cominciamento della contumacia, per indi restituirle al giorno della pratica;

5. impedire che individui di diversa *contumacia*, o di una *contumacia* cominciata in epoca diversa, abbiano il menomo commescolamento fra di loro, o con persone in pratica; non far penetrare alcuno in Lazzeretto senza uno speciale permesso de' deputati di salute; e non mai permettere che s'immischino nella *contumacia* mogli, figli, o altri parenti di qualeuno degl'individui che vi sono sottoposti;

6. impedire che gli *espurghi* di diverso ordine e durata si confondano tra di loro;

7. visitar più volte al giorno le stanze ove dimorano i contumacisti, per prender conto del

loro stato di salute; e i magazzini ove si stanno espurgando i generi, per osservare se gli *espurghi* si eseguono secondo le regole indicate;

8. non permettere che le stanze ed i magazzini del Lazzeretto si aprano, se non dal levare al tramontar del sole, dovendo essere rigorosamente proibito che i contumacisti e gli espurgatori stieno per poco, e sotto qualsivoglia pretesto, fuori delle loro dimore nelle ore della notte;

9. vigilar le guardie di custodia, acciò adempiano ai loro doveri; non permettere che costoro si facciano venir le mogli, i figli o altri parenti in Lazzeretto, e riferir subito ai deputati tutte le novità, anche le più indifferenti, che possono accadere nel Lazzeretto medesimo;

10. vegliare alla introduzione de' viveri ed altri oggetti per uso de' contumacisti.

194. Allor che s'introducono de' generi in Lazzeretto, il Capitano dee prenderne la consegna, e rilasciarne un ricevo agl'interessati, essendo suo obbligo di risponderne al termine dell' *espurgo*, come di un deposito affidato alle sue cure.

Nel tempo stesso dee rilasciare agli agenti della dogana un notamento, da lui sottoscritto, de' generi immessi in Lazzeretto, acciò essi possano al termine dell' *espurgo* procedere agli atti necessarii per la riscossione de' dazii.

195. E' in libertà degli agenti della dogana di esser presenti ed assistere al sbarco ed introduzione de' generi in Lazzeretto, prendendone notamento separato. E quando trattasi di generi che possano esser sottoposti a peso., e gli agenti della dogana domandino che i medesimi sien pesati prima d'introdursi nei magazzini destinati all'*espurgo*, il Capitano del Lazzeretto deve aderire alla domanda, facendovi serbare le regole sanitarie.

196. Allor che gli agenti della dogana penetrano nei recinti del Lazzeretto, non devono permettersi di andarlo percorrendo liberamente e senza oggetto; ma devono attendere ai loro incarichi con tutte le cautele sanitarie che sono indicate loro dai deputati di salute o dal Capitano, acciò non succeda alcun commescolamento colle *contumacie*.

197. Se al cominciamento dell'*espurgo* qualcuno degl'interessati domandi di voler osservare il modo onde sono stati situati i generi ne' magazzini, il Capitano deve chiederne il permesso ai deputati di salute, ed indi accompagnarvelo egli medesimo, affinchè le regole sanitarie vi sien rigorosamente serbate.

198. Se qualcuno degl'interessati domandi d'immischiarsi, o di far immischiare persona di sua fiducia nell'*espurgo* de' generi, ad oggetto di assistere che i medesimi non vengano danneggiati dalle operazioni degli *espurgatori*, il Capitano dee far conoscere una tal dimanda ai deputati, e prendere il di loro permesso per aderirvi.

199. I Lazzeretti devono essere inaccessibili ad ogni classe d'individui, sien privati, sien rivestiti di pubblici impieghi. Coloro che hanno alcun legittimo interesse di penetrarvi, devono chiederne regolarmente il permesso ai deputati di salute corrispondenti.

E' per la stessa ragione proibito di andar vagando colle lance, o di andar pescando nei mari circostanti ai Lazzeretti. I Capitani rispettivi sono personalmente responsabili della stretta osservanza di questo divieto.

200. Occorrendo delle funi per il servizio interno de' Lazzeretti, i Capitani vigileranno che non vi sieno impiegate se non delle funi di sparto, o di canape incatramato.

201. Il Capitano del Lazzeretto deve avere un

primo libro di registro, per notarvi diligentemente;

1. la qualità, quantità e provenienza de' generi che s'introducono in Lazzeretto per far-sene l'*espurgo*;

2. il nome del bastimento, donde i suddetti generi sono stati sbarcati;

3. la data del giorno, in cui i generi sono stati immessi in Lazzeretto, e di quello in cui si è cominciato l'esperimento dell'*espurgo*;

4. i nomi degli *espurgatori* che vi sono stati destinati.

202. Quando l'*espurgo* sia terminato, e i deputati, dopo averne fatti avvertiti gli agenti della dogana, abbiano disposto di ammettersi a *pratica* i generi, il Capitano dee farne la consegna agl'interessati, e ritirare il ricevo che ne avea rilasciato.

Il Capitano dee sempre far costare nel suddetto *libro* di registro l'atto della consegna e della pratica de' generi regolarmente eseguita, coll'intelligenza degli agenti della dogana.

203. Oltre al registro, di cui si parla nei due precedenti articoli, il Capitano del Lazzeretto dee

tenere un *secondo libro* di registro per notarvi;

1. i nomi di tutti gl' individui che sono ammessi a purgar la loro contumacia in Lazzeretto, colla data del giorno, in cui vi sono entrati;

2. il nome del bastimento, donde i suddetti individui sono stati sbarcati;

3. gli accidenti di malattia o di morte che possono aver luogo fra i contumacisti, colla indicazione degli atti che possono esservi occorsi, a termini del disposto nel presente Regolamento.

204. Il Capitano deve scrivere i registri tutti di suo carattere, e non permettersi alcuna cifra in abbaco, nè alcuna raschiatura, cassatura, abbreviatura, o altra simile irregolarità, che nelle occorrenze possa far reputare i suoi libri dolosamente alterati.

205. Allor che i due suddetti *libri* di registro sono interamente riempiti, il Capitano dee mandarli a depositare nella cancelleria della deputazione corrispondente, ed aprirne de' nuovi.

I deputati devono allora stendere un processo verbale del suddetto deposito di *libri*, fatto dal Capitano del Lazzeretto, indicando il numero delle pagine, di cui ciascun libro è composto, e rilasciando al Capitano una copia autentica del verbale.

206. E' proibito ai Capitani di Lazzeretto di esercitare alcuna specie di mercatura, di aver la menoma parte nel traffico di bastimenti mercantili, di comprar generi immessi nel Lazzeretto o esistenti su de' Legni in contumacia, di trattar finalmente, nel corso degli esperimenti sanitari, qualunque affare che possa mettere i loro interessi in opposizione colla delicatezza de' loro doveri.

Questo divieto è strettamente applicabile anche a' deputati di salute, ed a tutti gli altri agenti, ed individui addetti al servizio delle deputazioni.

207. Ancorchè sien terminati regolarmente i giorni destinati alle *contumacie* ed agli *espurghi*, il Capitano del Lazzeretto non dee permettersi di accordar *pratica* ad alcun genere o individuo, essendo ciò riserbato ai soli deputati di salute.

208. Quando i contumacisti abbiano fatto de' guasti nelle stanze ove han dimorato, il Capitano, come il conservatore di tutti gli oggetti appartenenti al Lazzeretto, di cui egli solo risponde, dee farne avvertiti i deputati prima della *pratica*, acciò i medesimi obblighino i contumacisti alla rifazione de' danni.

209. Se fra i dieci giorni dopo di essersi ac-

cordata la *pratica* ai generi, gl'interessati, ai quali se ne sarà data conoscenza, non curino di ritirare i generi dal Lazzeretto, il Capitano deve avvertirne i deputati, i quali possono farli trasportare e depositare in testa di essi medesimi nell'ufficio della dogana, d'accordo cogli agenti della dogana medesima, acciò ivi non sieno consegnati a chi di dritto senza il loro consenso, ch'essi daranno dopo di essere stati soddisfatti delle spese di trasporto.

210. Il Capitano non deve dimorare fuori del Lazzeretto, specialmente allor che vi sono delle *contumacie* o degli *espurghi*; e deve usar la massima diligenza per non immischiarsi in alcuna contumacia, il che lo porrebbe nell'inattitudine di poter più adempiere ai suoi disimpegni.

C A P O VI.

Delle guardie addette al servizio delle deputazioni di salute.

211. Le guardie sanitarie debbono essere impiegate per giro;

1. alla custodia de' bastimenti in *contumacia*,

o degl'individui che sono in *contumacia* nei recinti del Lazzeretto ;

2. alle visite de' bastimenti ;

3. all' *espurgo* e *sciorino* de' generi.

212. Perchè le guardie possano scrupolosamente attendere a questi gelosissimi disimpegni, sarà cura de' deputati rispettivi d'istruirle di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento, e specialmente di tutto ciò che ha rapporto al buon ordine delle contumacie, ed alla esattezza delle visite e degli espurghi.

213. Le guardie destinate alla custodia delle contumacie, non debbono mai abbandonare il loro posto, per qualunque causa, ancorchè urgentissima.

Esse debbono mandare ad avvertire i deputati di tutte le novità che possono aver luogo nel corso degli esperimenti, e delle domande che possono esser fatte dai contumacisti per qualsivoglia oggetto.

214. Le guardie che non sieno occupate in alcuno degl'incarichi indicati nei precedenti articoli, devono vegliare al movimento giornaliero de'

porti, dando conoscenza ai deputati di tutt' i Legni che vi son per approdare o per partire.

215. Le guardie devono dipendere dai deputati in tutte le operazioni di loro incarico, senza potersi arbitrare in nulla che sia estraneo agli ordini comunicati loro dai deputati medesimi.

TITOLO VIII.

Delle tariffe sanitarie.

216. Tutte le spese di spedizioni, contumacie, espurghi, assistenze, custodia, e simili, vanno a carico de' medesimi Capitani e Padroni di bastimenti o altri interessati, secondo le *tariffe* stabilite col real decreto del 1. gennajo 1820.

217. Ciascuna deputazione è obbligata di tenere affissa alla parte dell' *Ufficio* sanitario una copia in istampa delle *tariffe*, per norma ed intelligenza di tutti coloro i quali possono avervi interesse.

218. Allorchè le contumacie e gli espurghi son

compiuti, i deputati devono rilasciare agl'interessati una nota delle spese sanitarie, da essi sottoscritta, rimanendo i medesimi personalmente responsabili, che non si facciano delle concussioni, e che nulla si esiga al di là del disposto nelle *tariffe*, sotto qualunque considerazione o pretesto.

T I T O L O U L T I M O

DE' CORDONI SANITARIJ MARITTIMI.

219. I cordoni sanitarij marittimi sono de' sistemi straordinarij di custodia, che in circostanze di contagio sviluppato in un luogo, i rispettivi Supremi Magistrati decidono di doversi stabilire lungo i littorali, che ne son più prossimi, a fin di garentirsi in una maniera stabile e generale dai Legni provegnenti da quel sito infetto.

I termini, fra i quali deve esser rinchiusa la linea di un cordone, vengono determinati dagli stessi Supremi Magistrati di salute.

220. Allor che i Soprintendenti generali di salute comunicano le decisioni dei Supremi Magi-

strati per lo stabilimento di un cordone marittimo; gl'Intendenti delle provincie o valli devono scegliere immediatamente de' periti per fissare i posti di guardia su tutta l'estensione della linea.

I periti devono indicare in preferenza, per lo stabilimento di ciascun posto, i siti, ove vi sieno delle torri o altre abitazioni. Qualora i siti sien deserti, vi si debbono far costruire delle barracche.

221. La distanza tra un posto e l'altro dev'esser tale, che l'uno sia sempre a vista dell'altro.

222. Quando in una provincia o valle vi sieno delle coste inaccessibili, per le quali vi ha bisogno di poca o niuna custodia, l'Intendente deve impiegare questo risparmio di forze del cordone per assicurare le spiagge aperte, ed i siti più esposti a degli sbarchi furtivi.

223. In ogni posto devono montar di guardia tre individui ed un basso ufficiale, che farà le funzioni di Capo-posto.

Quando le spiagge sieno aperte ed esposte in modo che non bastino a custodirle i quattro individui destinati per ciascun posto, può allora

aumentarsene il numero a seconda del bisogno e delle circostanze.

224. La guardia dee recarsi al suo posto la mattina, ed esserne rilevata l'indomani alla stessa ora, durante qual tempo è vietato agl'individui che la compongono, di potersi appartare dal posto sotto qualunque pretesto.

Il Capo-posto dee rimaner fisso per un'intera settimana, ad oggetto di conoscer bene le consegne e trasmetterle, e di conoscere i segnali e le pratiche da osservarsi. Egli ha l'obbligo particolare d'invigilar sulla condotta de' suoi subalterni.

225. Per ogni sei posti vi sarà un Ufizial comandante, che dee rimaner distaccato per l'intera settimana, e tener presso di se una o più persone a cavallo per la sollecita diramazione degli ordini.

La posizione da assegnarsi al suddetto Comandante sarà, per quanto è possibile, la centrale.

Egli avrà specialmente l'incarico d'invigilare all'adempimento degli obblighi ingiunti ai Capi-posti.

226. Per ogni tre distaccamenti, di sei posti l'uno, vi sarà un Sotto-ispettore, che anche deve avere una situazione centrale.

Il suo incarico è quello d'invigilare alla regolarità del servizio de'tre distaccamenti che compongono la sua sotto-ispezione.

227. In ogni distretto vi sarà uno o più Ispettori, secondo l'estensione delle spiagge del distretto, che devono vegliare al buon ordine del servizio de' cordoni ne' distretti rispettivi.

228. Tra tutt' i Capi del cordone vi deve essere una corrispondenza giornaliera ed esatta, onde si rilevi il modo con cui si attende al servizio, e le novità che possono avervi luogo.

Affinchè la corrispondenza suddetta proceda colla massima regolarità, e nel modo più celere, i Capi-posti devono corrispondere coi rispettivi comandanti di distaccamento, questi col Sotto-ispettore, il Sotto-ispettore coll'Ispettore, l'Ispettore contemporaneamente coll'Intendente, e col Comandante militare della provincia o valle.

Da siffatta regola sono eccettuati i casi di seria considerazione, nei quali oltre del rapporto regolare da passarsi col cennato metodo, i Co-

mandanti di distaccamento sono autorizzati di far rapporto straordinario, e spedirlo con espresso all'Intendente ed al Comandante della provincia o valle.

229. Gli obblighi di tutti gl'individui destinati a formare il cordone, si riducono generalmente ad impedir nelle spiagge l'approdo di qualsivoglia Legno, qualunque ne sia la provegnenza, obbligandolo a dirigersi ne' punti più vicini, ove risiede una deputazione di salute.

230. Nei casi di burrasca, i Legni amici o nemici possono, quando il naufragio è quasi sicuro, farsi approdare nelle spiagge, impiegando all'uopo tutte le cautele di custodia, ed un rigoroso cordone *parziale*, sino a che non accorrono i deputati di salute corrispondenti per applicarvi l'analogo trattamento sanitario.

231. Se qualche posto fosse minacciato da gente che volessero sbarcare a viva forza, ed alla quale non potesse resistere, il Capo-posto deve innalzare una bandiera di convenzione, ed a questo segnale deve accorrere subito la forza de'posti limitrofi.

Avvenendo questo caso in tempo di notte, il segnale per aver soccorso sarà di due fuochi consecutivi.

232. In ogni posto devono farsi, durante la notte, de' fuochi convenuti di corrispondenza, a fin di assicurarsi della vigilanza de' posti limitrofi.

233. Nei tempi di cordone l'esercizio della pesca non è più libero. Le barche pescarecce possono uscire dal levare al tramontar del sole, ed in questo periodo è anche proibito loro di allontanarsi dal lido oltre le quattro miglia.

I padroni di queste barche devono essere allora muniti di una *bolletta*, che i deputati di salute corrispondenti devono loro vistare giorno per giorno.

234. Gli agenti del cordone devono i primi dar l'esempio di una disciplina intemerata, e garentire da onesti e probi cittadini la salute pubblica del loro paese.

E' quindi vietato sotto le pene più rigorose che alcuno di essi s'introduca, sotto qualunque pretesto, nelle proprietà contigue ai posti, e vi faccia de' guasti.

235. I cordoni sanitarii marittimi possono anche stabilirsi per mezzo di altrettante crociere di barche armate, applicandosi a queste, sotto certe tali necessarie modificazioni, le norme di sopra indicate per la distribuzione, il servizio e la dipendenza de' posti situati a terra su i littorali.

APPROVATO DA S. M.

Persano primo gennajo 1820.

Per il Segr. di Stato Ministro degli affari interni

Il Segr. di Stato Ministro di Marina

Firmato — D. NASELLI.

REGOLAMENTO GENERALE

DI SERVIZIO SANITARIO INTERNO

SANZIONATO

DA SUA MAESTÀ

*in esecuzione dell' art. 20. della legge
de' 20. ottobre 1819.*

REGOLAMENTO GENERALE

DI SERVIZIO SANITARIO INTERNO

SANZIONATO

IL 24 MARZO 1874

in esecuzione dell'art. 20. della legge
del 20. ottobre 1870.

REGOLAMENTO GENERALE

DI SERVIZIO SANITARIO INTERNO.

TITOLO PRELIMINARE.

ART. 1. **L**A salute pubblica può venir compromessa nell' interno del Regno ;

1. dalla respirazione delle arie mal sane;
2. dall' uso de' cibi , delle bevande e de' farmaci nocivi;
3. dal contatto con generi , o con persone , o con animali di già attaccati da un contagio qualunque.

2. Il servizio sanitario interno è stabilito per conoscere tutti gl' inconvenienti che possono dipendere dalle tre cause indicate nell' art. precedente , ed apportarvi gli analoghi provvedimenti.

TITOLO I.

DELLE ARIE MAL SANE.

3. Le arie o sono mal sane di lor natura , o lo diventano per fatto dell' uomo.

4. Le arie mal sane di lor natura che possono essere oggetto di pubblica amministrazione , son quelle dipendenti dai ristagni di acque , in forma di laghi chiusi , o in forma di paludi , ai quali non sia strettamente impossibile di darsi uno scolo qualunque.

Allorchè questi ristagni influiscono colle loro esalazioni ad alterar la salubrità dell'aria de' vicini abitati , gli uffiziali municipali corrispondenti devono provarne , in tutto o in parte , il disseccamento , nel modo più analogo alle circostanze de' luoghi.

A questa veduta di utilità generale devono assolutamente cedere tutte le considerazioni di particolar vantaggio , che taluni rami d'industria possano mai ricavare dagl'indicati ristagni , e che possano dar pretesto a far continuare ad esistere l' inconveniente , a danno della salute pubblica.

5. Le arie diventano mal sane per fatto del-

l'uomo allorchè si lasciano alterare dalle esalazioni nocive, dipendenti,

1. dalla coltivazione del riso,
2. dalla macerazione de' lini e de' canapi,
3. dalle stalle,
4. dalle pubbliche sepolture,
5. dalle prigioni, e dagli stabilimenti pubblici,
6. dalle case nuove, o di fresco rinnovate,
7. dagli stabilimenti e fabbriche d'industria,
8. dai depositi di generi guasti,
9. dalle fogne,
10. dagli accumulamenti delle immondezze, e delle acque guaste in mezzo agli abitati.

Per allontanar gl' inconvenienti che possono dipendere da tutt' gli indicati oggetti, vi si debbono osservare rigorosamente ed inalterabilmente le regole stabilite nei seguenti articoli.

6. La *coltivazione del riso* non dev' esser permessa fuorchè ad una distanza in linea retta non minore di due miglia tanto dai comuni, quanto dalle strade consolari di passaggio.

Allorchè tra i terreni addetti a questa specie di coltura, e i comuni o le strade più vicine, si framezzino larghe vallate con fiumi o con corsi perenni di acqua, o monti sollevati ed eminenti, mercè i quali resta impedito alle esalazioni no-

cive di espandersi fin dentro gli abitati o sulle suddette strade, potrà allora derogarsi in parte alla regola indicata di sopra, e permettersi la coltivazione del riso anche ad una distanza minore di due miglia.

7. La *macerazione de' lini e de' canapi* che si fa in acqua non corrente, non dev'esser permessa che sotto le restrizioni e condizioni prescritte nell'articolo precedente per la coltivazione del riso; salve sempre i casi in cui una lunga esperienza abbia dimostrato che la macerazione suddetta altera la salubrità dell'aria anche al di là delle due miglia, per circostanze particolari di località.

Nella città di Napoli resterà in vigore l'antico stabilimento col quale è vietato a coloro che guidano i carri di lini e di canapi, tanto nella loro gita al lago di Agnano, quanto nel lor ritorno, di far altre strade che quelle indicate in detto Regolamento, e di attraversar la città prima della mezza notte.

8. Le *stalle* per gli animali da tiro o da soma che sogliono aversi nelle città, devono esser mantenute dai loro rispettivi padroni colla massima nettezza, onde la salubrità dell'aria circostante

non resti punto alterata dalle esalazioni risultanti dall'ammonticchiamento de' letami.

A niuno però deve esser permesso di aver dentro gli abitati delle *stalle* permanenti ad uso di intieri armenti di pecore, di capre, o di altra specie di animali gregarii che eccedano il numero di trenta.

9. Le *sepulture pubbliche* devono essere in tutto regolate secondo il disposto nella legge degli 11. Marzo 1817. e nell'analogo Regolamento di esecuzione, dato all'uopo dal Ministro degli affari interi, sulla costruzione e polizia de' cimiteri.

10. Perchè nelle *prigioni*, e negli *stabilimenti pubblici* le arie non diventino mal sane, si deve attendere colla più scrupolosa esattezza;

1. a far che si evitino gli affollamenti, e che in ciascuna stanza non sia rinchiuso fuorchè un discreto numero d'individui, onde la respirazione non si renda difficile e pernicioso per gli aliti di coloro che vi dimorano;

2. a far mantenere la massima nettezza e proprietà nei pavimenti delle stanze e nei luoghi immondi, non meno che nei letti, nelle biancherie e negli abiti di tutti coloro che vi soggiornano a qualunque titolo;

3. a far serbar nelle stanze la più libera ven-

tilazione possibile, sia per mezzo di finestre situate a rincontro, sia per mezzo de' ventilatori di Hales, onde l'aria vi resti continuamente re-centata per la maggior facilità e salubrità della respirazione.

11. Le *case* costruite di pianta non possono essere abitate da chicchessia se non dopo il decorso di un'anno intero, a contare dal giorno in cui sono state terminate d'intonaco; perchè l'umido e le esalazioni della calce fresca riescono incomode e nocive alla economia animale.

Se sia costruita di pianta, non l'intera casa, ma un solo piano o una sola stanza alla medesima appartenente, deve valer la stessa regola per il piano e per la stanza di fresco costruita.

Le case, piani o stanze, non costruite di pianta, ma semplicemente ristaurate di tetti, di pavimenti, d'intonaco ec. non possono essere abitate se non dopo il decorso di sei mesi, a contare dal giorno in cui son terminate le ristaurazioni.

12. Gli *stabilimenti e fabbriche d'industria* possono alterare la salubrità dell'aria per due diverse cause;

1. per l'acque o altri materiali guasti che risultano dall'esercizio dell'industria, e che danno

delle esalazioni nocive alla respirazione, come avviene nelle concerie di diverse specie, nelle fabbriche dell'amido e della polvere di cipro, nei macelli, nei magazzini ove si tengono ad ammollir baccalari ec. ec. Questi stabilimenti debbono essere sempre situati in luoghi segregati e distinti dall'abitato, debbono esser tutti provveduti di condotti sotterranei della corrispondente capacità per incanalarvi le acque o altri materiali guasti risultanti dall'esercizio dell'industria; debbono finalmente contener delle fontane o cisterne convenevoli, donde attinger l'acqua necessaria per recentar con frequenza quella delle vasche inservienti all'industria, non meno che per lavare i pavimenti e mantener negli stabilimenti la massima nettezza e proprietà;

2. per lo sviluppo di certi particolari gas dipendenti dalla liquefazione di alcuni metalli, come avviene p. e. nelle officine degli ottonari; o dalle decomposizioni che danno sostanze fetide, come avviene ne' laboratorii chimici. Questi stabilimenti devono esser diligentemente provveduti di fornelli con cappe e lunghi cammini, superiori alle circonvicine abitazioni, ed atti a portare i suddetti gas al più alto che sia possibile per farli disperdere dai venti e neutralizzare dall'aria atmosferica.

13. I *depositi di generi guasti*, ed in fermentazione, di qualunque natura essi sieno, devono essere strettamente proibiti senza alcuna eccezione o riserva.

14. Si avrà tutta la cura, onde ciascun edificio pubblico o privato abbia le sue *fogne* coi corrispondenti condotti ben chiusi e profondamente costruiti, perchè non si veggano le materie immonde gittar per mezzo l'abitato, e divenir nocive ed incomode alla respirazione.

15. Si avrà parimenti cura, perchè le strade degli abitati sian *selciate* e mantenute colla massima nettezza, vietandovisi rigorosamente che vi si accumulino immondezze, calcinacci, rottami e sfabbricature, e che vi si gittino delle acque lorde, incomode o nocive alla respirazione.

Deve esser soprattutto proibito che in mezzo alle strade sien gittati cadaveri di animali grossi e piccioli. Questi devono mandarsi ad interrare in campagna ad una precisa distanza e ad una competente profondità.

Nella Città di Napoli quest'interramento continuerà a farsi nel solito sito presso al ponte della Maddalena.

TITOLO II.

DE' CIBI, DELLE BEVANDE E DE' FARMACI
NOCIVI.

16. S'intendono per nocivi alla salute;

1. i cibi *immaturi*, che l'avidità del guadagno fa esporre in vendita prima della stagione;

2. i cibi *guasti*, come sono le carni impu-
tridite, i grani infradiciati, i pesci freschi o sa-
lati che han subito un periodo di fermentazione,
ed altri simili;

3. i cibi *adulterati*, come è il pane a cui
per oggetto di guadagno si mischino delle sostanze
eterogenee e perniciose;

4. i cibi *infetti*, come sono le carni di ani-
mali morti di una malattia qualunque.

17. S'intendono per nocive alla salute;

1. le bevande *adulterate*, come sono i vini,
i liquori, le tinture per uso di rinfreschi, a cui
siensi mischiate delle sostanze metalliche, dele-
terie o velenose di qualunque natura, per dar
loro un certo dato sapore o colore;

2. le bevande *guaste*, come sono le acque
delle pubbliche cisterne, che le lave delle piog-
gie impetuose o il corso delle fogne alterano tal-

volta col trasporto di materie immonde, putride e fermentabili.

18. Si considerano come farmaci nocivi quelli di *occulta composizione* che i così detti segretisti vanno spargendo per ingannare il volgo a danno della salute pubblica.

19. L'uso de' cibi e delle bevande nocive, di cui si parla nei precedenti articoli 16. e 17. deve esser severamente vietato senza alcuna eccezione o riserva. Per non esporsi però a far mancar di acqua una popolazione col vietar l'uso di quelle rese guaste dalle lave delle piogge impetuose, deve attendersi scrupolosamente a far mantener gli acquidotti pubblici nella massima nettezza, e tener le pubbliche cisterne provvedute sempre di ben costruite conserve per il preventivo depurazione delle acque che vi si possano raccogliere.

Lo spaccio de' farmaci nocivi, di cui si parla nell'artic. 18. deve esser vietato sino a che le autorità corrispondenti di Napoli e di Palermo non ne dichiarano l'uso o innocente o proficuo.

TITOLO III.

DEL CONTATTO CON GENERI, PERSONE O ANIMALI DI GIÀ ATTACCATI DA UN CONTAGIO QUALUNQUE.

20. Il *contatto* con generi, persone o animali di già attaccati da un contagio qualunque deve esser severamente proibito, e considerato come oggetto immediato di pubblica amministrazione;

1. Allor che i generi, le persone o gli animali sieno attaccati da un *contagio* non originario de' nostri climi, come sono la peste, la febbre gialla ec.

2. Allor che le persone o gli animali sieno attaccati da *idrofobia*.

21. Il *contatto* con generi, persone o animali attaccati da un contagio ordinario, proprio ed originario de' nostri climi, non deve formare oggetto di pubblica amministrazione, e rimaner proibito severamente, se non nel solo caso che il contagio vada a prendere un carattere generale ed espansivo, e siesi manifestato in varii punti, come avviene nelle epidemie e nelle epizootie di diverso genere, prodotte specialmente da cause meteorologiche, da scarsezza o mal qualità di alimenti ec.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI.

22. Gli uffiziali municipali sono i funzionarii pubblici chiamati dalla legge ad esercitare la loro più stretta vigilanza su tutti gli oggetti di cui si parla nel presente Regolamento, ed a garentir l'adempimento delle disposizioni che in esso si contengono, e delle particolari decisioni che ne' casi occorrenti possono emettersi dalle corrispondenti Autorità.

Sotto questo aspetto il loro primo e più importante incarico è quello di farsi innanzi ai disordini che possano compromettere la salute pubblica, e prevenirli con tutt'i mezzi che l'amministrazione civile mette in lor potere.

23. Laddove circostanze di località, contestazioni di parti, o altri incidenti di simil natura, oppongano degli ostacoli alla regolarità del servizio sanitario interno, gli uffiziali municipali ne dirigeranno le analoghe rimostranze ai Sotto-intendenti, ed agl'Intendenti delle provincie o valli rispettive, i quali o comunicheranno loro i provvedimenti opportuni, o ne provocheranno dai Supremi Magistrati ne' casi indicati dalla legge, le opportune risoluzioni.

24. Per ciò che riguarda i depositi di generi guasti, di cui si parla nell'artic. 13. del presente Regolamento, allor che gli uffiziali municipali, avranno notizia di esisterne in qualche luogo, debbono farne risultare la verità mercè una perizia formale da eseguirsi, colla di loro personale assistenza, da due professori di medicina, e da due esperti probi ed intelligenti, i quali debbono formarne un atto giurato e sottoscritto.

Verificandosi dalla perizia che i suddetti generi sien realmente guasti ed in fermentazione, gli uffiziali municipali, dietro le debite superiori autorizzazioni, debbono farli dare immediatamente alle fiamme, o interrare ad una competente profondità, o gittare in mare, ove è possibile, ad una proporzionata distanza dal lido.

Questa misura ha il doppio oggetto di preservar l'aria circostante dalle esalazioni dipendenti dal deposito de' generi guasti, e d'impedir lo spaccio de' medesimi secondo il divieto espresso nell'artic. 19. di questo Regolamento.

25. Allorchè giugne a notizia degli uffiziali municipali che de' farmaci nocivi vengono somministrati alla popolazione, essi devono impedirne provvisoriamente lo spaccio, e darne circostanziato rapporto agl'Intendenti rispettivi, i quali daranno le analoghe disposizioni.

26. Gli uffiziali municipali devono vegliare all'indole delle malattie che possano svilupparsi nei comuni di loro amministrazione, ed obbligare i medici locali a fornir loro su quest'oggetto le convenienti notizie.

27. Allor che i medici locali assicurino che il carattere di una malattia sia equivoco, e non proprio de' nostri climi, gli uffiziali municipali devono darne immediata conoscenza ai Sotto-intendenti, e agl'Intendenti delle provincie o valli rispettive.

Gl'Intendenti spediranno in questo caso un espresso ai Soprintendenti generali corrispondenti cogli analoghi riscontri, e per le misure provvisorie da adottarsi da loro canto terranno presenti le disposizioni contenute nel cap. 5. del tit. 3. del Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, ove trattasi degl'incidenti di malattie contagiose sviluppate nei Lazzeretti.

28. Quando una malattia di carattere ordinario e proprio de' nostri climi si diffonda a più individui sotto i medesimi sintomi, gli uffiziali municipali debbono accorrere a renderne gli effetti meno micidiali che sia possibile, adottando i necessari mezzi di segregazione e di soccorso nella

classe de'poveri, e facendo impedire colla dovuta prudenza il troppo contatto nella classe degli agiati.

In questi casi essi invieranno agl' Intendenti delle provincie o valli rispettive uno stato settimanale indicante il numero degl' infermi, l' indole specifica della malattia, ed i metodi curativi ed amministrativi che si sono impiegati per impedirne la diffusione. Gl' Intendenti ne daranno conoscenza al Ministro degli affari Interni, ed ai Soprintendenti generali rispettivi per le misure ulteriori da prescriversi dai Supremi Magistrati di salute corrispondenti.

29. Gli uffiziali municipali devono vegliare attentamente all' epizootie che possano svilupparsi tra gli animali, specialmente di quelli che sogliono essere trasportati ai macelli.

Nei casi di epizootie contagiose, gli stessi proprietari degli animali che ne sono stati affetti, sono obbligati di farne la rivela agli uffiziali municipali corrispondenti.

30. Giugnendo a notizia, sia direttamente, sia per mezzo delle rivele de' proprietari, esservi degli animali contaminati, gli uffiziali municipali devono accorrere subito, ed obbligare i rispettivi proprietari a separar gli animali infetti dai

sani, ed applicare a questi ultimi il trattamento veterinario corrispondente.

31. Gli animali morti di epizootia devono esser bruciati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoja o della carne.

32. In tempo di epizootie dev'esser vietato;

1. di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti;

2. di farli abbeverare della medesima acqua attinta e raccolta ad arte, in cui si sieno abbeverati gli animali infetti;

3. di farli dimorare nelle medesime stalle o mandre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente operata la disinfettazione.

33. Non deve esser permesso di condurre al macello, se non animali riconosciuti evidentemente per sani; e nei casi di epizootie, gli stessi proprietari che vorran portare al macello qualche animale, devono avvisarne precedentemente le Autorità municipali, acciò vadano a riconoscerne le condizioni.

34. Nei casi preveduti dai cinque precedenti articoli gli uffiziali municipali devono riferire

tutto ai Sotto-intendenti, ed agl'Intendenti rispettivi, e questi ai Soprintendenti generali corrispondenti, per le disposizioni da emettersi dai Supremi Magistrati di salute secondo la natura de' casi e delle circostanze.

35. Per il più facile disimpegno del servizio sanitario interno, ciascun Intendente di provincia o valle si farà cooperare da una Commessione composta da quattro individui, una metà de' quali sarà da lui scelta dalla classe de' medici più accreditati.

Gl'incarichi di queste Commessioni saranno quelli di esaminar diligentemente la corrispondenza dei Sottintendenti dei distretti e degli uffiziali comunali, relativa ad oggetti di servizio sanitario interno, e proporre agl'Intendenti rispettivi quel che convenga farsi coerentemente alle leggi ed al presente Regolamento.

APPROVATO DA S. M.

Persano il dì primo gennajo 1820.

Per il Segret. di Stato Ministro degli affari interni

Il Segret. di Stato Ministro di Marina

Firmato — D. NASELLI.

... ai Sottintendenti, ed agli Intendenti ri-
spettivi, e questi ai Sottintendenti generali cor-
rispondenti, per la disposizione da emettere dai
Sottintendenti, e delle secondo la natura
de' casi, e della circostanza.

55. Per il più facile dispiegamento del servizio
sanitario interno, e per l'istituzione di prov-
visti o vallette, e per l'istituzione di una Commissione
ne composta da quattro individui, uno dei quali
dovrà essere scelto dalla classe de' medici
più accreditati.

67. incarichi di questo Commissione saranno
quelli di coadiuvare diligentemente la corrispon-
denza dei Sottintendenti dei distretti e degli offi-
ziali comunali, relativi ad oggetti di servizio
sanitario interno, e proporre agli Intendenti ri-
spettivi, qual che converga farsi coerentemente
alle leggi ed al presente regolamento.
L'istituzione di questa Commissione, e la sua
organizzazione, sarà regolata dal M. del Ministero
dell'Interno, il quale prima gennaio 1820, per
la prima volta, dovrà essere istituita.

Per il Segret. di Stato Ministro degli Affari Interni.
Il Segret. di Stato Ministro di Marina
Il Segret. di Stato Ministro di Fisco

FERDINANDO I. TER. / A GRACIA DI DIO RE
DELL' REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME
ECC., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO CC. CC., GRAN PRINCIPE ERE-
DITARIO DI TOSCANA CC. CC. CC.

L E G G E

SULLA COSTRUZIONE E POLIZIA DE' CIMITERI

*Inserita per la più facile intelligenza dell'ar-
tic. 9. del Regolamento generale di servizio
Sanitario interno.*

Stato Ministero degli affari interni
Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risolto di sanzionare e sanzio-
niamo la seguente legge:

Art. 1. In ogni comune de' nostri reali domini
al di qua del Faro sarà stabilito un Camposanto
fuori dell'abitato per la inumazione de' cadaveri
umani.

2. La costruzione de' Camposanti sarà regolata
in modo da servire ad un tempo a garantire la

L E G G E

SULLA

COSTRUZIONE E POLIZIA DEI CIMITERI

Inserita per la più facile intelligenza dell'ar-
t. 9. del Regolamento generale di servizio
Sanitario interno.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE
 DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-
 ME EC., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
 PIACENZA, CASTRO EC. EC., GRAN PRINCIPE ERE-
 DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

IL costume di seppellire i cadaveri umani in se-
 polture stabilite dentro, o vicino i luoghi abita-
 ti, abolito fra le più colte nazioni, non potrebbe
 essere ulteriormente tollerato nel nostro regno,
 senza grave pregiudizio della salute pubblica;

Volendo Noi rettificare questo ramo di po-
 lizia sanitaria, e secondare nel tempo stesso il
 voto espresso a tal riguardo da' Consigli provin-
 ciali de' nostri dominii al di quà dal Faro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di
 Stato Ministro degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare e sanzio-
 niamo* la seguente legge:

ART. 1. In ogni comune de' nostri reali dominii
 al di quà del Faro sarà stabilito un Camposanto
 fuori dell'abitato per la inumazione de' cadaveri
 umani.

2. La costruzione de' Camposanti sarà regolata
 in modo da servire ad un tempo a garentire la

salute pubblica, ad ispirare il religioso rispetto dovuto alle spoglie umane, ed a conservare le memorie onorifiche degli uomini illustri.

3. La costruzione de' Camposanti sarà cominciata nel corrente anno, e dovrà trovarsi ultimata in tutto il regno per la fine del mille - ottocento-venti.

La spesa di quest'opera è a carico de' comuni rispettivi. Gl' Intendenti potranno eccitare i ricchi proprietari, i prelati, il clero e le congregazioni a concorrere con oblazioni volontarie ad eccelerare il compimento di un'opera tanto interessante la salute pubblica.

4. I comuni potranno stabilire i Camposanti in qualunque fondo di proprietà pubblica, o privata, che sia riconosciuto atto a tale destinazione. Se il fondo apparterrà allo Stato, o a corporazioni e stabilimenti pubblici indistintamente, il comune l'occuperà, senza accordare verun compenso; se poi sia di proprietà privata, il comune ne pagherà al proprietario un canone corrispondente.

Ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamente risolta dall' Intendente in Consiglio d' Intendenza.

5. In que' comuni dove si trova costruito il Camposanto, o tostochè la costruzione ne sarà ultimata in ciascun comune, se ne pubblicherà l'apertura: e da quel giorno in poi è vietato generalmente, e senza veruna eccezione, di seppellire i cadaveri umani in qualsisia altro luogo, dentro o fuori l'abitato. Tutte le sepolture esistenti saranno allora indistintamente colmate e chiuse in modo che non possano mai più aprirsi. Questa operazione sarà eseguita a diligenza del Sindaco e degli Eletti, in loro presenza, e sotto la loro responsabilità. Essi ne formeranno un atto, che faranno pubblicare nel comune nelle forme consuete, e di cui una copia, col certificato della seguita pubblicazione, a cura del Sindaco, sarà depositata nell'archivio comunale, ed un'altra in quello dell'Intendenza.

6. Chiunque dopo l'apertura del Camposanto seppellirà, o farà seppellire un cadavere umano nell'abitato, o in ogni altro luogo diverso dal Camposanto, sarà inquisito, e punito correzionalmente, come infrattore delle leggi di polizia sanitaria.

7. Tutto ciò che è relativo alla estensione, forma e custodia de' Camposanti, al modo d'inu-

mare i cadaveri umani, a' monumenti privati da potervisi stabilire, ed in generale alla polizia di tali stabilimenti, sarà fissato con un regolamento del nostro Ministro degli affari interni.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del Regno delle Due Sicilie si pubblici colle ordinarie solennità per tutto il regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 11. Marzo 1817.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm., MARCHESE DI CIRCELLO.

Pubblicata in Napoli nel dì 15. di Marzo 1817.

R E G O L A M E N T O

Dato dal Ministro degli affari interni per la esecuzione della legge degli 11. marzo 1817. intorno alla costruzione, ed alla polizia de' Camposanti.

ART. 1. **I**L seppellimento de' cadaveri umani ne' Camposanti, prescritti da S. M. con legge dell' 11. marzo 1817., dovrà esser fatto per *inumazione*, ossia *interrimento*, non già per *tumulazione*, ossia dentro sepolture. Quindi un Camposanto di nuova costruzione, altro non sarà, che » una estensione di terra nuda, ben disso- » data, interamente spogliata di alberi, arbusti, » e piante perenni di qualunque specie, circon- » data di mura all' altezza di palmi undici fuori » della terra, non compreso in questa misura uno » spigone da cui il muro sarà terminato, per ren- » dere il Camposanto inaccessibile agli animali vo- » raci, e lasciarvi la necessaria ventilazione. »

2. La figura del Camposanto sarà un quadra- to, o un parallelogrammo, o almeno la più ap- prossimante a tali figure. Avrà una sola porta

d'ingresso chiusa da un forte rastrello di ferro, o di legno, così stretto, che gli animali non possano penetrare a traverso di esso.

La maggiore semplicità possibile sarà usata nella costruzione del Camposanto. Vi sarà costruita una Cappella per esercitarvi gli uffizii religiosi. Accanto alla porta del Camposanto potrà costruirsi ancora una casetta pel seppellitore, qualora le circostanze locali ne facciano sentire la necessità.

3. La posizione del Camposanto sarà scelta in un sito circa un quarto di miglio lontano dall'abitato, o anche di più, quando le circostanze locali lo esigano, nella direzione de' venti settentrionali, in modo tale che le sue esalazioni non possano essere spinte verso l'abitato da'detti venti, o da altra corrente d'aria abituale determinata dalla vicinanza de'monti, dalla loro posizione, o da altri locali circostanze. Similmente non sarà posto il Camposanto a fianco al pubblico cammino; si avrà cura per l'opposto che sia quanto più si potrà lontano da ogni via battuta, e soprattutto dalle più frequentate.

4. Qualora in un comune si trovi fuori l'abitato o in sito opportuno una Chiesa, o Cappella,

il Camposanto sarà costruito in preferenza in un sito adjacente, onde risparmiare le costruzioni indicate all'articolo 2. Quantevolte esistano opportunamente giardini murati adiacenti ai locali di Monisteri soppressi, sia che si trovino conceduti ai comuni, sia che restino ancora in demanio, vi sarà stabilito in preferenza il Camposanto, per la stessa ragione.

5. La estensione di terra da destinarsi a Camposanto sarà proporzionata alla popolazione del comune. I calcoli statistici dimostrando, che di ogni 31. abitanti ne muore uno in un anno, e che in conseguenza di ogni mille ne muoiono ordinariamente in un anno 32., o 33., bisogna per una popolazione di mille abitanti assegnare uno spazio al Camposanto, capace di contenere per dieci anni tutt' i cadaveri umani che possono esservi in questo periodo di tempo; giacchè non si dee toccare che dopo dieci anni il solco dove un cadavere è stato inumato. Questo termine è di rigore; ma quando un solco, in cui l' inumazione ha avuto luogo, possa lasciarsi intatto per un tempo maggiore di dieci anni, sarà ancora meglio.

6. Alla inumazione de' cadaveri si dee procedere nel modo che siegue;

Da uno de' lati del Camposanto si comincia ad aprire un solco in linea retta, sette palmi profondo, e due palmi largo. Quando è situato in esso il cadavere, si ricopre della stessa terra che se ne era cavata, senza comprimerla, ed avvertendo ad appianarne la superficie, onde le acque piovane, non possano fermavisi. Affin che questa terra non si smotti dal lato del fosso, si farà sostenere da una tavola larga palmi due, e lunga palmi sette, che si terrà puntellata nell'interno del fosso. I cadaveri si situeranno così lungo il fosso, in modo che la testa dell' uno sia a canto a' piedi dell' altro. Quando il primo solco sarà in tal modo riempito, se ne aprirà un secondo ad esso parallelo. Fra gli orli estremi de' due fossi intercederà la distanza di un mezzo palmo circa. Allo stesso modo, dopo il secondo si farà il terzo solco, e poi il 4. e 5., e così di seguito.

7. Siegue da' dati premessi nell' articolo precedente, che un moggio napolitano di 900 passi quadrati, ciascun passo di palmi 7 ed un terzo, è una estensione più che sufficiente al Camposanto di una popolazione di ottomila abitanti, sebbene rigorosamente potrebbe bastare anche per

novemila. Sarà quindi proporzionata a ciascuna popolazione la estensione corrispondente, potendosi accrescere alcun poco ne' luoghi ove le terre non sono scarse.

8. Nella scelta del luogo del Camposanto, oltre le condizioni indicate negli articoli precedenti, conviene altresì por mente alla qualità del terreno. Sono da evitarsi assolutamente le terre argillose, e troppo tenaci, del pari che le terre ghiaiose, e troppo leggiere; come pure bisogna evitare le terre troppo umide, e che abbiano dell'acqua a picciola profondità. Ogni altro terreno, che non presenti gl'indicati inconvenienti, è buono, perchè atto a favorire l'insensibile decomposizione de' cadaveri.

9. Sarà vietata severamente qualunque coltivazione nel recinto del Camposanto, come pure il farvi pascolare alcun animale. Sarà però permesso di piantare all'ingresso, o soltanto lungo le mura, de' cipressi, e qualche fiore, affine di rendere il luogo men disgustoso, e conciliargli quella religiosa tristezza, che tocca il cuore, e richiama alla memoria utili considerazioni morali.

10. Sarà proibito di covrire il fosso, ove è inu-

mato un cadavere, di pietre sepolcrali, monumenti, ec. che intercettando l'aria libera esteriore, ritarderebbero la decomposizione de' cadaveri. Sarà solo permesso d'infigere nelle mura interne del Camposanto iscrizioni, bassi rilievi, ec. quante volte ne sia accordata l'autorizzazione dal sindaco, sull'avviso del decurionato.

Sarà permesso pure di dividere il muro, che forma il recinto interno del Camposanto, in un determinato numero di sezioni, e di ornarle con archi coverti a forma di portico. Potrà ciascuna sezione essere acquistata, per un prezzo da determinarsi a favore del comune, da una famiglia, che avrà il diritto di ornarla con mezzi busti, bassirilievi, ed altri monumenti, che potranno esservi ancora trasportati dalle cappelle gentilizie, per conservar le memorie onorifiche de' trapassati. Mentre però sarà permesso a ciascuna famiglia di serbare simili monumenti nella sezione che avrà acquistata, il cadavere non sarà esente dalla legge generale della inumazione, e potrà solo serbarsi memoria del sito ov'è stato deposto, per raccoglierne le ossa dopo il decennio, mediante una picciola Croce, a piè di cui sarà scritto il nome del defunto.

11. Per ogni Camposanto vi sarà un custode,

scelto nel modo prescritto per gli altri serventi comunali, e pagato sullo stato discusso del comune. Ne' piccioli comuni il servente comunale potrà essere anche incaricato di questo servizio. Il custode è particolarmente incaricato d'invigilare alla esecuzione delle regole prescritte sul modo della inumazione.

Vi saranno inoltre uno, o più seppellitori, secondo il bisogno, scelti nel modo sopra indicato, i quali verranno ugualmente pagati dal comune. Il salario di questi, come del custode, sarà fissato, sull'avviso del decurionato, nel modo stabilito per gli altri salariati comunali.

E' proibito a' seppellitori di ricevere alcuna mercede da' parenti de' defunti, o da qualunque altro, pel triste ufizio che riempiono verso di essi. E' loro proibito del pari l'appropriarsi di alcuna spoglia, o vestimento, che si trovasse su i cadaveri.

12. I custodi terranno un registro di date, numeri, e nomi, secondo il modello annesso al presente regolamento. I numeri del registro corrisponderanno ad altrettanti numeri, che sopra mattoni, o tavolette inverniciate saran fissati in ciascun solco, e sopra ogni cadavere. Ciò servirà per indicare il nome, ed il numero de' cadaveri

contenuti in ogni solco , e l' epoca in cui vi sono stati deposti , per la norma da seguire nel riaprirsi i solchi dopo il decennio , e per ogni altra notizia , che possa occorrere.

13. In ogni comune sarà fissato un luogo chiuso in una chiesa , o cappella , dove i cadaveri dovranno essere depositati dopo che avranno ricevuto gli ultimi uffizj religiosi. Da questo deposito saranno estratti da' seppellitori nella notte successiva , e trasportati senza veruno accompagnamento, in una bara coperta , o in una carretta coperta , al Camposanto , dove l' inumazione si farà allo spuntar del giorno. L' amministrazione comunale provvederà a questi mezzi , del pari che a tutti gl' istrumenti necessarii alla inumazione.

14. Le deputazioni sanitarie di ogni comune , e gli eletti di polizia sono particolarmente incaricati di invigilare , sotto la loro più stretta responsabilità , alla esatta esecuzione de' regolamenti sulla inumazione , e sulla polizia de' Camposanti. Le une , e gli altri visiteranno almeno una volta al mese i rispettivi Camposanti , e reprimeranno ogni abuso che si trovasse introdotto.

15. Un solo Camposanto è sufficiente per ogni

comune del regno , eccetto la capitale , ed i comuni riuniti. Per la prima , l'Intendente , inteso il corpo di Città , proporrà il numero , ed il sito de' Camposanti necessarii. Per i secondi , si procurerà di stabilire il Camposanto in un sito centrale , ed a comoda portata di ciascuno. Ma laddove tra esso , ed i paesi riuniti interceda una distanza eccessiva , ed assai incomoda al trasporto de' cadaveri , in tal caso si potranno costruire più Camposanti in siti opportuni , a seconda del positivo bisogno , e si indicheranno i paesi , o le parrocchie a cui ciascun Camposanto appartenga. Gl'Intendenti determineranno questo bisogno in Consiglio d'Intendenza ; ed avranno cura di non moltiplicare il numero de' Camposanti senza una necessità assoluta.

16. Gl'Intendenti formeranno in ogni comune, sull'avviso del decurionato , una deputazione di soggetti intelligenti , e zelanti per la costruzione de' Camposanti. Essi ne faranno fare il piano , e la perizia da persone di arte , lo discuteranno in Consiglio d'Intendenza , inteso l'avviso dell'ingegnere de' ponti e strade , ed indi proporranno al Ministro degli affari interni per l'approvazione, lo stato della spesa , con i mezzi onde supplirvi.

Gl'Intendenti per non moltiplicare la loro

corrispondenza a tal riguardo, non manderanno al Ministro meno di dieci di questi stati per volta.

17. Essendo espressa volontà di Sua Maestà, che i Camposanti siano aperti al più presto possibile, onde assicurare da questo lato la salute pubblica, gl' Intendenti useranno la massima diligenza in promuovere, ed accelerare la costruzione di questi stabilimenti. Alla fine di ogni semestre, essi daran conto al Ministro degli affari interni dello stato di questo lavoro nella loro provincia, e de' Camposanti che si saranno aperti nel corso del semestre, affinchè il Ministro possa rassegnarlo, come deve, alla Maestà Sua.

Napoli, 21. Marzo 1817.

Il Segretario di Stato
Ministro degli affari interni
Firmato, MARCHESE TOMMASI

MODELLO del registro prescritto all' art. 12.

*REGISTRO de' cadaveri inumati nel Campo-
santo di*

D A T A della inumazione.	NUM. del solco.	NUM. del cada- vere.	N O M E del cadavere.	Osservazioni.
1818				
1. gennajo	1	1	Giuseppe Farta.	
id. 3. detto	1	2	Antonio Moro.	

N. B. La progressione numerica sarà continua, sopra lo stesso volume, o sopra più volumi successivi, secondo il bisogno, durante un decennio, e fino a che non sarà esaurito il terreno del Camposanto, in modo che debba riaprirsi il primo solco. Allora si comincerà la nuova serie numerica.

Racconto di...

DATA	NUM.	NUM.	NUM.
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

W. B. la progressione numerica sarà con-
 una, sopra lo stesso volume, o sopra più volumi
 successivi, secondo il bisogno, durante un de-
 cennio; e fino a che non sarà esaurito il termine
 del Campesinato, in modo che debba ripetersi il
 primo solo. Allora si comincerà la nuova serie
 progressiva.

DECRETO REALE

SULLO

STABILIMENTO DELLE TARIFFE
E DELLE CASSE DE' DRITTI SANITARI

*in conseguenza dell' art. 27. della legge
de' 20. ottobre 1819.*

DECRETO REALE

SULLO

STABILIMENTO DELLE TAVOLE

E DELLE CASSE DEI DIRITTI SANITARI

in conseguenza dell'art. 29. della legge
del 20. ottobre 1819.

Persano il 1. Gennajo 1820.

F E R D I N A N D O I.^o

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE &c.

Visto l'art. 27 della nostra legge de' 20 ottobre 1819 col quale ci siamo riserbati di fissare le tariffe de' dritti sanitari, ed i metodi di percepirli, e di amministrarli, e di stabilire i soldi degl' impiegati nelle Soprintendenze generali, e ne' Supremi Magistrati di salute di Napoli e di Palermo, colla indicazione de' fondi da cui debbono essi introitarli;

Sulla proposizione de' nostri Segretarii di Stato Ministri degli affari interni e delle Finanze;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue:

ART. 1. Le due tariffe annesse al presente decreto, per la esazione de' dritti sanitari a carico de' diversi bastimenti, tanto presso le deputazioni di salute di Napoli e di Palermo, quanto pres-

so tutte le altre deputazioni di salute del regno, restano approvate.

2. I dritti de' quali si parla negli articoli 1. a 9. della tariffa per le deputazioni di Napoli e di Palermo, e negli articoli 9. a 12. della tariffa per le deputazioni di salute del regno, saranno versati in due casse, da stabilirsi una presso la Soprintendenza generale di salute residente in Napoli, e l'altra presso la Soprintendenza generale residente in Palermo.

Gli altri dritti enunciati nei rimanenti articoli delle tariffe andranno a beneficio degl'impiegati medesimi, pe' quali sono stabiliti.

3. Ciascuna cassa avrà un Amministratore ed un Cassiere.

L'Amministratore sarà scelto da Noi tra i deputati de' Supremi Magistrati di salute rispettivi.

Il Cassiere sarà destinato tra gl'impiegati subalterni delle Soprintendenze generali, ne' quali concorreranno i necessarij requisiti.

4. La percezione de' dritti sanitari in Napoli ed in Palermo sarà affidata a' Cancellieri delle rispettive deputazioni, sotto la vigilanza de' deputati.

Nelle provincie o valli la percezione medesima si eseguirà per mezzo delle stesse deputazioni di salute.

5. Le deputazioni saranno responsabili de' versamenti da farsi presso le casse.

Gli Amministratori delle casse medesime veglieranno attentamente sulla regolarità della percezione e sulla esattezza de' versamenti.

6. Il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni darà le opportune istruzioni per il dettaglio delle Amministrazioni delle casse.

Il nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze destinerà un individuo tra gl' impiegati della Tesoreria generale, o della salute per esercitarvi il controllo.

7. I soldi degl' Impiegati della Soprintendenza generale, del Supremo Magistrato di salute e della Deputazione del porto di Napoli saranno i seguenti:

Al Deputato Segretario generale della Soprintendenza, annui	1440
A ciascuno de' due deputati Guardiani del porto	960
Al Deputato Ispettor generale	864
A ciascuno de' Deputati ordinarii del Su-	

premo Magistrato , che hanno finora percepito emolumenti	720
Al Segretario del Supremo Magistrato .	360
A ciascuno de' due capi di ripartimento della Soprintendenza	480
A ciascuno de' due Uffiziali di 1. classe .	180
A ciascuno de' due Uffiziali di 2. classe .	138
A ciascuno de' nove Uffiziali di 5. classe .	114
All' Archivario	168
Al Razionale	168
All' Ajutante del medesimo	72
A ciascuno de' due primi Uscieri	138
Al secondo Usciere	105
Al barandiere	138
Al Cancelliere presso la Deputazione di 1. classe	204
Allo Spedizioniere delle patenti	306
Al primo Uffiziale ajutante	204
Al secondo Uffiziale ajutante	114
All' usciere presso la deputazione del porto	78
Al Capitano della Feluca sanitaria . . .	204
A ciascun marinaio della Feluca	72
Al Capitano del Lazzeretto di Nisita .	348
Al Capo-guardia del detto Lazzeretto .	120
Al Capitano del Lazzeretto di Posilipo .	120

8. Tutti gli altri individui, i cui impieghi non son compresi tra quelli indicati nell'articolo precedente, saranno considerati come al seguito del servizio sanitario, e continueranno a percepire i loro assegnamenti sulla cassa de' dritti sanitarii fino a che il nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni non avrà proposto per essi un novello destino.

9. I soldi degl' Impiegati nella Soprintendenza generale e nel Supremo Magistrato di salute residente in Palermo saranno i seguenti:

Al Deputato Segretario generale della Soprintendenza, annui 1080

A ciascuno de' due deputati guardiani del porto 800

Al deputato Ispettor generale 720

A ciascuno degli altri tre deputati del Supremo Magistrato 600

Ci riserbiamo di stabilire con una disposizione particolare i soldi a tutti gli altri impiegati della Soprintendenza generale e del Supremo Magistrato di salute residente in Palermo.

10. I soldi de' Soprintendenti generali, e di tutti gli altri impiegati, di cui si parla nel presente decreto, egualmente che le spese varie ed impre-

vedute per le rispettive officine, secondo gli statuti discussi da Noi approvati, saran pagati dalle Casse de' dritti sanitarii indicati nell' articolo secondo.

11. Nel fine di ciascun anno saranno passati per i canali corrispondenti presso la nostra Tesoreria generale i conti degl' introiti, ed esiti delle due Casse.

Laddove i fondi percepiti non siano stati sufficienti al pagamento de' soldi e delle spese fissate nei particolari stati discussi, sarà supplito dalla Tesoreria medesima al compimento delle somme necessarie al bisogno.

Se poi il risultato della esazione de' dritti sanitarii presenti un avanzo, sarà questo versato nella stessa Tesoreria.

Intanto i nostri Ministri degli affari interni e delle Finanze, si porranno d' accordo per far passare dalla Tesoreria generale nelle due indicate casse una somma a titolo d' imprestito, per potersi adempire ai necessari pagamenti, fino a che non perverranno nelle medesime i corrispondenti introiti.

Un tale imprestito, per quanto riguarda la Cassa di Napoli, sarà prelevato per l' esercizio corrente sulla somma riportata nel Capit. 98. dello stato discusso del Ministero degli affari interni.

12. I nostri Segretarii di Stato Ministro degli affari interni e delle Finanze, e'l Ministro di Stato presso il Luogotenente Generale nei nostri Dominii al di là dal Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato , FERDINANDO.

*Pel Segr. di Stato
Min. degli affari interni*

*Il Segr. di Stato
Min. di Marina
Firm. D. NASELLI.*

*Il Segr. di Stato
Min. delle Finanze
Firm. DE' MEDICI.*

*Il Segr. di Stato
Min. Canc.
Fir. MARCHESE TOMMASI.*

Certificato conforme

*Il Seg. di Stato Min. Canc.
Firm. MARCHESE TOMMASI.*

Per copia conforme

*Pel Segr. di Stato Ministro degli affari interni
Il Segr. di Stato Ministro di Marina
Firmato — D. NASELLI.*

T A R I F F A

*Dei dritti sanitariii da esigersi nelle Deputazioni
di Napoli, e di Palermo.*

ART. 1. **P**er ogni patente nuova, che si rilascia ad un Legno estero di vela quadra,

Se il Legno è della portata, che superi
le 200. tonnellate 2 40

Se il Legno è della portata, che non
superi le 200. tonnellate 1 20

2. Per ogni patente nuova, che si rilascia
ad un Legno nazionale di vela quadra,

Se il Legno è della portata che superi
le 200. tonnellate 1 20

Se il Legno è della portata, che non
superi le 200. tonnellate 0 60

3. Per ogni patente nuova, che si rilascia
ad un Legno di vela latina,

Se il Legno è di bandiera estera. . . . 0 60

Se il Legno è di bandjera nazionale. . 0 30

4. Per ogni ritoccata, che a termini del

Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, viene apposta alla patente di un Legno qualunque 0 20

5. Per ogni passeggiere, che a termini dell'enunciato Regolamento domandi di esser segnato nella patente di un Legno, che si dirige per l'estero, o che domandi di esser cancellato dalla patente di un Legno, che procede dall'estero 0 20

6. Per dritto di visita da esigersi da ciascun Legno soggetto a contumacia, tanto nell'atto dell'approdo, quanto nell'atto della pratica,

Ne' Porti di Napoli, e di Palermo presso gli ufficii sanitarii, per ciascun Deputato 1 00

Ne' Lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo, per ciascun Deputato 2 00

Questo dritto sarà accresciuto di una metà, ove trattisi di Legni di bandiera estera, la cui portata superi le 200. tonnellate.

7. I Legni non soggetti ad alcuna contumacia sono esenti dal pagamento del dritto

di visita, di cui si parla nell' articolo precedente. Allorchè però vi è bisogno di ricognizione di generi, a termini dell' art. 37. del Regolamento generale, dovrà esigersi per dritto di accesso anche da' Legni non soggetti a contumacia,

Ne' Porti di Napoli, e di Palermo presso gli ufficii sanitarii, per ciascun Deputato . . . 1 00

Ne' Lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo, come sopra 2 00

8. Per dritto di assistenza da esigersi in ciascuna operazione di tre ore continue, sia di sbarco o imbarco di generi sotto contumacia, sia di discarica di generi in Lazzeretto, sia di consegna di generi ne' casi di sballamento, sia di riconsegna agl' interessati,

Ne' Porti di Napoli, e di Palermo, per ciascun Deputato 1 00

Ne' Lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e di Palermo, per ciascun Deputato 2 00

9. Ne' casi preveduti nei tre articoli antecedenti, dovrà anche esigersi per dritto di cancelleria,

Ne' Porti di Napoli, e di Palermo . . . 1 00

Ne' Lazzeretti di Nisita, di Posilipo,
e di Palermo 2 00

10. Per indennità di vettura da esigersi
in Napoli allorchè i Deputati vanno ad e-
sercitare ne' Lazzeretti qualcuna delle ope-
razioni indicate nell'articolo precedente. . . 1 50

Per indennità di vettura da esigersi in
Palermo allorchè per lo medesimo oggetto
i Deputati devono recarsi al molo, o al Laz-
zeretto 1 00

11. Per dritto di visita da esigersi dai
Medici tanto nell'atto dell'approdo de' Legni
soggetti a contumacia, quanto nell'atto del-
la pratica,

Ne' Porti di Napoli, e di Palermo. . . 1 00

Ne' Lazzeretti di Nisita, di Posilipo, e
di Palermo. 2 00

12. Per dritto di assistenza da esigersi
ratizzatamente in ciascun giorno dal Capi-
tano del Lazzeretto,

Allorchè in Lazzeretto vi sono fino a
tre contumacie, o espurghi. 0 60

Allorchè il numero delle contumacie,
e degli espurghi è più di tre 1 00

13. Per dritto di verifica da esigersi dal Riconoscitore de' generi, allorchè la sua opera è richiesta, a termini del Regolamento generale o 50

14. Per ogni attestato, certificato, o altro documento, di cui si faccia richiesta, dovrà esigersi dal Cancelliere della Deputazione . o 60

15. Per mercede giornaliera a ciascuna guardia sanitaria, allorchè è impiegata alla custodia delle contumacie, o al servizio degli espurghi o 50

L'approvo. Firm. FERDINANDO.

Certificato conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme

Pel Segret. di Stato Ministro degli affari interni

Il Segret. di Stato Ministro di Marina

Firmato — NASELLI.

T A R I F F A

*Dei dritti sanitari da esigersi in tutte le
Deputazioni di salute del Regno.*

ART. 1. **P**er dritto di visita da esigersi da ciascun Legno soggetto a contumacia, tanto nell'atto dell'approdo, quanto nell'atto della pratica 2 00

Di questo dritto una metà va a beneficio de' Deputati, e l'altra metà a beneficio de' Medici.

2. I Legni che non vanno soggetti ad alcuna contumacia, sono esenti dal pagare il dritto di visita, di cui si parla nell'articolo precedente.

Allorchè però vi è bisogno di ricognizione di generi, a termini dell'art. 37. del Regolamento generale di servizio sanitario marittimo, si esigerà per dritto di accesso a beneficio di tutt'i Deputati, anche da' Legni non soggetti a contumacia 1 00

3. Per dritto di assistenza in ciascuna operazione di tre ore continue, sia d'imbarco, o di sbarco di generi sotto contumacia, sia di discarica di generi in Lazzeretto, sia di consegna di generi ne' casi di sballamento, sia di riconsegna di generi agl'interessati . 1 00

4. Per indennità di vettura da esigersi nelle sole Deputazioni di prima classe di Messina, e di Siracusa, allorchè i Deputati vanno ad esercitare nei Lazzeretti qualcuna delle operazioni indicate nell'articolo precedente 0 60

Questo dritto andrà a beneficio de' soli Deputati.

5. Per ogni ritoccata, che a termini dell'enunciato Regolamento generale viene apposta alla patente di un Legno qualunque, da esigersi a beneficio dei soli Deputati . . 0 10

6. Il Cancelliere presso le Deputazioni di prima classe di Messina, e di Siracusa, e presso le Deputazioni di seconda, e terza classe, esigerà per una volta sola, a suo beneficio,

Da ciascun Legno di vela quadra soggetto a contumacia 1 00

Da ciascun Legno di vela latina soggetto a contumacia o 50

7. Per dritto di assistenza al Capitano del Lazzeretto, allorchè in Lazzeretto vi sono delle contumacie, o degli espurghi, da esigersi in ciascun giorno senz'alcun aumento, e qualunque sia il numero delle contumacie o 50

8. Per mercede giornaliera a ciascuna Guardia sanitaria, impiegata alla custodia delle contumacie, o al servizio degli espurghi . o 25

9. Per dritto di Cancelleria da esigersi per una sol volta da ciascun Legno soggetto a contumacia 2 00

10. Per ogni patente nuova, che si rilascia ad un Legno estero di vela quadra,

Se il Legno è della portata che superi le 200 tonnellate 2 40

Se il Legno è della portata che non superi le 200. tonnellate 1 20

11. Per ogni patente nuova che si rilascia ad un Legno nazionale di vela quadra,

Se il Legno è della portata che superi
le 200. tonnellate 1 20

Se il Legno è della portata che non su-
peri le 200. tonnellate 0 60

12. Per ogni patente nuova, che si rila-
scia ad un Legno di vela latina

Se il Legno è di bandiera estera . . . 0 60

Se il Legno è di bandiera nazionale. . 0 30

L'approvo. Firm. FERDINANDO.

Certificato conforme

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere

Firm. — MARCHESE TOMMASI.

Per copia conforme

Pel Segret. di Stato Ministro degli affari interni

Il Segret. di Stato Ministro di Marina

Firmato — NASELLI.

REGOLAMENTO

*Per l'ordine interno del servizio delle due
Soprintendenze generali, e de' due Supremi
Magistrati di salute del Regno.*

FORMATO DAL SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

*In esecuzione dell' art. 14. della legge de' 20.
Ottobre 1819.*

rispetto alla libertà di stampa

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

REGOLAMENTO

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

che è una delle più preziose

che non si può mai perdere

R E G O L A M E N T O

Per l'ordine interno del servizio delle due Soprintendenze generali, e de' due Supremi Magistrati di salute del Regno.

ART. 1. **I** Soprintendenti generali di salute, ai quali appartiene la corrispondenza colle deputazioni locali, coi funzionarii pubblici del regno, e colle Autorità sanitarie estere, disporranno preventivamente che sien preparati i materiali per la proposta di tutti gli oggetti che debbono portarsi alla deliberazione de' Supremi Magistrati rispettivi, a termini della legge.

2. I Soprintendenti generali, nella lor qualità di Presidenti de' Supremi Magistrati, regoleranno l'ordine delle sessioni; e per ciascun oggetto su cui i Magistrati medesimi sono chiamati a deliberare, le *decisioni* saranno sempre prese a maggioranza di voti, ed emesse in nome di S. M. secondo la formola usata dalle corporazioni giudiziarie.

3. I Supremi Magistrati potranno anche emet-

*

tere dei voti interlocutorii, e provocare dai Soprintendenti generali rispettivi i provvedimenti necessari per aversi delle altre notizie, o degli altri documenti, su cui possa poggiarsi una decisione definitiva.

4. I Soprintendenti generali disporranno l'adempimento delle decisioni de' Supremi Magistrati rispettivi, applicandole ai casi richiesti, e prescrivendone l'osservanza con tutt' i mezzi di esecuzione che sono in lor potere.

Essi parteciperanno al Ministero degli affari interni quelle decisioni de' Supremi Magistrati che riguardano oggetti importanti, o stabilimento di misure generali, accompagnandole, quando lo reputino necessario, di tutte le osservazioni che potranno credervi opportune.

5. Nel seno de' Supremi Magistrati i Soprintendenti generali formeranno delle Commissioni per gli affari che richieggano un esame preparatorio, e che ammettano dilazione.

6. L'officina dei Segretarii generali delle Soprintendenze sarà distinta in due ripartimenti, il primo de' quali avrà il carico del servizio sanitario marittimo, ed il secondo quello del servizio sanitario interno.

7. I Segretarii generali sono gli organi immediati dei Soprintendenti generali rispettivi, per tutto ciò che riguarda la parte esecutiva ed amministrativa del servizio.

Essi sono i Direttori e i Capi degli archivii, dei ripartimenti, e di tutte le officine, la cui polizia è loro interamente affidata. Sono quindi incaricati dell'ordine, della custodia, della spedizione e dei registri delle carte; della distribuzione de' lavori ai diversi uffiziali; d'invigilare all'adempimento delle disposizioni de' Soprintendenti generali, e di richiamare l'attenzione de' medesimi su i disordini che vedessero introdursi sia nell'interno delle officine, sia nel servizio delle deputazioni e degli stabilimenti sanitarii locali.

Essi contrassegnano le firme dei Soprintendenti generali negli ordini che si spediscono alle diverse deputazioni, e nelle patenti di nomina; ed autenticano colle loro firme, e coi suggelli delle Soprintendenze, di cui sono essi i depositarii, le copie degli atti che si estraggono dagli archivii corrispondenti.

8. I Segretarii de' Supremi Magistrati assisteranno alle sessioni, stenderanno le decisioni che vi si sieno prese, e le sottoporranno alle firme de' votanti.

Terminate le sessioni, essi passeranno ai Segretariati generali delle rispettive Soprintendenze tutte le carte relative a ciascun oggetto risoluto, con una copia conforme delle decisioni che vi corrispondono. Essi conserveranno le decisioni originali, tenendone separato registro, fino a che non saran depositate in archivio.

9. La facoltà medica assisterà alle sessioni del Magistrato corrispondente, e darà voto consultivo in tutti gli oggetti su i quali verrà interpellata. L'Architetto ed il Chimico non vi assisteranno se non quando vi sieno specificatamente chiamati.

A richiesta de' Soprintendenti generali, tanto i professori della facoltà medica, quanto l'Architetto ed il Chimico, emetteranno il loro parere anche sopra oggetti di servizio esecutivo, ed eseguiranno le perizie che dai medesimi potranno venir loro indicate.

Napoli 10 gennajo 1820.

Per il Segret. di Stato Ministro degli affari interni
Il Segret. di Stato Ministro di Marina
 Firmato — NASELLI.

ISTRUZIONI

PEL DETTAGLIO

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE
DE' DRITTI SANTARI.

FORMATE DAL SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO DEGLI AFFARI INTERNI

*In esecuzione dell' artic. 6 del real decreto
del 1. gennajo 1820.*

ISTRUZIONI

*Pel dettaglio dell'Amministrazione delle Casse
de' dritti sanitari.*

ART. 1. **P**resso l'Amministrazione delle Casse de' dritti sanitari vi sarà un primo registro generale, in cui saranno notati gli approdi, e le partenze, che avvengono presso le rispettive deputazioni di Napoli, e di Palermo, una con tutte le operazioni sanitarie, che vi si eseguono.

2. In questo registro si terrà notamento separato de' legni, che approdano in pratica, e di quelli, che devono andar soggetti ad una contumacia qualunque.

3. Dalla natura del carico de' legni, che approdano in pratica, gli Amministratori rileveranno, se vi sia luogo a ricognizione di generi, a termini del Regolamento generale.

Nel caso affermativo, essi faran segnare di esservi a carico de' legni medesimi una partita d' introito determinata dall' art. 7. della tariffa.

4. Dalle dichiarazioni de' Capitani o Padroni de' legni, che approdano in contumacia, gli Amministratori rileveranno di esservi a vantaggio della Cassa le partite d'introito indicate ne' seguenti articoli.

5. Se il Capitano o Padrone dichiara di non voler prendere pratica nel luogo dell'approdo, ma di volervi far semplicemente delle operazioni di sbarco o imbarco sotto le dovute riserve, ed indi rimettersi alla vela sotto contumacia, gli Amministratori faranno notare di esservi a vantaggio della Cassa il dritto della prima visita, il dritto dell'assistenza delle operazioni, e il dritto della ritoccata, determinati dagli art. 6. 8. e 4. della tariffa.

6. Se il Capitano o Padrone dichiara di voler prender pratica nel luogo dell'approdo, e di voler fare delle operazioni nel corso della contumacia, le partite d'introito saranno allora quelle stesse indicate nell'art. precedente, se non che in vece del dritto di ritoccata, vi sarà quello della seconda visita.

7. Se il Capitano o Padrone finalmente dichiara di non voler fare alcuna operazione, e di vo-

ler attendere il giorno della pratica, allora non vi saranno altre partite d'introito, che i due dritti di visita, uno all'approdo, e l'altro alla pratica del legno, a termini dell'art. 6. della tariffa.

Se però in questo caso delle operazioni di sbarco debbano farsi, non per domanda del Capitano o Padrone, ma per misure sanitarie, vi sarà allora anche la partita d'introito indicata nell'art. 8. della tariffa.

8. In tutt' i casi enunciati ne' precedenti articoli vi sarà sempre e contemporaneamente la partita d'introito dipendente dal dritto di cancelleria, e determinato dall'art. 9. della tariffa.

9. I Cancellieri delle deputazioni di Napoli, e di Palermo invieranno agli Amministratori rispettivi uno stato settimanale de' passeggeri, che abbiano potuto imbarcarsi per l'estero, o venir dall'estero, onde gli Amministratori medesimi facciano segnare ne' registri la partita d'introito determinata dall'articolo 5. della tariffa.

10. Presso l'Amministrazione delle Casse vi sarà un secondo registro generale di tutti gli approdi, che avvengono nelle altre deputazioni di salute del Regno, in cui verranno notati separa-

tamente i legni, che approdano in pratica, e quelli, che approdano in contumacia, essendovi a carico di questi ultimi la partita d'introito determinata dall'art. 9. della tariffa per le deputazioni del Regno.

11. Gli Amministratori delle Casse faranno stampar le patenti sanitarie per provvederne le diverse deputazioni di salute, e le manderanno a bollare, secondo il Regolamento, nelle Amministrazioni del registro, e del bollo.

Le Amministrazioni del bollo terranno di queste patenti un registro separato per servir di controllo in ogni fine di anno, e verificare il numero delle patenti, che gli Amministratori avranno distribuite.

Le spese di stampa, e di bollo andranno a carico delle Casse rispettive.

12. In ogni fine di mese i Cancellieri presso le deputazioni di Napoli, e di Palermo, e le deputazioni stesse negli altri comuni del Regno invieranno il conto dell'introito agli Amministratori, e le somme introitate a' Cassieri.

13. Gli Amministratori verificheranno l'esattezza di questi conti mensili, e ne daranno riscon-

tro alle deputazioni, e a' Cancellieri, che li avranno loro inviati.

I Cassieri verseranno immediatamente ne' banchi le somme introitate su di una *Madrefede* aperta a quest'oggetto, e ne invieranno riscontro di *ricevo* a' Cancellieri, ed alle deputazioni enunciate di sopra.

14. Saranno comunicati agli Amministratori, ed a' Cassieri gli stati discussi di tutt' i soldi, e le spese, che sono a carico delle Casse de' dritti sanitari.

15. Gli Amministratori ne ordineranno i pagamenti, e ne' mandati, che spediranno a' Cassieri, indicheranno sempre l' articolo dello stato discusso, che autorizzi il pagamento.

16. Gli Amministratori non potranno ordinar pagamenti di somme non autorizzate negli stati discussi, senza una espressa disposizione Ministeriale.

17. I Cassieri eseguiranno i pagamenti loro ordinati dagli Amministratori sempre con polizze di banco.

18. Su gli stati discussi saranno formati i ruoli in doppia spedizione pe' soldi degl' Impiegati,

i quali dovranno essere emarginati da questi ultimi per indicare il ricevo de' soldi rispettivi.

Questi ruoli saranno vistati da' Soprintendenti generali, i quali devono certificare in piede de' medesimi l'esistenza e l'attuale attività di servizio di tutti gl' impiegati.

I Cassieri conserveranno una spedizione de' ruoli presso di essi per il loro conto di discarico, e ne invieranno l'altra agli Amministratori.

19. Nel fine di ciaschedun anno gli Amministratori, e Cassieri renderanno i loro conti accompagnati dalle carte, e documenti giustificativi, e li passeranno al Ministero degli affari interni per le opportune disposizioni.

20. I Razionali delle Soprintendenze generali saranno incaricati della tenuta de' registri indicati nell'art. 1. e 10., dell'andamento della Scrittura degl'introiti, ed esiti, e della redazione de' corrispondenti bilanci per la reddizione del conto.

Per l'esercizio delle indicate funzioni i Razionali dipenderanno direttamente dagli Amministratori rispettivi.

Napoli 10 gennajo 1820.

Pel Segret. di Stato Ministro degli affari interni

Il Segret. di Stato Ministro di Marina

Firmato — NASELLI.

STATUTO PENALE

PER

LE INFRAZIONI DELLE LEGGI E DE' REGOLAMENTI
SANITARI.

APR 11 1890

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE
DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEM-
ME EC., INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,
PIACENZA, CASTRO EC. EC., GRAN PRINCIPE ERE-
DITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Consigliere Segre-
tario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di
Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare e sanzio-
niamo* la seguente Legge.

ART. 1. *Lo Statuto penale per le infrazioni
delle leggi e de' regolamenti sanitarii*, quì an-
nesso, è approvato.

2. Il medesimo avrà esecuzione dal dì 1. mag-
gio del corrente anno 1820 in tutti i nostri reali
dominii.

Vogliamo e comandiamo che questa Nostra
Legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro
Consigliere e Segretario di Stato Ministro di gra-
zia e giustizia, munita del nostro gran sigillo,
e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segre-

tario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblici colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro, ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 15 di marzo 1820.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 22 di Marzo 1820.

STATUTO PENALE

PER LE INFRAZIONI DELLE LEGGI E DE' REGOLAMENTI
SANITARI.

TITOLO I.

INFRAZIONI DI LEGGI E DISCIPLINE
SANITARIE.

ART. 1. **I** colpevoli, sia in qualità di autori principali, sia in qualità di complici, di aver falsificata una patente sanitaria, aggiugnendovi di propria autorità delle dichiarazioni nuove, o cancellandovi, o alterandovi quelle che gli Agenti sanitari vi aveano inserito, soggiaceranno alla pena di morte, se la falsità cade su di una patente *sporca*; alla pena dell'ergastolo, se cade su di una patente *tocca*; alla pena del primo al secondo grado de' ferri, se cade su di una patente *netta* o *libera*.

2. Chiamasi patente *sporca* quella che rilasciata in luogo infetto, porta la dichiarazione, che ivi esista in atto la peste, o altra simile malattia contagiosa.

Chiamasi patente *tocca* quella che rilasciata in luogo sospetto, porta la dichiarazione, che ivi sia approdata un'imbarcazione da qualche luogo infetto, o provegnente in pratica da luogo infetto, o pure che siasi sviluppata la peste in qualche vicino territorio.

Chiamasi patente *netta* quella che rilasciata in luoghi sospesi, porta la dichiarazione, che ivi si gode perfetta salute.

Chiamasi patente *libera* quella che rilasciata in luoghi liberi, porta la dichiarazione, che ivi si gode perfettissima salute.

3. Si chiamano *infetti* i luoghi, ove regna in atto la peste o altra simile malattia contagiosa.

Si chiamano *sospetti* quelli, che per una data estensione di territorio confinano con gl'infetti; o quelli presso i quali un'imbarcazione infetta, o provegnente in pratica da luogo infetto, abbia avuto libera comunicazione senz'alcuna delle riserve sanitarie richieste dalla circostanza.

Si chiamano *sospesi* i luoghi, che situati in maggior distanza dagl'infetti, confinano per una data estensione di territorio coi sospetti; o quelli che per circostanze di commercio o di località si trovano esposti a maggiori pericoli.

Si chiamano *liberi* i luoghi, ove si vive

senz'alcun sospetto di mal contagioso, e che non fan temere di alcun pericolo sì per la loro distanza da luoghi infetti o sospetti, come per la esatta disciplina sanitaria, che vi si osserva.

4. I colpevoli di aver esibita una patente foggia da essi, o da altri in qualunque modo scientemente procurata, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell'articolo 1.^o, secondochè si verificherà essere la provenienza da luogo infetto, sospetto, sospeso o libero.

5. I colpevoli di aver nel costituito sanitario asserito il falso, nascondendo, o alterando le circostanze della navigazione eseguita, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell'articolo 1.^o secondo che le suddette circostanze nascoste, o alterate importerebbero il trattamento di provenienza da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

6. I colpevoli di aver nella visita delle guardie sanitarie nascosto sul bastimento persone, o animali, o altri oggetti suscettibili di contagio, non rilevati nel costituito, nè giustificati da carte sanitarie, soggiaceranno alle medesime pene indicate nell'articolo 1.^o, secondo che si verificherà essere stati tali oggetti presi in luogo infetto, so-

spetto, o sospeso, ovvero in mare dal bordo di un altro bastimento provegnente da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

7. I nostri sudditi che approdando nel nostro Regno ricuseranno di esibir la patente, di dare il costituito, o di prestarsi alle visite, a norma de' Regolamenti sanitari, andranno soggetti alla legge del rifiuto per una misura di precauzione. Indi soggiaceranno al di loro ritorno nel Regno alla pena del primo grado di prigionia.

8. I colpevoli di aver dolosamente rotta una contumacia soggiaceranno alla pena del secondo grado de' ferri, se trattasi di contumacia imposta ad un' imbarcazione per ragion della sua provenienza da luogo sospetto. Soggiaceranno alla pena del primo grado de' ferri, se trattasi di contumacia imposta ad un' imbarcazione, sia per ragion della sua provenienza da luogo sospeso, sia per ragion della navigazione dalla medesima eseguita a *traverso* de' mari soggetti a riserve.

Soggiaceranno alle medesime pene i colpevoli di aver rotte le altre specie di contumacie le quali possono assomigliarsi pe' loro effetti alle già indicate, benchè si trovino imposte ad una imbarcazione per delle ragioni eventuali, e straordinarie.

9. S' intende rotta una contumacia ;

1. quando alcuno degl' individui , ai quali è stata già imposta la contumacia , vada a mettersi a contatto con delle persone in pratica , o dia loro clandestinamente qualche oggetto suscettibile di contagio.

2. quando un individuo in pratica vada furtivamente ad immischiarsi con delle persone che trovansi , o che debbono considerarsi in contumacia , ed indi torni a comunicar liberamente colla gente in pratica.

10. S' intende anche rotta una contumacia, quando un individuo appartenente ad una imbarcazione , che non ancora si è presentata alle autorità sanitarie corrispondenti, si permetta di scender furtivamente a terra , e mettersi a contatto con persone in pratica.

In questo caso il colpevole sarà soggetto alla pena di morte , dell' ergastolo , o del primo al secondo grado de' ferri , secondo che l' imbarcazione donde egli è furtivamente disceso , proviene , o si considera provenire da luogo infetto, sospetto , o sospeso. Se è disceso da un bastimento provegnente , o considerato come provegnente da luogo libero , la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

11. Il contrabbando è anche un' infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che gli oggetti del contrabbando sono stati presi dal bordo di un bastimento, che gli agenti sanitarii corrispondenti non aveano precedentemente dichiarato in pratica.

Quindi gli autori del contrabbando e loro complici, soggiacerano alla pena di morte, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il bastimento, da cui gli oggetti del contrabbando furono sbarcati, proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso. Se gli oggetti del contrabbando furono sbarcati da un bastimento che proviene, o si considera provenire da luogo libero, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia, computata in esso la pena del contrabbando comune.

Si riguardano anche come provegnenti da luogo sospetto gli oggetti di un contrabbando sbarcati da un bastimento, di cui s' ignorino le condizioni, e l' origine; salvo il caso in cui gli oggetti del contrabbando sono insuscettibili di contagio, o che essendo suscettibili saranno riconosciuti da' periti come originarii da luoghi liberi o semplicemente sospesi, nel qual caso avranno luogo solo le pene comminate ai contrabbandi comuni.

12. Chi ruba o tolga oggetti suscettibili di contagio depositati in Lazzeretto per ragioni sanitarie, e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito col quarto grado de' ferri, se gli oggetti medesimi furono sbarcati da un bastimento proveniente da luogo sospetto. Sarà punito col terzo grado de' ferri, se gli oggetti furono sbarcati da un bastimento proveniente da luogo sospeso; salvo in amendue i casi le pene maggiori contenute nelle leggi penali per li furti qualificati. Chi ruba o tolga oggetti suscettibili di contagio depositati nel Lazzeretto sporco per misure sanitarie, e non ancora dichiarati in pratica, sarà punito colla morte.

13. Tutte le altre contravvenzioni che turbano l'ordine delle discipline sanitarie stabilito ne'Regolamenti per le contumacie, per gli espurghi, per le pratiche ed altre simili operazioni, saranno secondo la gravezza de' casi punite colla detenzione, o col primo grado di prigionia.

14. I naufragi dolosamente procurati sono anche una infrazione delle leggi di salute pubblica, subito che i legni, che si fanno ad arte naufragare, debbono andar soggetti a riserve sanitarie.

Quindi gli autori di un naufragio procurato, ed i loro complici soggiaceranno alla pena di mor-

te, dell' ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il legno naufragato proviene direttamente, o per circostanze straordinarie si considera provenire da luogo infetto, sospetto o sospeso.

15. Nei casi di naufragio casuale o procurato, coloro i quali anzichè avvisarne le corrispondenti autorità sanitarie, si mettono a contatto con individui o generi appartenenti al Legno naufragato, soggiaceranno alla pena del primo al secondo grado di prigionia.

Coloro che dopo essersi messi a contatto coll' imbarcazione naufragata, tornano a comunicare colla gente in pratica, portando seco loro degli oggetti suscettibili di contagio tolti dal naufragio, soggiaceranno alla pena di morte, dell'ergastolo, o del primo al secondo grado de' ferri, secondo che il Legno naufragato proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

16. Coloro che si mettono a contatto, o trasportano seco degli oggetti suscettibili di contagio gittati a lido dalle onde, soggiaceranno alla pena dell' ergastolo, del primo al secondo grado de' ferri, o della reclusione, secondo che si verificherà

essere tali oggetti venuti a lido da un Legno, che proviene, o si considera provenire da luogo infetto, sospetto, o sospeso.

17. La violazione de cordoni sanitarii eseguita con resistenza alla forza pubblica ne' tempi in cui questi sistemi generali di custodia si trovano stabiliti su tutti, o su di una parte de' littorali del Regno, sarà punita colla morte.

La violazione eseguita con inganno, e senza resistenza alla forza pubblica sarà punita colla morte, se le persone che han commessa la violazione provengono, o si considerano provenire da luogo infetto; sarà punito coll'ergastolo, se tali persone provengano, o si considerino provenire da luogo sospetto; e sarà punita col primo al secondo grado de' ferri, se provengono, o si considerino provenire da luogo sospeso, o libero.

18. S' intende violato il cordone, quando in uno de' modi indicati nell' articolo precedente si facciano sbarcare degl' individui, o de' generi in un punto della linea del cordone diverso da quello, ove è stabilito l' uffizio sanitario, e senza che le autorità sanitarie corrispondenti li abbiano precedentemente dichiarati in pratica.

19. La diserzione delle guardie destinate alla custodia de' cordoni sanitari commessa mentre si era in sentinella, sarà punita colla morte.

Le altre specie di diserzioni saran punite col primo grado de' ferri.

Tutte le altre mancanze delle guardie del cordone nell' adempimento de' doveri, che sono loro prescritti ne' Regolamenti generali, saran punite col primo al secondo grado di prigionia.

20. Le guardie sanitarie, che essendo assegnate alla custodia delle contumacie, abbandonano il loro posto sotto qualunque pretesto, saran punite col primo grado de' ferri.

21. Soggiaceranno alla pena della reclusione, e di una ammenda di sei a dugento ducati tutti gli agenti sanitari, qualunque sia il loro grado o la condizione, che facciano delle concussioni, esigendo de' dritti non autorizzati dalle tariffe, o alterandoli.

22. La stessa pena indicata nell' articolo precedente sarà data agli agenti sanitari, che ricevano doni o promesse per adempiere agli atti del loro uffizio, o s' ingeriscano in affari, o commerci, che i Regolamenti generali dichiarano incompatibili con la loro qualità.

23. I Deputati di salute , che non vegliano sulla condotta de' loro subalterni , e non danno immediatamente parte alle autorità superiori delle concussioni , che i subalterni medesimi si permettono di fare , o della loro corruzione , ed irregolarità , ne saran puniti come complici.

24. Quei deputati di salute , che contra le disposizioni de' Regolamenti ammettessero a pratica , o spedissero fede libera a bastimenti che provengono , o si considerano provenire da luogo infetto , saran puniti colla morte. Saran puniti coll' ergastolo se contra le disposizioni de' Regolamenti ammettessero a pratica , o spedissero fede libera ai bastimenti che provengono , o si considerano provenire da luogo sospetto senza prima sottoporli alle contumacie negli stessi Regolamenti stabilite , o che non facessero interamente consumare tali contumacie ; e saran puniti col primo al secondo grado de' ferri se i bastimenti provengano o si considerano provenire da luogo sospeso.

25. I padroni di bastimento , o quelle persone che in di loro vece avessero procurata la facilitazione indicata nell' articolo precedente a favore de' bastimenti provegnenti , o considerati come

provegnenti da luogo infetto, saranno egualmente puniti colla morte. Saranno puniti coll'ergastolo, se i bastimenti, a favore de' quali si è procurata la facilitazione, provengano, o si considerano provenire da luogo sospetto; e saran puniti col primo al secondo grado de' ferri, se i bastimenti provengono, o si considerano provenire da luogo sospeso.

26. Tutte le altre mancanze degli agenti sanitarii nell'adempimento de' loro gelosi incarichi, saran punite colla sospensione, o anche colla destituzione del loro impiego; salvo il caso in cui si sieno essi renduti complici di qualche infrazione di leggi o discipline sanitarie, dovendo allora andar soggetti alla pena medesima degli autori principali dell'infrazione.

27. Ogni resistenza commessa a mano armata contra gli agenti sanitarii per oggetti relativi al servizio, sarà punita in tempo di cordone coll'ergastolo; ne' tempi ordinarii sarà punita secondo le disposizioni delle leggi penali contenute nel lib. 2. tit. 4. cap. 2.

La resistenza commessa senz'armi contra gli agenti sanitarii per lo stess'oggetto sarà punita in tempo di cordone col primo grado de' ferri;

ed in tempi ordinarii secondo le disposizioni delle leggi penali lib. 2. tit. 4. cap. 2.

28. I colpevoli di aver renduto co'gesti o con parole qualche oltraggio alle autorità sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, saran punite secondo le stesse leggi penali lib. 2. tit. 4. cap. 2.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI GENERALI.

29. Nelle infrazioni di leggi e discipline sanitarie il reato *mancato* secondo la definizione contenuta nell'articolo 69. delle leggi penali, sarà punito con un grado meno della pena stabilita nel presente Statuto per l'infrazione consumata.

Il reato tentato secondo la definizione fattane nell'articolo 70. delle stesse leggi penali, sarà punito con uno a due gradi meno della pena stabilita nel presente Statuto per l'infrazione consumata.

30. La recidiva nelle infrazioni di leggi e discipline sanitarie sarà punita con un grado di più della pena, che avrebbe meritata la seconda infrazione, qualora fosse stata la prima. Questo

GIORNI	NOMI DE' LEGGI	ALZANDO O BOMBE CAPITANI
del	e loro	BANDIERA
MESE	TORRELLA GAGLIARDI	LE 1000

LUOGO DELLA CIFRA
della
SOPRINTENDENZA GENERALE
DI SALUTE.

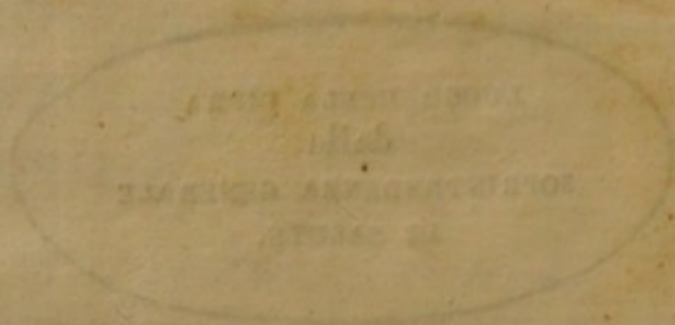
F E R D

P

R E D E L

DI GERUSALEMME cc., INF
GRAN PI

Prezzo della patente.



THE UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO
18 1818

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF TORONTO



